



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 6 del 12 Febbraio 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

REGOLAMENTI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 1/REG.

Adeguamento delle procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per le locazioni passive all'ordinamento della Regione Abruzzo nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 30 della L.R. 68/2012 8

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 994

Metanodotto Ravenna - Chieti DN 650 (26"), DP 70 bar - variante in Comune di Cepagatti (PE). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Rilascio Intesa regionale con lo Stato ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52 quinquies e s.m.i.11

DELIBERAZIONE 13.01.2014, n. 12

L.R. 29 luglio 1998 n. 64 - art. 10 - Valutazione delle attività realizzate dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. nell'anno 2011 e quantificazione della relativa retribuzione di risultato.....54

DELIBERAZIONE 20.01.2014, n. 28

Reg. (CE) n. 875//2007 del 24/07/2007 - Concessione di aiuti in regime "de minimis" a favore degli Imprenditori ittici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ortona: condivisione e presa d'atto dell'Avviso indetto con Determinazione DH32/77 del 20/12/2013.....54

DELIBERAZIONE 20.01.2014, n. 31

D.G.R. n. 949 del 16/12/2013, recate "Approvazione novella documento denominato "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo". Deroga per esperienze formative on the job da attivarsi nell'ambito dei programmi nazionali A.M.V.A. (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) e FIO S&U (Formazione ed Istruzione per l'Occupazione - Scuola e Università), recepiti nel Piano Integrato "Giovani Abruzzo"79

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 08

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....81

DECRETO 23.01.2014, n. 09

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di PALMOLI (elenco n. 3) datato 22.10.2013, in favore della Ditta D'Alessandro Silvio indicata nell'Allegato "A"..... 90

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

DECRETO 20.01.2014, n. 02

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014..... 93

DECRETO 20.01.2014, n. 03

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014..... 108

DECRETO 20.01.2014, n. 04

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie psicosociali erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014..... 122

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 29.01.2014, n. DD/18

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione ANTEAS Pescara 138

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE

SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DB8/02

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DB8/03 141

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. 141

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE

SERVIZIO "GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI - SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ"

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DB14/02

DGR 11 novembre 2013 n. 823 recante : "L.R. 143/1997 e s.m.i.: DGR 390 del 27/05/2013 " Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i, per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali" - Approvazione Avviso..... 144

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DB14/03

DGR 597 del 12 agosto 2013 recante: Attuazione PAR FSC 2007/2013 -Linea di azione VI 1.4.b - (Interventon.2/1°attività) -Avvio definizione SAD: Approvazione dell'Avviso Pubblico: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni , di cui all'art. 32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del DI 95/2012, convertito in L.135/2012 e s.m.i., comprensive dei servizi ad essa correlati; nonché dell'Ufficio Unico Suap e dell'Ufficio unico per la "Programmazione e per la Progettazione", pubblicata sul BURAT n. 31del 4/9/2013..... 148

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE - L'AQUILA

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DC 22 /10

Ordinanza istruttoria per le domande di concessione, in concorrenza, di derivazione di acqua dal fiume Liri, per uso idroelettrico in Comune di Balsorano (AQ)..... 157

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DE9/09

L.R. 54/2010 e s.m., art.1, autorizzazione definitiva al pubblico esercizio del Tappeto mobile per sciatori modello "SUN KID Zauberteppich", (n°SKD18104) installato in località Monte Piselli in Comune di Civitella del Tronto (TE) dalla Società Remigio Group S.r.l. con sede in Fraz. S.Giacomo di Monte Piselli..... 158

DETERMINAZIONE 29.01.2014, n. DE9/10

Art.91 del DPR 753/80, deroga all'obbligo di residenza per l'ing. Dante Pagliari, Direttore di Esercizio degli impianti seggioviari in Comune di Pescocostanzo (AQ)..... 159

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DG21/04

Modifica della Determinazione Dirigenziale DG21/110 del 30.05.2013 recante all'oggetto "Nomina della Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano". 160

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DH27/15

Riconoscimento "PRIMO ACQUIRENTE" - Ditta: LATTANZIO LELIO - C.F. LTTLLE88T02G492B - con sede operativa in Via Tiburtina Valeria km 188,800 - 65028 Tocco Da Casauria (PE). Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e Legge 30 maggio 2003, n. 119 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 - Regime quote latte - 162

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DH28/01

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi". Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 14 gennaio 2013 e s.m.i. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili..... 164

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DH28/03

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 - Azione 2 "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi". Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 20 maggio 2013. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili..... 169

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DH28/04

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 - Azione 3 "Energia da fonti rinnovabili: investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle reti di distribuzione". Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 20 maggio 2013. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili..... 174

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE PROMOZIONE INTEGRAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

DETERMINAZIONE 04.02.2014, n. DL34/34

DGR. n.0240 del 15.01.2014 "Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Annualità 2013 - Azione 1 "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi". Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di un partner di progetto..... 179

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI CHIETI

Avviso di rettifica CIG 552977310A..... 184

Avviso di rettifica CIG 5529948174 185

COMUNE DI ATRI

Stralcio Delibera C.C. n. 48 del 7.11.2013 186

COMUNE DI CASOLI

Piano di Classificazione acustica del Territorio Comunale - Verifica di Assoggettabilità - art. 12 del DLgs 152/2006 - DETERMINAZIONE del 21-01-14 Numero 6 / V / M.D.T., Reg. generale 33 (Estratto) 188

COMUNE DI LANCIANO

Modifiche Statuto Comunale..... 189

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Bilancio d'esercizio al 31/12/2010 191

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

REGOLAMENTI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 1/REG.

Adeguamento delle procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per le locazioni passive all'ordinamento della Regione Abruzzo nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 30 della L.R. 68/2012

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTO l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 169/4 del 12.12.2013,

EMANA

il seguente regolamento

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle norme statali vigenti ed in particolare della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ed ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, disciplina con il presente regolamento la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive con i criteri e le modalità di seguito indicate.

Art. 2

(Piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio)

1. Al fine di provvedere alla progressiva ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, il parametro di riferimento massimo per l'allocazione dei

dipendenti è di 25 metri quadrati lordi per addetto. In caso di ristrutturazione integrale o nuove costruzioni, il parametro limite di cui sopra si riduce a 20 mq lordi per addetto.

2. Le ottimizzazioni di cui al comma 1, vengono definite mediante piani di razionalizzazione, di durata annuale o pluriennale, volti a garantire il progressivo rientro nei parametri fissati.
3. Le strutture del Consiglio e della Giunta regionale competenti in materia di patrimonio, provvedono alla predisposizione e gestione dei piani di razionalizzazione, nel rispetto dei macro parametri di cui al comma 1. I piani sono sottoposti all'approvazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.
4. Gli spazi di rappresentanza assegnati alle Presidenze della Giunta e del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione ed ai Capigruppo, non rientrano tra le superfici utili al calcolo dei parametri di cui al comma 1. I Consiglieri regionali hanno sede unica in L'Aquila e, limitatamente ai Capigruppo, una rappresentanza nella sede di Pescara con un ufficio di supporto, quest'ultimo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
5. I Componenti la Giunta hanno sede unica in L'Aquila o Pescara; i Componenti con deleghe per materie nella competenza di strutture amministrative con sede in L'Aquila e Pescara indicano la città sede principale dell'ufficio; nell'altra città è possibile localizzare dipendenze per esigenze istituzionali. Complessivamente gli spazi assegnati non dovranno essere superiori a complessivi 120 mq.
6. Per consentire la predisposizione e gestione dei piani di razionalizzazione le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto nominano un referente e trasmettono, su richiesta delle strutture competenti, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni:
 - a) allocazioni del proprio personale negli spazi assegnati, distinte per immobile, precisando le funzioni apicali (direttori, dirigenti e responsabile), il personale con contratto a tempo e le collaborazioni esterne;

- b) gli spazi destinati al Componente la Giunta, se presente, con la distribuzione del relativo personale;
- c) le variazioni in aumento o in diminuzione delle risorse umane assegnate, anche con riferimento a trasferimenti, pensionamenti e a procedure di mobilità o di selezione del personale in fase di ultimazione;
- d) le superfici assegnate non più necessarie;
- e) gli spazi ad uso archivio resisi liberi a seguito di riorganizzazioni e scarti d'archivio attuati.

I dati dovranno essere inviati con le modalità e nei tempi richiesti, e saranno analizzati al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per elaborare un piano di razionalizzazione.

- 7. Sarà cura delle singole strutture individuare, all'interno degli spazi assegnati, le postazioni necessarie per il personale derivante da rapporti di collaborazione.
- 8. A completamento del processo di razionalizzazione, le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto provvedono entro il 31 dicembre di ogni anno alla progressiva riduzione degli spazi destinati ad archivio mediante le operazioni di scarto e ottimizzazione degli spazi assegnati.
- 9. Le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto provvedono altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, al progressivo scarto, anche attraverso dematerializzazione, della documentazione amministrativa introducendo, a regime, un processo virtuoso di riduzione degli spazi destinati alla conservazione della documentazione in forma cartacea.
- 10. Le strutture interessate provvedono al progressivo adeguamento degli arredi di ufficio per conformarli ai piani di razionalizzazione.
- 11. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 6 e 8, indispensabili per la predisposizione dei piani di razionalizzazione volti al contenimento della spesa, è oggetto di segnalazione all'OIV e costituisce elemento di valutazione.
- 12. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi è

destinata ad interventi di adeguamento e/o miglioramento degli spazi.

Art. 3

(Parametri per la definizione dei piani di razionalizzazione)

- 1. Per superficie "lorda" si intende la superficie calcolata come somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno ai vari piani, sia fuori terra che in sottosuolo, comprensiva dei muri perimetrali e di quelli interni.
- 2. Per "postazione" di lavoro si intende una posizione lavorativa occupata stabilmente da personale.
- 3. Gli standard fissati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, magazzini e archivi di piano di uso corrente), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, ascensori, servizi), con esclusione dei locali tecnici, ad uso pubblico (es. biblioteche, bar, sale convegni) e degli archivi di deposito.
- 4. Eventuali deroghe ai parametri fissati sono ammesse solo se riferite a specificità dell'ordinamento regionale, alla distribuzione interna degli edifici o per evitare disaggregazioni di strutture con conseguenti inefficienze funzionali.
- 5. Non sono consentite postazioni di lavoro su più sedi nella medesima città, salvo che per le posizioni ad "interim", equiparate a postazioni fisse.

Art. 4

(Riduzione dei costi per locazioni passive)

- 1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, e della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione Abruzzo, le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti in materia di locazioni sospendono, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla normativa vigente.
- 2. Le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti in materia di locazioni provvedono, altresì, alla revisione dei canoni con le seguenti modalità e termini:

- a) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto;
 - b) la riduzione di cui alla lett. a) si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati prima della data di cui sopra;
 - c) analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo;
 - d) per i contratti di nuova stipulazione, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui agli artt. 2 e 3.
3. Gli Uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, effettuano tutte le valutazioni tecniche e le stime che la legislazione nazionale attribuisce all'Agenzia del Demanio.
 4. Come disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 95/2012, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti per le rispettive locazioni provvedono a trasmettere alla proprietà apposita proposta di rinegoziazione del canone di locazione ridotto nella misura del 15 per cento; in caso di diniego procedono ad individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose. Ove, nell'ambito dell'indagine, i canoni di locazione congruiti e ridotti nella misura del 15% risultino comunque più onerosi di quello del contratto in corso, le predette strutture valutano la prosecuzione nel contratto, previa autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.
 5. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
 - a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso quantificabili per il periodo di durata del contratto di locazione, attestata dal competente Servizio Finanziario;

- b) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni risultanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 2.
6. I provvedimenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che autorizzano il rinnovo del rapporto di locazione devono dare atto della coesistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 5.
 7. In mancanza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti per le rispettive locazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni.
 8. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.

Art. 5

(Applicazione agli Enti dipendenti dalla Regione)

1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, i Consorzi, le Agenzie e le Aziende regionali, fermo il disposto dell'art. 33 della L.R. 68/2012, applicano le disposizioni del presente provvedimento adeguandole al proprio ordinamento.
2. Il controllo dell'applicazione è demandata alla Direzione regionale competente per materia sulle attività degli Enti di cui al comma 1.
3. Prima dell'adozione delle misure conseguenti agli esiti dei piani di razionalizzazione, gli Enti di cui al comma 1 dovranno comunicare alla Struttura regionale competente in materia di patrimonio eventuali disponibilità di spazi derivanti dall'applicazione dei piani di razionalizzazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 994

Metanodotto Ravenna – Chieti DN 650 (26”), DP 70 bar – variante in Comune di Cepagatti (PE). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Rilascio Intesa regionale con lo Stato ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52 quinquies e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, “ Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “ Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la nota del 24/06/2013, acquisita al protocollo regionale n. RA/164527 del 27/06/2013, con la quale la SNAM Rete Gas ha trasmesso copia della documentazione relativa al metanodotto in oggetto costituita da :

- Relazione Tecnica;
- Planimetria scala 1:10.000 con VPE;
- Planimetria scala 1:2.000 con VPE;
- Disegni Particolari;
- Schema di Rete;
- Elenco particelle catastali interessate da VPE;

VISTA la convocazione, ai sensi dell’ art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , della Conferenza dei Servizi, pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia con nota prot. n. 0015676 del

29/07/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/202906 del 08/08/2013; **(Allegato 1)**

DATO ATTO che in data 12/09/2013 si è tenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico la Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento e che nel verbale trasmesso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 0018413 del 18/09/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/254521 del 15/10/2013 si dichiara che: “...tenuto conto dei pareri e/o nulla osta favorevoli e/o con prescrizioni espressi dagli interessati e fatta salva l’acquisizione della Delibera di Intesa tra lo Stato e la Regione Abruzzo, il responsabile del procedimento, nel concludere i lavori, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, dichiara chiusa positivamente la conferenza e ritiene che, ai sensi D.Lgs. 330/04, si possa rilasciare il provvedimento definitivo con le opportune condizioni e prescrizioni, di autorizzazione alla costruzione dell’opera progettata con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato di esproprio.”; **(Allegato 2)**

RILEVATO dagli elaborati progettuali trasmessi dalla società SNAM Rete Gas che:

- il metanodotto in progetto consiste nella variante da realizzarsi sul metanodotto esistente denominato “Ravenna-Chieti” DN 650 (26”), DP 70 bar (Tronco 16° Silvi – Chieti) in Comune di Cepagatti (PE);
- la realizzazione della suddetta opera si rende necessaria per dislocare la condotta al di fuori di una zona in crescente urbanizzazione mantenendo così un adeguato livello di sicurezza del sistema di trasporto del gas;
- il metanodotto “Ravenna-Chieti” Variante in Comune di Cepagatti, avrà una lunghezza di 2,400 km ed interesserà il territorio del Comune di Cepagatti in provincia di Pescara;

CONSIDERATO che l’opera non è soggetta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come dichiarato dalla SNAM Rete Gas nel verbale della Conferenza dei Servizi del 12/09/2013 **(Allegato 2)**

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DA20/24 del 27/09/2013 del Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo avente ad oggetto "Metanodotto Ravenna - Chieti DN 650 (26)", DP 70 bar - variante in Comune di Cepagatti (PE). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Rilascio intesa regionale con lo Stato ai sensi ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52 quinquies"; (**Allegato 3**)

PRESO ATTO della nota prot. n. 0021346 del 30/10/2013 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico ed avente ad oggetto "Osservazioni in merito alla richiesta di compensazioni ambientali ex art. 1, comma 5 della L. n. 239/2004, avanzata dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Regione Abruzzo"; (**Allegato 4**)

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, ha espresso parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché

sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

PRESO ATTO delle su richiamate determinazioni;

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di esprimere** ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. l'Intesa per la realizzazione del Metanodotto "Ravenna - Chieti DN 650 (26)", DP 70 bar" - variante in Comune di Cepagatti (PE);
2. **di vincolare** l'Intesa stessa al rispetto delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
3. **di demandare** al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Seguono allegati

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 994 del 20 DIC. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



Allegato n. ... 2

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Divisione VI

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0018413 - 18/09/2013 - USCITA

AGLI ENTI IN ALLEGATO

LORO SEDI

ALLA SNAM RETE GAS

**DIREZIONE REALIZZAZIONE
PROGETTI DI INVESTIMENTO
VIA MAASTRICHT, 1
20097 S. DONATO MILANESE (MI)**

OGGETTO: Metanodotto "Ravenna - Chieti DN 650 (26") DP 70 bar". Variante in Comune di Cepagatti (PE) - Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.01 n. 327. *Trasmissione verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 12 settembre 2013.*

In relazione al procedimento di autorizzazione di cui all'oggetto, si è tenuta presso questo Ministero, il 12 settembre 2013, la seduta della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. 15676 del 29 luglio 2013.

Si trasmette, pertanto, alle Amministrazioni in indirizzo copia del verbale redatto in Conferenza.

Il responsabile del procedimento

(sig.ra Laura Genovese)

Laura Genovese

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 47052422 - fax +39 06 47053422
e-mail: laura.genovese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ELENCO ENTI

* * *

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale per l'Abruzzo e il Molise
Via Pola, 35
67039 Sulmona

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo
Via Francesco Filomusi Guelfi
67100 L'Aquila


- Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente,
Via Leonardo Da Vinci, 6
67100 L'Aquila

- Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente
Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
Via Passolanciano, 75
65124 Pescara

- Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente
Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale
Via Leonardo Da Vinci, 6
67100 L'Aquila

- Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Leonardo Da Vinci, 6
67100 L'Aquila

- Regione Abruzzo
Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume
Sangro
Via Verzieri, località Preturo
67100 L'Aquila



- Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura e foreste
Via Catullo,17
65127 Pescara

- Regione Abruzzo
Servizio del Genio Civile Regionale
Via Catullo, 2
65127 Pescara

Regione Abruzzo
Ufficio Demanio Civico e Armentizio
Via Catullo,17
65127 Pescara

Presidenza
Amministrazione Provinciale di Pescara
Piazza Italia, 30
65121 Pescara

?
Amministrazione Provinciale di Pescara
Settore V° - opere Pubbliche
Servizio concessioni, demanio stradale
Piazza Italia, 30
65121 Pescara

- Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Viale Riviera,301
65100 Pescara

- Comando Militare Esercito Abruzzo
Ufficio personale Logistico e Servizi Militari
S.S. 80 n.1
67100 L'Aquila

- Comune di Cepagatti
Corso Mazzini,1
65012 Cepagatti (PE)

- ANAS S.p.A.
Compartimento di Pescara
Via Raffaello, 44
65124 Pescara



Terna S.p.A.
Via E.Galbani,68/70
00156 Roma

Enel Distribuzione S.p.A.
Via Volta, 1
Località campo di Pile
67100 L'Aquila

Telecom Italia S.p.A.
Area operativa rete
Via Caravaggio 127
65125 Pescara

A.C.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica
Via Maestri del Lavoro, 81
65125 Pescara





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. VI

CONFERENZA DEI SERVIZI

12 settembre 2013 ore 11,00



OGGETTO: Metanodotto Ravenna - Chieti DN 650 (26") DP 70 bar.

Variante in Comune di Cepagatti (PE).

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.01 n. 327.

VISTI gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;

VISTO il decreto 22 dicembre 2000 del Ministero dell' Industria Commercio e Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 164/2000;

PREMESSO CHE

- La Soc. Snam Rete Gas, con istanza del 12 ottobre 2007, ha chiesto a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 52 quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico sulle Espropriazioni), come modificato ed integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, per quanto concerne le infrastrutture lineari energetiche, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera in oggetto;
- con nota n. 20475 del 5 dicembre 2007 questa Direzione ha trasmesso, a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente interessati, il progetto dell'opera in oggetto al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 quinquies del citato Testo Unico;
- con lettera del 12 dicembre 2012 pervenuta in data 19 dicembre 2012 prot. 24923 la Società Snam Rete Gas ha trasmesso una nuova documentazione

sf
Reator
Er
in un'occasione




progettuale; inoltre si è riscontrata la necessità di coinvolgere nel procedimento amministrativo alcuni Enti precedentemente non individuati;

- con nota n. 904 del 15 gennaio 2013 questa Direzione ha trasmesso, a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente interessati, la nuova documentazione progettuale dell'opera in oggetto al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 quinquies del citato Testo Unico;
- considerato che la realizzazione della suddetta opera si rende necessaria per dislocare la condotta al di fuori di una zona in crescente urbanizzazione mantenendo così un adeguato livello di sicurezza del sistema di trasporto del gas;
- il metanodotto Ravenna – Chieti Variante in Comune di Cepagatti, avrà una lunghezza di 2,400 Km, ed interesserà il territorio del Comune di Cepagatti in provincia di Pescara;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 52 ter del DPR 327/01, il prescritto avviso di avvio del procedimento - con l'elenco recante indicazioni del comune, fogli e particelle interessati dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente è stato affisso per venti giorni consecutivi, dal 7 febbraio 2013 al 28 febbraio 2013, all'albo pretorio del Comune di Cepagatti e pubblicato, in data 7 febbraio 2013, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Messaggero".

CONSIDERATO CHE

Sono pervenuti i seguenti atti da parte delle amministrazioni competenti:

- Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione LL.PP. – Ciclo idrico integrato e Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Genio Civile regionale di Pescara – nota n. 79240 del 22 marzo 2013, confermata con nota n. 223107 dell'11 settembre 2013, con la quale si precisa che i lavori da eseguire non sembra rientrino tra le specifiche competenze del Servizio;
- Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione – Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara – nota n. 103116 del 18 aprile 2013 – parere favorevole con prescrizioni;
- Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Piani complessi e sperimentali – Aree Urbane dell'Aquila – nota n. 4345 del 5 settembre 2013, con la quale si comunica che il Servizio provvederà a predisporre la relativa Determina Dirigenziale non appena riceverà dal Comune di Cepagatti la documentazione richiesta con nota del 16 luglio 2013;
- Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambientale, Energia - Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria – SINA – nota n. RA/223251 dell'11 settembre 2013 con la quale, nel comunicare l'impossibilità di partecipare alla Conferenza di servizi, si precisa che nulla ostacola il parere positivo della regione Abruzzo per l'emissione dell'intesa, che





- sarà rilasciata a seguito dell'acquisizione di eventuali osservazione da parte degli Enti interessati;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo – nota n. 3983 del 31 maggio 2013, confermata con nota n. 6363 del 12 settembre 2013 – parere favorevole con prescrizioni;
 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Pescara – nota n. 3084 del 9 aprile 2013 con la quale si conferma, per quanto di competenza, sugli aspetti idrogeologici, il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato con riferimento al progetto iniziale del 2007 con nota n. 218 del 12 febbraio 2008;
 - Comando Militare Esercito "Abruzzo" – Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari – nota n. 2150 del 27 marzo 2013 – nulla osta alla realizzazione dell'opera;

Sono altresì pervenuti i seguenti atti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento:

- Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro – nota n. 221296 del 10 settembre 2013, acquisita via fax – con la quale si trasmette il parere tecnico favorevole sullo Studio di compatibilità idrogeologica;
- Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. – nota n. 10729 del 23 maggio 2013 – parere favorevole con prescrizioni;
- Enel Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Centro sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise – nota n. 1020582 del 20 agosto 2013 con la quale si specifica che non risultano interferenze con gli impianti esistenti MT – BT;
- Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 7° tronco – Pescara – nota n. 472 del 13 febbraio 2013, con la quale si comunica che la Società non sembra risultare essere interessata dall'intervento;
- Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo – nota n. 6525 del 14 marzo 2013 – nulla osta con prescrizioni.

TUTTO CIO' VISTO PREMESSO E CONSIDERATO

La dott.ssa Concetta Cecere, Dirigente della Div. VI del Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche saluta i partecipanti e dichiara aperta la seduta.

Il responsabile del procedimento, sig.ra Genovese Laura, dà inizio ai lavori facendo presente che il procedimento amministrativo in questione è disciplinato dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come integrato con gli artt. 52 bis, ter, quater, e quinquies del D.lgs 27 dicembre 2004 n. 330.

A questo punto il rappresentante della Soc. Snam Rete Gas, ing. Paola Rocchetti, è invitata ad illustrare il progetto.

L'ing. Rocchetti procede alla descrizione dell'opera ed illustra le varie fasi realizzative, le modalità di esecuzione dei lavori e si rende disponibile, coadiuvata dai collaboratori presenti, a soddisfare ogni richiesta di chiarimento.





Il responsabile del procedimento invita gli intervenuti ad esporre i propri pareri ed a presentarli in modo sintetizzato negli appositi moduli distribuiti che, allegati al presente verbale, ne formano parte integrante.

Il rappresentante del Comune di Cepagatti Arch. Chiavaroli Francesco, delegato dal Consiglio Comunale ad esprimere il parere nella Deliberazione n. 55 del 4 settembre 2013 dichiara quanto segue:


- che venga acquisita agli atti della Conferenza di servizi ed allegata al presente verbale la Deliberazione n. 55 del 4 settembre 2013;
- che vengano acquisite agli atti della Conferenza di servizi copie di n. 5 osservazioni trasmesse al Comune da vari cittadini, come da elenco allegato, ed eventuali osservazioni che potrebbero essere presentate successivamente entro i termini del procedimento, chiedendo altresì che vengano valutate e le risultanti valutazioni siano trasmesse al Comune e ai singoli cittadini, laddove individuabili;
- di esprimere parere favorevole per l'opera di cui trattasi, per quanto di competenza, con le condizioni e le richieste di cui al punto 4 del dispositivo della Deliberazione di C.C. n.55/2013;
- che eventuali modifiche al tracciato, realizzate nel corso della costruzione dell'opera, siano tempestivamente comunicate al Comune stesso.

La dott.ssa Cecere, dopo aver dato lettura della Delibera succitata con le condizioni richieste, invita Snam a rispondere su queste ultime con la preghiera di accogliere le richieste laddove normativamente accettabili e fattibili tecnologicamente.

L'ing. Paola Rocchetti accoglie l'invito e precisa:

- punto 1 – come da premesse si evidenzia che tutti i pareri e nulla osta inerenti il procedimento di autorizzazione sono stati acquisiti;
- punto 2 – la VAS non è possibile effettuarla perché il progetto non è soggetto dalla legge a tale verifica; infatti la norma prevede la sottoposizione a VAS dei progetti che fanno parte di piani o programmi autorizzati di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche; Snam Rete Gas non presenta progetti inerenti piani o programmi da sottoporre a VAS;
- punto 3 – la VIA non è possibile effettuarla perché il progetto è al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, sia nazionale che regionale;
- punto 4 – la Snam Rete Gas accoglie l'osservazione;
- punto 5 - la Snam Rete Gas accoglie la condizione;
- punto 6 - la Snam Rete Gas accoglie la proposta e precisa che saranno avviate preliminarmente trattative con i singoli proprietari per addivenire ad una costituzione bonaria della servitù;
- punto 7 – tale punto non può essere accolto in quanto Snam Rete Gas svolge attività di trasporto di gas naturale e non di vendita e/o della distribuzione dello stesso; tra l'altro la concentrazione delle tre attività in capo ad un unico soggetto è proibita dalla legge;
- punto 8 – tale punto non può essere accolto poiché il D.M. 17 aprile 2008 prevede che per i gasdotti di prima specie (con pressione maggiore di 24 bar) le opere di protezione non riducano la fascia di servitù;
- punto 9 - la Snam Rete Gas accoglie la condizione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento dei Consiglieri di minoranza del Comune di Cepagatti, allegato alla delibera comunale succitata, il responsabile del procedimento precisa che la cosiddetta legge Marzano n. 239/04, prevede le compensazioni



Paola Rocchetti
Cecere



ambientali laddove ci siano opere che possano danneggiare il territorio irrimediabilmente e non si possano risolvere le problematiche con l'ausilio della tecnologia. Quindi Snam, costruendo metanodotti che notoriamente sono posizionati sotto terra, è obbligata a ripristinare il suolo allo status quo ante e non può quindi accogliere la richiesta di compensazione ambientale, né in termini di finanziamenti né in costruzione di opere pubbliche alternative.

Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, dott. Sergio Pulcini esprime parere favorevole all'avvio alla costruzione con le relative prescrizioni di eventuali interferenze con impianti di TLC; si impegna a formalizzare il relativo nulla osta dando comunicazione all'Ispettorato territoriale, alla Snam e al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto sopra evidenziato ed alla luce dei pareri e/o nulla osta favorevoli e/o con prescrizioni espressi dagli interessati e fatta salva l'acquisizione della delibera di intesa tra lo Stato e la Regione Abruzzo, il responsabile del procedimento, nel concludere i lavori, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, dichiara chiusa positivamente la conferenza e ritiene che, ai sensi del D.lgs 330/04, si possa rilasciare il provvedimento definitivo con le opportune condizioni e prescrizioni, di autorizzazione alla costruzione dell'opera progettata con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Copia del presente verbale sarà trasmessa alle Amministrazioni, Enti e Società convocati in Conferenza.

I partecipanti alla Conferenza di Servizi firmano per approvazione il presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 13,45.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per:


Società Snam Rete Gas S.p.A.
Ing. Paola Rocchetti

Comune di Cepagatti

Arch. Francesco Chiavaroli

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
DG Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico
Dott. Sergio Pulcini

Ministero dello Sviluppo Economico
Sig.ra Laura Genovese





CITTA' DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax085/974100

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 04/09/2013

Atto n. 55

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DN 650 (23") SUL METANODOTTO DENOMINATO RAVENNA - CHIETI DN 650 (26") - DP 70 BAR, NEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE). DITTA SNAM RETE GAS SPA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILTADUEDECIMI**, il giorno **QUATTRO**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **10.50** nella sala delle adunanze consiliarie della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il P.I. Dante Luca Ciuffi nella qualità di Presidente.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

RAPATTONI SIRENA	CONSIGLIERE	S	DI GIROLAMO MANUELA	CONSIGLIERE	N
SBORGIA CAMILLO	CONSIGLIERE	S	VERZULLI LEANDRO	CONSIGLIERE	S
DI MEO DOMENICO	CONSIGLIERE	S	RAPATTONI GIULIANA	CONSIGLIERE	S
PALOZZO ANNALISA	CONSIGLIERE	S	SANTUCCIONE CARLO	CONSIGLIERE	S
MILI MARIA MICHELINA	CONSIGLIERE	S	PETACCIA MARIA	CONSIGLIERE	S
SANTAVENERE TIZIANO	CONSIGLIERE	S	DI DOMIZIO PAOLO	CONSIGLIERE	S
MARSILLI FEDERICA	CONSIGLIERE	S	CIUFFI MONICA	CONSIGLIERE	S
CIUFFI DANTE LUCA	CONSIGLIERE	S	PAOLINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	S
TATILLI GIANNI	CONSIGLIERE	S			

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1


Assiste il segretario Dott. NAPOLEONE GALILEA incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'ex art. 49 del TUEL n. 267/2000:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
 il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile



Relazione il Sindaco.**Premesso:**

- che in 14.02.2011, la ditta Snam Rete Gas SpA, ha inoltrato a questo Comune la richiesta di pubblicazione all'albo pretorio del decreto di accesso ai fondi rilasciato dalla Prefettura di Pescara in data 03.02.2011, per Realizzazione della variante DN 650 (23'') del metanodotto denominato Ravenna – Chieti DN 650 (26'') – DP 70 Bar, nel Comune di Cepagatti (PE);
- che in data 11.08.2011 è stato acquisito al protocollo comunale n. 17749 la documentazione inerente la variante alla linea di metanodotto da realizzarsi in C.da Cantò da parte della Ditta SNAM Rete Gas;
- che con nota del 26.08.2011 il Responsabile del Servizio n. 4 ha richiesto al Sindaco e ai componenti della Giunta Municipale apposito atto di indirizzo;
- che con nota del 15.01.2013 prot. n. 0000904 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VI ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52 – quinquies del D.P.R. 327/2001, per la variante al metanodotto Ravenna – Chieti;
- che con nota del 05.02.2013, acquisita al protocollo comunale in data 05.02.2013 n.3088, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Divisione ha inoltrato la documentazione inerente il progetto di variante proposto dalla ditta SNAM Rete Gas;
- che in data 07.08.2013 la ditta Snam ha inoltrato a questo Comune nuova documentazione integrativa, acquisita al protocollo in data 07.08.2013 n. 18529, inerente la sovrapposizione del tracciato proposto con il Piano Regolatore Generale vigente ed la variante al Piano Regolatore Generale adottata;
- che con nota del 16.07.2013 prot. n. 3595/AT/AAGG, acquisita al protocollo comunale in data 22.07.2013 n. 17476, la Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Pianificazione territoriale – Ufficio – Piani complessi e sperimentali – Aree Urbane, in copia allegato alla presente sotto la lettera "A", ha richiesto a questo Comune la seguente documentazione: *stralcio autenticato dello strumento urbanistico vigente nel comune di Cepagatti corredato degli estremi di approvazione del medesimo, con evidenziato il tracciato del metanodotto da realizzare nonché le relative N.T.A. delle zone interessate all'intervento in oggetto; copia della delibera di Consiglio Comunale con la quale si esprime il parere sull'intervento di che trattasi;*
- che con nota del 29/07/2013 prot. n. 0015676, acquisita al protocollo comunale n. 17999, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VI, in copia allegato alla presente sotto la lettera "B" ha convocato, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, la prima seduta della conferenza di servizi per il giorno 12.09.2013, per l'esame del progetto di variante del Metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24'') DP 70 bar di che trattasi da realizzarsi sul territorio del Comune di Cepagatti;
- che il comma 2 e seguenti dell'art. Art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001 testualmente recita: *"2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto,*



l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata. 5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate. 6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6;

Tutto ciò premesso:


IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto:

- di dover deliberare in relazione al progetto di variante del Metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24") DP 70 bar da realizzarsi sul territorio del Comune di Cepagatti, da parte della Ditta Snam Rete Gas, oggetto della conferenza di servizi indetta dal Dirigente del Dipartimento dell'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma per il giorno 12.09.2013, presso gli uffici del medesimo Ministero;
- di dover deliberare in merito all'individuazione del rappresentante del comune di Cepagatti, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Comunale in relazione al progetto di che trattasi, così come richiesto dal Dirigente del dipartimento dell'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico con nota di convocazione della conferenza di servizi.

Attesa:

la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 e 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.°267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali nonché ai sensi del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.



Visti:

- gli artt.42 e 49 del D.L.G. 267/2000;
- gli artt. 1 e 11 della L.241/90;
- l'art. 52 – quinquies del D.P.R. 327/2001;
- * lo Statuto Comunale vigente;
- * il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- * Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25.05.2000 e sue modifiche ed integrazioni;
- * Visto il Decreto Sindacale n° 35 in data 29.06.2013, prot. n° 15752, con il quale l'Arch. Chiavaroli Francesco è stato nominato Responsabile del Servizio n.°04, di cui al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 100/2000 e s.m.i.

Acquisito in via preliminare il parere favorevole del Responsabile del Servizio 4° Assetto ed uso del territorio, apposto sulla proposta inerente la presente deliberazione;

Uditi gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione e trascrizione agli atti;

Il Consigliere Santucciono presenta un emendamento a nome del suo gruppo (Santucciono, Petaccia, Paolini, Ciuffi e Di Domizio) che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Il consigliere Sborgia chiede la sospensione della seduta per breve periodo.

Il Presidente dispone la votazione per la suddetta sospensione della seduta per 15 minuti: esito favorevole all'unanimità, quindi la seduta viene sospesa alle ore 12,40.

La seduta riprende alle ore 13,20. Il Segretario comunale procede al nuovo appello come segue: presenti n. 14, assenti n. 3 (Di Girolamo, Verzulli e Palazzo);

Il consigliere Sborgia rende dichiarazione di voto come segue: "Mi sembra che dopo l'intervento dell'ingegnere gran parte del contenuto dell'emendamento è stato chiarito ampiamente, quindi ritenuto che la delibera che andiamo ad approvare oggi è una delibera in cui il nostro Dirigente che parteciperà alla Conferenza dei Servizi a Roma si faccia portavoce delle istanze dei soggetti portatori di interessi che sono i privati cittadini ma anche altri soggetti. Io ritengo che il voto oltre che essere un voto contrario in quanto la delibera è onnicomprensiva di tutte le situazioni che poi sarà oggetto della Conferenza dei Servizi che sarà una Conferenza dei servizi che avrà poi altri momenti di confronto e di chiarimento con il metanodotto. Certamente noi, a me sembra che la volontà del Consiglio Comunale è quella di far sì che tutte le istanze possano essere accolte, anche quelle di ottimizzazione e quindi in quella veste noi siamo veramente per portare avanti questo discorso";

Rientra in aula il consigliere Palazzo: presenti n. 15, assenti n. 2 (Di Girolamo e Verzulli);

Il consigliere Di Domizio rende la seguente dichiarazione di voto: "..... Sono contrario primo perché deve essere previsto, non contrario, favorevole a meno che si preveda quello che come sento dire dalla d.ssa, di un progetto che non è modificabile a priori sul lato di esproprio, a vedere se si tratta già se si tratta di un progetto definitivo, esecutivo invece se si tratta solo di un preliminare e quindi può essere girato su aree demaniali, oppure su aree già compromesse da altre cose, prima domanda. Secondo, la bonifica, come diceva il Sindaco della vecchia rete, quindi va bene. Io voglio solo specificare che non è che approvo l'emendamento semplicemente perché.... Semplicemente perché non lo ritengo un operato che va per mettere in sicurezza i cittadini ma è di interesse economico";



Si procede alla votazione dell'emendamento come segue: presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli 5 (Santuccione, Petaccia, Ciuffi, Paolini e Di Domizio) e contrari n. 10.

Emendamento non accolto.

Si procede quindi alla votazione della deliberazione:


il consigliere Santuccione rende la seguente dichiarazione di voto a nome del suo gruppo: "Noi pur condividendo la realizzazione del gasdotto sul nostro territorio e ritenendo un attimo per alcuni punti di vista la necessità, siamo spiacenti ma votiamo contrario perché riteniamo che non vengono sufficientemente tutelati tutti i diritti del Comune e dei cittadini interessati".

Il consigliere Sborgia rende la seguente dichiarazione di voto: "Voto favorevole in quanto nasce dal fatto che tutte le autorizzazioni avvengono attraverso il Ministero dell'Industria e soprattutto in considerazione del problema della sicurezza od incolumità dei cittadini, in quanto il Sindaco e il Consiglio Comunale nella sua interezza sono i maggiori responsabili dell'ambito comunale".

Presenti e votanti: n. 15,
assenti n. 2 (Di Girolamo e Verzulli),
con votazione espressa in forma palese, con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 (Santuccione, Petaccia, Ciuffi, Paolini e Di Domizio), esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire, ai sensi della legge 241/90, testo in vigore, per il procedimento di che trattasi, che l'Arch. Francesco Chiavaroli, in qualità di Responsabile del Servizio n.° 4 di questo Comune è incaricato di partecipare a tutte le sedute della Conferenza di Servizi ed esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Comunale di Cepagatti, tenuto conto di quanto in appresso stabilito;
- 3) Di stabilire che il Comune di Cepagatti, per quanto di propria competenza è favorevole alla realizzazione delle opere inerenti la variante al metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24'') DP 70 bar, in quanto come asserito nella documentazione progettuale prodotta dalla medesima ditta, detto intervento si rende necessario e non più rinviabile ai fini della messa in sicurezza delle persone e dei fabbricati, posti nelle immediate vicinanze della condotta del metanodotto già attualmente esistente, infatti il progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto di condotta ad una distanza maggiore rispetto alle costruzioni esistenti, in modo da garantire i limiti minimi di rispetto all'intero abitato di C.da Cantò;
- 4) Di stabilire che il parere definitivo del Comune di Cepagatti sarà espresso dal Responsabile del Servizio 4° di questo Comune: Arch. Chiavaroli Francesco in Conferenza di Servizi tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - * che siano stati ottenuti tutti i pareri, nulla osta autorizzazioni da parte degli altri enti interessati al procedimento;
 - * che sia verificata in CdS la necessità di espletare per l'opera di che trattasi le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) trattandosi di opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Cepagatti;
 - * che sia verificata in CdS la necessità di espletare per l'opera di che trattasi le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);



- * che la ditta Snam Rete Gas, a propria cura e spese proceda alla rimozione della vecchia tubazione oggetto di sostituzione;
 - * che la ditta Snam Rete Gas, a propria cura e spesa, proceda alla cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nonché presso tutti gli altri uffici dell' Agenzia del Territorio delle servitù create a carico degli immobili attraversati e/o interessati dalla vecchia condotta del gas da sostituire;
 - * che la ditta Snam Rete Gas, prima dell' inmissione in possesso sugli immobili interessati dalla nuova tubatura del gas, proceda alla completa definizione delle procedure amministrative necessarie per la costituzione delle nuove servitù e proceda alla liquidazione a saldo di quanto dovuto a favore dei proprietari degli immobili interessati;
 - * che la ditta Snam Rete Gas si impegni a fornire gratuitamente agli edifici pubblici di proprietà comunale ed in particolare ai plessi scolastici comunali, il metano necessario;
 - * che la ditta Snam Rete Gas, provveda alla realizzazione di una idonea protezione della nuova tubazione del gas, in particolare in prossimità dell' attraversamento di terreni edificabili ai sensi del vigente P.R.G., in modo da ottenere la riduzione della delle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente;
 - * che durante l' esecuzione dei lavori sia prestata attenzione ai sottoservizi esistenti, in particolare per quanto attiene quelli posti sotto spazi pubblici e strade pubbliche, sia preventivamente ottenuto il nulla-osta dell' ufficio Patrimonio del Comune di Cepagatti;
- 5) Di dare atto, ai sensi del comma 2 e seguenti dell' art. Art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, che l' opera inerente la variante al metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24'') DP 70 bar risulta essere in contrasto sia con il Piano Regolatore Generale vigente (1° variante) sia con il Piano Regolatore Generale attualmente adottato (2° variante);
- 6) Di stabilire che venga data la massima pubblicità alla presente deliberazione anche allo scopo di dare modo ai proprietari degli immobili interessati dall' intervento, così come risultante dal Piano Particolare d' Esproprio, di tutelare i propri interessi;
- 7) Di dare ampio mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio n.° 4 per la definizione della procedura di che trattasi, per l' adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali nonché per la completa attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, attesa l' urgenza della presente deliberazione, con votazione espressa in forma palese, presenti e votanti n.° 15.

Con n.° 10 voti favorevoli, n.° 05 contrari (Santucci, Petaccia, Ciuffi, Paolini e Di Domizio), esito proclamato dal Presidente, né dichiara l' immediata eseguibilità ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



ETERODIMISMO

CONFERENZA DI PRESIDENTI

ALLA PRESIDENTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL M. C. P. 2013
MONTI-PER OGGETTO


ROLI' ZIMBIORI - URBINATE DI 650 (25%) SUC. - R. 2013/010/2013
DETERMINAZIONE "RACCOMANDA" ELETTI DI 650 (25%) D. P. 70 - 3000
- E' COME DI ESTIMAZIONE DITTO SUVA-R. 2013-010/2013

CONSIGLIO ETILE - COMITATO DI EUTRACCHI
CON RILEVATO QUASI-TUTTA L'ATTIVITA' PER IL 2013
IS-SUCCEL) A TITOLO DI RISTORO AMBIENTALE
CONSIGLIO ETILE - NOTORICITA' - DISAGI ETILE
DETERMINAZIONE ALLA POTESTAZIONE - S. A. C. COME
DOTTI ALLA COSTITUZIONE DEL M. C. P. 2013/010/2013
(TASSE DI RISPONSO - S. A. C. P. 2013/010/2013)

CONSIGLIO ETILE - S. A. C. P. 2013/010/2013
CONSIGLIO ETILE - S. A. C. P. 2013/010/2013
CONSIGLIO ETILE - S. A. C. P. 2013/010/2013
CONSIGLIO ETILE - S. A. C. P. 2013/010/2013

S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013
S. A. C. P. 2013/010/2013

Preside
M. C. P. 2013/010/2013
M. C. P. 2013/010/2013



CITTA' DI CEPAGATTI

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale
Servizio 4°: Urbanistica, Assetto ed Uso del Territorio

OGGETTO: Realizzazione della variante DN 650 (23'') sul metanodotto denominato Ravenna - Chieti DN 650 (26'') - DP 70 Bar, nel Comune di Cepagatti (PE). Ditta Snam Rete Gas SpA.

PROVVEDIMENTI

Firma del minuterante [Firma]

Firma del Politico proponente [Firma]

Parere sulla regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/00) favorevole
 non favorevole
 non dovuto*
(Art. 49 D.lgs 267/00) RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA (Art. 49 D.lgs 267/00) [Firma]

Firma del Responsabile dell' Area proponente _____

Parere sulla regolarità contabile favorevole
 non favorevole
 non dovuto*
Firma del Responsabile dell' Area finanziaria [Firma]

Conformità (Art. 97, 2° c. D.L.vo 267/2000) favorevole
se richiesto non favorevole
Firma del Segretario comunale _____

SEDUTA DEL 04.09.2013 ore 10,50 N. Delibera 55

		P	A
1	RAPATTONI Sirena	X	
2	SBORGIA Camillo	X	
3	DI MEO Domenico	X	
4	PALOZZO Annalisa	X	
5	MILI Maria Michelina	X	
6	SANTAVENERE Tiziano	X	
7	MARSILII Federica	X	
8	CIUFFI Dante Luca	X	
9	TATILLI Gianni	X	
10	DI GIROLAMO Manucla		X
11	VERZULLI Leandro	X	
12	RAPATTONI Giuliana	X	
13	SANTUCCIONE Carlo	X	
14	PETACCIA Maria	X	
15	DI DOMIZIO Paolo	X	
16	CIUFFI Monica	X	
17	PAOLINI Antonella	X	
Totali		16	01

Votazione palese Votazione segreta scrutatori _____
Votanti Fav. ___ Ast. ___ () Contr. ___ ()
 Unanimità
I.E. () SI con voti fav. ___ ast. ___ () contr. ___ ()
() NO
 Unanimità

Il Presidente [Firma]
*Motivazione della delibera del Responsabile dell'area proponente

Il Segretario Comunale [Firma]

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CIUFFI DANTE LUCA

IL SEGRETARIO
F.to Dott. NAPOLEONE GALILEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cepagatti dal giorno 06 SET. 2013 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Cepagatti, il 06 SET. 2013


IL SEGRETARIO
F.to Dott. NAPOLEONE GALILEA

CERTIFICATO DI CONFORMITA'


Copia conforme all'originale per uso amministrativo.


Cepagatti, il 06 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. NAPOLEONE GALILEA



OSSERVAZIONI	
metanodotto Ravenna Chieti DN 650 (24") DP 70 bar	
1	DI CARLANTONIO Sandro Prot. n. 20287 del 10.09.2013
2	CANTÒ Rinaldo Prot. n. 20292 del 10.09.2013
3	PETACCIA Dora Prot. n. 20346 del 10.09.2013
4	PALMARINI Doriana Prot. n. 20347 del 10.09.2013
5	VARI CITTADINI Prot. 20472 del 12.09.2013
6	
7	
8	





Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per la Sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
Divisione VI
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

(per il tramite del
Comune di Cepagatti)

Al Signor Sindaco Città di CEPAGATTI

Al Responsabile Servizio n. 4 Città di CEPAGATTI

Cepagatti, 10 settembre 2013

Oggetto: Realizzazione della variante DN 650(23") sul metanodotto denominato Ravenna-Chieti DN 650 (26") - DP 70 bar, nel Comune di Cepagatti (PE). Ditta SNAM Rete Gas Spa. OSSERVAZIONI


Il sottoscritto Di Carlantonio Sandro, nato a Pescara il 2 gennaio 1947, residente a Cepagatti Via Moncocitto 2, con riferimento a quanto in oggetto, premesso:

di essere proprietario di un compendio immobiliare in Cepagatti Via Moncocitto, costituito da terreno con sovrastanti fabbricati ad uso residenziale e produttivo agricolo il tutto riportato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 21 particelle 1050, 1040, 980, 965, 985, 964, 160;

che a seguito di presa visione del progetto di cui all'oggetto ha accertato che la detta variante del metanodotto interesserebbe la proprietà del sottoscritto attraversandola e ancor peggio posizionandosi tra due fabbricati di utilizzo corrente proprio sulla corte esclusiva che oggi costituisce il giardino attrezzato al servizio degli stessi;

che lo spirito di detta variante risiede nella messa in sicurezza di altra zona del territorio comunale poiché densamente abitata;

che la posizione scelta per l'attraversamento sulla proprietà del sottoscritto, l'edificabilità della stessa area oltre che per quanto potenzialmente realizzabile ed in modo particolare la realizzazione di fabbricati per la trasformazione di prodotti agricoli e coltivazione di piante in serra (esistente) che permette l'occupazione di diverse unità lavorative e quindi l'assemblamento degli stessi porrebbe lo stesso problema di sicurezza che oggi si vuol risolvere in altra zona;



che sull'area interessata il sottoscritto ha presentato osservazione anche alla delibera di adozione della variante al Piano Regolatore Generale, in attesa di istruttoria;

che lo stesso accesso all'area in oggetto con grossi mezzi meccanici ai fini dello sbancamento del terreno, dello scavo a sezione obbligata per la posa in opera della condotta, andrebbe a rovinare la sistemazione esterna, peraltro di notevole pregio e porterebbe alla corresponsione di un'indennità consistente difficilmente giustificabile poiché accollata alla collettività;

tanto premesso


si chiede, con la presente, di prendere in esame e di valutare la soluzione alternativa proposta nell'elaborato grafico allegato alla presente che oltre ad eliminare le problematiche sopra esposte permetterebbe di eseguire i lavori con maggior comodità, essendo, la nuova ubicazione, proposta adiacente e parallelamente al tratto stradale denominato vicinale petaccia.

Al Sig. Sindaco ed al Responsabile del Servizio n. 4 si chiede cortesemente ed espressamente di farsi parte diligente nel chiedere e far acquisire la presente osservazione alla Conferenza dei servizi che si terrà il giorno 12/09/2013.

Certo di un positivo riscontro in ordine alla presente, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Luca Di Carlo






Comune: CEPAGATTI
Foglio: 21

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

6-Set-2013 11:50
Prot. n. T98079/2013

SOVRAPPOSIZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DEL METANODOTTO CON ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO scala di rappresentazione 1:2000



COMUNE DI CEPAGATTI
UFFICIO COMUNALE
Deposizione in data 10 SET. 2013

L'incaricato
[Signature] 1144



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per la Sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
Divisione VI
Via Molise, 2 - 00187 ROMA *(per il tramite del Comune di Cepagatti)*

Al Signor Sindaco Città di CEPAGATTI

Al Responsabile Servizio n. 4 Città di CEPAGATTI

Cepagatti, 10 settembre 2013

Oggetto: Realizzazione della variante DN 650(23") sul metanodotto denominato Ravenna-Chieti DN 650 (26") - DP 70 bar, nel Comune di Cepagatti (PE). Ditta SNAM Rete Gas Spa. OSSERVAZIONI



Il sottoscritto Cantò Rinaldo, nato a Cepagatti il 30/07/1964, residente a Pescara Via Sabucchi I, con riferimento a quanto in oggetto, premesso:

di essere proprietario di un compendio immobiliare in Cepagatti Via Moncocitto, costituito da terreno con sovrastanti fabbricati ad uso residenziale oltre che ad uso accessorio il tutto riportato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 21 particelle 1299, 1198, 1200, 1300, 1041, 1179;

che a seguito di presa visione del progetto di cui all'oggetto ha accertato che la detta variante del metanodotto interesserebbe la proprietà del sottoscritto attraversandola e ancor peggio posizionandosi tra due fabbricati di utilizzo corrente proprio sulla corte esclusiva che oggi costituisce il giardino attrezzato al servizio degli stessi;

che lo spirito di detta variante risiede nella messa in sicurezza di altra zona del territorio comunale poiché densamente abitata;

che la posizione scelta per l'attraversamento sulla proprietà del sottoscritto, l'edificabilità della stessa area oltre che per quanto potenzialmente realizzabile ed in modo particolare la realizzazione di fabbricati per la trasformazione di prodotti agricoli che permetterebbe l'occupazione di diverse unità lavorative e quindi l'assembramento degli stessi porrebbe lo stesso problema di sicurezza che oggi si vuol risolvere in altra zona;





che lo stesso accesso all'area in oggetto con grossi mezzi meccanici ai fini dello sbancamento del terreno, dello scavo a sezione obbligata per la posa in opera della condotta, andrebbe a rovinare la sistemazione esterna, peraltro di notevole pregio e porterebbe alla corresponsione di un'indennità consistente difficilmente giustificabile poiché accollata alla collettività;



tanto premesso

si chiede, con la presente, di prendere in esame e di valutare la soluzione alternativa proposta nell'elaborato grafico allegato alla presente che oltre ad eliminare le problematiche sopra esposte permetterebbe di eseguire i lavori con maggior comodità, essendo, la nuova ubicazione, proposta adiacente e parallelamente al tratto stradale denominato vicinale petaccia.


Al Sig. Sindaco ed al Responsabile del Servizio n. 4 si chiede cortesemente ed espressamente di farsi parte diligente nel chiedere e far acquisire la presente osservazione alla Conferenza dei servizi che si terrà il giorno 12/09/2013.

Certo di un positivo riscontro in ordine alla presente, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.





SOVRAPPOSIZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DEL METANODOTTO CON ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO scala di rappresentazione 1:2000



COMUNE DI CEPAGATTI
UFF. PROTOCOLLO

Depositato in questo ufficio
in data 10 SET. 2013

L'Incaricato


[Firma] 10/9/13

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI CEPAGATTI

Ufficio Urbanistica

OGGETTO:- Osservazione inerente la realizzazione linea metanodotto Ravenna-Chieti, DN 650 (24") DP 70 bar , variante Comune di Cepagatti. Conferenza dei servizi del 12.09.2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La sottoscritta Petaccia Dora nata a Cepagatti il 02.08.1943, residente a Cepagatti via Santuccione n.16, proprietaria del terreno riportato in catasto al foglio di mappa



mappe n.21 particella 134;

Premessa:

Il Comune con lettera datata 30/08/2013 protocollo 19696 mi comunicava la variante al metanodotto Ravenna-Chieti, la possibilità di prendere visione della documentazione e proporre proposte o comunicazioni in forma scritta che saranno inoltrati al Ministero della Sviluppo Economico per il tramite della conferenza dei servizi;

- Il Consiglio Comunale con delibera n.55 del 04/09/2013 ha approvato la realizzazione linea metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24") DP 70 bar;

con la presente


CHIEDE



La rettifica della linea di metano da realizzare posizionandolo a confine tra la mia particella e la particella n.834 come da planimetria allegata, per avere la possibilità di costruirvi un fabbricato in quanto lungo la strada comunale esistono tutte le opere di urbanizzazione. Si chiede infine la protezione della tubazione da realizzare per tutto il percorso della linea sulla mia proprietà.

Cepagatti;li 09.09.2013

FIRMA

Petaccia Dora





agenzia entrate
 Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio
 Servizi Catastali


Visura per immobile
 Situazione degli atti informatizzati al 09/09/2013

Data: 09/09/2013 - Ora: 16.17.12 Fine
 Visura n.: T190914 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di CEPAGATTI (Codice: C474)									
Catasto Terreni		Provincia di PESCARA									
		Foglio: 21 Particella: 134									
Immobile											
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito			
						ha are ca		Dominicale	Agrario		
1	21	134			SEM IRR ARB 2	17 10		Euro 14,13 L. 27.360	Euro 11,48 L. 23.230	Tabella di variazione del 31/05/1990 n. 107.1/1990 in atti del 11/06/2001 (protocollo n. 110361) MOD 26 N 207/90	
Nettizia		Partito									
INTESTATO											
N.	DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE				DIRITTI E ONERI REALI			
	RETACCIA Dora neta a CEPAGATTI il 02/08/1943			PTCDRG43M42C4750*				(1) Esentata per l. 06/01/90			
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 26/12/2006 n. 4271_1/2007 in atti dal 02/07/2007 (protocollo n. FE0185072) Registrazione: US. Sede: PESCARA									
		Volume: 38 n. 89 del 13/06/2007 SUCCESSIONE IN MORTE - SANTUCCIONE MARIA									

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90
 Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafo Tributaria



COMUNE DI CEPAGATTI
UFF. PROTOCOLLO
Depositato in questo ufficio
in data 10 SET 2013

L'Incaricato *صبر 1016*

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI CEPAGATTI



Ufficio Urbanistica *Ofu*

OGGETTO:- Osservazione inerente la realizzazione linea metanodotto Ravenna-Chieti, DN 650 (24") DP 70 bar , variante Comune di Cepagatti. Conferenza dei servizi del 12.09.2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La sottoscritta Palmarini Doriana nata a Rosciano il 18.09.1950, residente a Cepagatti via Mongocchitto n.2^o, proprietaria dei terreni riportati in catasto al foglio di mappa n.16 particelle 104-105-319-318-316;

Premessa:

- Il Comune con lettera datata 30/08/2013 protocollo 19696 mi comunicava la variante al metanodotto Ravenna-Chieti, la possibilità di prendere visione della documentazione e proporre proposte o comunicazioni in forma scritta che saranno inoltrati al Ministero della Sviluppo Economico per il tramite della conferenza dei servizi;
 - Il Consiglio Comunale con delibera n.55 del 04/09/2013 ha approvato la realizzazione linea metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24") DP 70 bar;
 - In data 29/09/2012 con delibera n. 54 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in variante al P.R.G. sui terreni sopra descritti di mia proprietà; con la presente
- Comunica**
- Che i terreni sono edificabili e non più agricoli;
 - Che è previsto nell'elaborato n. 06 allegato alla delibera n. 54, un allargamento della strada comunale verso la linea di metano da realizzare con relativi accessi carrabili come da planimetria allegata.



Si chiede infine la protezione della tubazione da realizzare per tutto il percorso della linea sulla mia proprietà e quant'altro riportato nel deliberativo della delibera del Consiglio Comunale n. del 04/09/2013.


Distinti saluti.



Cepagatti,li 09.09.2013


FIRMA

Polmarini Doriana



Si allega la planimetria catastale 1:2000 e piano volumetrico 1:500








Planovolumetrico
rapp. 1.500





0097050020

Cepagatti (Pe), 11.09.2013

Anticipata Via fax n. 085.974100
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

Spettabile
Comune di Cepagatti
In persona del Sindaco p. t.
Via R. D'Ortenzio
65012 Cepagatti (Pe)

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI
convocata per il 12 settembre 2013 presso il Ministero dello Sviluppo
Economico -Dipartimento per l'energia.
Variante del metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (26")-DP 70 bar
nel Comune di Cepagatti.

I sottoscritti firmatari della presente, residenti nel Comune di Cepagatti- località S.Agata e in prossimità della cabina di gas metano, sita in Via Casanova, Cepagatti (PE), osservano quanto segue.


- Nel territorio del Comune di Cepagatti (Pe) -località Sant'Agata e, precisamente, alla Via Casanova sul terreno riportato in catasto al foglio 21 particella 751, è presente da numerosi anni una cabina del gas metano, proprio al centro del nucleo abitato .
- Tale manufatto, posto su un terreno attualmente qualificato dal PRG del Comune di Cepagatti come edificabile e, pertanto, in continua espansione, dista solo pochi metri da un centro ricreativo frequentato da ragazzi ed anziani, nonché da numerose abitazioni.
- Il Comune di Cepagatti ha addirittura approvato un progetto per la realizzazione di un oratorio per la parrocchia di Sant'Agata, proprio di fronte l'area attualmente occupata dalla cabina di metano.
- Quest'ultima, quindi, viola la normativa prevista dalla legge in tema di distanze per gli impianti pericolosi nonché, data la vetustà dell'impianto, quella in tema di sicurezza.
- Da ultimo, in occasione dell'imminente realizzazione della nuova rete del metanodotto nel Comune di Cepagatti (progetto di variante Ravenna-Chieti DN 650 (26")-DP 70 bar) è quanto mai necessario e rispondente all'interesse pubblico, per le ragioni anzi evidenziate, provvedere allo spostamento della suddetta cabina.
- In definitiva, la stessa è fonte di gravi pericoli per la salute e l'incolumità delle persone.

Per tutte queste ragioni,
i sottoscritti firmatari

CHIEDONO

che la variante di cui in oggetto contempra l'immediato spostamento della cabina del gas metano sita in Cepagatti (Pe), Via Casanova.
Con osservanza.

I firmatari



Page: 1/4

To: 085974100

08597699202

11-SET-2013 22:25 From: STUDIO LEGALE P&V



Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia

D.G.S.A.I.E- Div. VI - Via Molise 2 - 00187 Roma

CONFERENZA DEI SERVIZI - 12 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: D.P.R. 8.06. 2001 n. 327 - Autorizzazione alla costruzione del metanodotto "Ravenna Chieti" DN650 (24") - Variante in Comune di Cepagatti (PE)

Amministrazione di appartenenza MISF - COMUNICAZIONI

Parere: FAVOROSO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza:

ALL'AVVIO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO IN OGGETTO, CON LE RELATIVE PRECAUZIONI DI TUTELA DI EVENTUALI INTERFERENZE CON IMPIANTI DI TLC, COME PRESCRITTO DALLI ART. 95 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI DEL 2003

Firma

Handwritten signature and official circular stamp of the Ministry of Economic Development, Department for Energy, Division VI, Via Molise 2, 00187 Roma.

ALLEGATO come parte integrante dell' deliberazione n. 954 del 20.01.2013

Il Presidente della Giunta Regionale
G. P. ...



GIUNTA REGIONALE

Allegato n. 3

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Donatella Veluscek

Donatella Veluscek

L'Estensore

Arch. Donatella Veluscek

Donatella Veluscek

DETERMINAZIONE N. DA 20/24 DEL 27.09.2013

DIREZIONE "AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE PROGRAMMAZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA"

SERVIZIO "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE"

UFFICIO "PIANI COMPLESSI E SPERIMENTALI - AREE URBANE"

Metanodotto Ravenna - Chieti DN650 (26") DP 70 bar - Variante in Comune di Copagatti - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo subordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08.06.01 n.327 art.52 quinquies.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con nota n.20475 del 05.12.2007 (acquisita agli atti in data 07.01.2008) il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'energia e le risorse immaterie U.N.M.I.G. (Ufficio F4) di Roma ha richiesto a questo Servizio, l'accertamento di conformità urbanistica previsto dalla normativa specificata in oggetto;
- con nota n. COS/INPIU/622/DLB del 10.09.2009 la Società SNAM Rete Gas S.p.A. , a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio inoltrata con nota dello scrivente Servizio n. 6564/08 dell'11.03.2008, ha inviato la seguente documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria della pratica in argomento:
 - Planimetria in scala 1:3000 relativa alla "Variante Generale al vigente P.R.G.";
 - Copia delle Norme Tecniche di Attuazione del sopraccitato P.R.G.;
 - Tracciato elettrodotto su Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I. - P.S.D.A.);
 - Tracciato elettrodotto su elaborato relativo al "Vincolo Idrogeologico";
 - Tracciato elettrodotto su stralcio Piano Regionale Paesistico.

VISTE:

- la nota Prot. n. 0000964 del 15.01.2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione VI di Roma ha avviato il procedimento ai sensi della legge in oggetto invitando le Amministrazioni, Enti e Società interessate, tra cui questo Servizio regionale, ad esaminare la nuova documentazione progettuale con i relativi elaborati dell'opera specificata in oggetto;
- la nota Prot. n. 0013676 del 29.07.2013 con la quale il sopraccitato Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 12 settembre 2013;

ESAMINATI i seguenti elaborati tecnici inviati con la nota citata in premessa:

- Relazione tecnica;
- Dichiarazione ai sensi dell'art.31 del D.lgs 164/2000;
- Schema rete;
- Planimetria in scala 1:10.000 con P.R.G. e V.P.E.;



PRESO ATTO, altresì, che:

- l'intervento proposto risulta di pubblica utilità nonché indispensabile alla collettività in quanto opera di urbanizzazione primaria;
- come sopra evidenziato tale opera consiste nella realizzazione di un tratto di metanodotto in variante a quello esistente;
- l'intervento previsto dal progetto in esame consiste prevalentemente nella realizzazione di condotte interrate comportanti limitazioni alle trasformazioni urbanistiche dei suoli attraversati, nei limiti delle prescritte fasce di rispetto assoluto;

VISTI il Piano Regolatore Generale e le relative N.T.A. vigenti nel Comune di Cepagatti (Pe) così come definitivamente approvati dal Consiglio Comunale del medesimo Comune con Delibera n.42 del 31.1.2008 nonché la variante al medesimo Piano Regolatore Generale e relative N.T.A. adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2013;

VISTO l'art. 52 quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n.327 così come integrato dal d.lgs. 7.12.2004 n.330;

VISTA la L.R. 14.09.1999 n.77 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art.5, punto 1;

RITENUTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di Direzione Politica - art.4 della L.R. n.77/1999;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione regionale;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 08.06.01 n.327 nel testo in vigore:

- la compatibilità delle sole opere a rete, relative all'intervento in oggetto che attraversano aree agricole alle previsioni degli strumenti urbanistici, sia vigente che adottato, nel Comune di Cepagatti in Provincia di Pescara;
- la difformità urbanistica del tracciato del metanodotto in oggetto nei tratti che interferiscono con le aree urbanizzate con previsioni urbanistiche che potrebbero risultare contrastanti con la normativa di salvaguardia dei metanodotti.

Sono comunicate fatte salve le determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate all'opera e dagli Organismi preposti alla tutela dell'Ambiente.

DI INVIARE copia del presente provvedimento :

- al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione VI di Roma;
- alla Società SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Cepagatti (Pe);
- al Direttore Regionale dell'Arca "Affari della Presidenza";
- al Servizio "Politica energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SIMA" di questa Direzione.

Non si allegano al presente provvedimento gli elaborati tecnici relativi all'intervento di che trattasi in quanto pervenuti in unica copia.



- Planimetria catastale con Fascia di Vincolo Preordinato all'Esproprio e Aree Occupazione Lavori in scala 1:2000;
- Fascie tipo;
- Disegni tipologici di progetto;
- Piani particolari ed elenco aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e in occupazione temporanea.

VISTE le note n. 19658 del 30.08.2013 e n.20277 del 9.09.2013, acquisite rispettivamente al Prot. n.4397/AT/AAAGG del 10.09.2013 e Prot. n.4579/AT/AAAGG del 25.09.2013, dello scrivente Servizio, con le quali il Comune di Cepagatti (Pe), a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio inoltrata con nota Prot. n.3535/AT/AAAGG del 16.07.2013, ha inviato la seguente documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria della pratica in argomento:

- stralcio autenticato del Piano Regolatore Generale vigente approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale del sopraccitato Comune n.42 del 31.1.2008 con indicazione del tracciato del metanodotto da realizzare;
- stralcio autenticato della variante al Piano Regolatore Generale vigente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2013, con indicazione del tracciato del metanodotto da realizzare;
- copia delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale vigente;
- copia delle N.T.A. della variante al Piano Regolatore Generale adottata;
- copia della deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 04.09.2013.

RILEVATO che:

- da quanto risulta, sia dallo stralcio dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Cepagatti e sia da quello relativo alla variante adottata, inviati dal predetto Comune con la nota sopraccitata, la linea in variante da realizzare attraverso principalmente una zona "E - Agricola" e delle zone residenziali ubicate lungo la viabilità "B6 di Completamento" e "C di Espansione - Progetti Edilizi Unitari - P.E.U." nonché degli spazi destinati a "Parcheggi pubblici";

- per quanto sopra l'intervento di che trattasi, il quale ricade in parte in zone urbanizzate, non risulta previsto, sia dallo strumento urbanistico vigente sia dalla variante generale adottata nel sopraccitato Comune, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla destinazione d'uso e normativi;

VISTA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 04.09.2013 con la quale il Comune di Cepagatti:

- per quanto di propria competenza, è favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto in quanto necessarie e non più rinviabili ai fini della messa in sicurezza delle persone e dei fabbricati posti nelle immediate vicinanze della condotta esistente, in considerazione che l'intervento in oggetto prevede un tratto di condotta ad una distanza maggiore rispetto alle costruzioni esistenti;
- subordina il parere definitivo a determinate condizioni;
- prende atto che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art.52 quinquies D.P.R. 08.06.01 n.327, tali opere, in variante all'attuale tracciato del metanodotto in oggetto, risultano in contrasto sia con il Piano Regolatore Generale vigente (1^ variante) sia con il Piano Regolatore Generale attualmente adottato (2^ variante);

PRESO ATTO che da quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al progetto:

- l'intervento di che trattasi consiste nella variante al metanodotto esistente denominato "Ravenna - Chieti DN 650 (26") DP 70 bar (Tronco 16° Silvi-Chieti) nel territorio del Comune di Cepagatti in provincia di Pescara;
- tale variante si rende necessaria per continuare a soddisfare la richiesta di gas naturale dell'utenza civile e industriale che gravita nella parte orientale del Centro Italia;
- lo scopo dell'intervento in oggetto è quello di sostituire la condotta esistente DN 650 (26") spostandola al di fuori dell'abitato che, nel corso degli anni, è stata oggetto di una crescente urbanizzazione;



ALLEGATO come parte integrante alla del.
 994 IL SESE. 30/10/2013

(D. Wagner Cariani)
Wagner Cariani



Allegato n. 4

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
 Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
 Divisione VI

Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento per l'Energia
 Struttura: DG-SAIE
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0021346 - 30/10/2013 - USCITA

Regione Abruzzo
 c.a. dott.ssa Iris Flacco
 Dirigente Servizio Politica Energetica,
 Qualità dell'Aria, SINA
 Via Passolanciano, 75
 65124 PESCARA

Oggetto: Progetto per la realizzazione del metanodotto Ravenna-Chieti DN 650 (24"), DP 70 bar - Variante Cepagatti. Ditta Snam Rete Gas.


Osservazioni in merito alla richiesta di compensazioni ambientali ex art. 1, comma 5 della L. n. 239/2004, avanzata dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Regione Abruzzo.

Si fa riferimento alla nota trasmessa a mezzo mail in data 28 ottobre 2013, con la quale il dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA, della Regione Abruzzo chiede alla Snam Rete Gas S.p.A. di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1 comma 5 della Legge n. 239/2004, come già richiesto dal rappresentante del Comune di Cepagatti, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del procedimento di autorizzazione del metanodotto in oggetto.

A tale riguardo, si fa presente che la richiesta di misure compensative avanzate dal Comune di Cepagatti, giusto emendamento dei consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale, allegato al verbale della conferenza dei servizi del 12 settembre 2013 per costituirne parte integrante, è stata oggetto di discussione e valutazione nell'ambito dei lavori della Conferenza citata.

Infatti, a fronte della espressa richiesta di misure compensative avanzata dal Comune di Cepagatti nei confronti della società proponente, il Responsabile del procedimento ha chiarito che: «la cosiddetta legge Marzano n. 239/2004, prevede le compensazioni ambientali laddove ci siano opere che possano danneggiare il territorio irrimediabilmente e non si possano risolvere le problematiche con l'ausilio della tecnologia. Quindi Snam, costruendo metanodotti che notoriamente sono posizionati sotto terra, è obbligata a ripristinare il suolo alla *status quo ante* e

Via Molise, 2 - 00187 Roma
 tel. +39 06 47052805 - fax +39 06 4705 2860
 e-mail: conceita.cecere@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it






non può quindi accogliere la richiesta di compensazione ambientale, né in termini di finanziamenti né in costruzione di opere pubbliche alternative».

Con maggiore impegno esplicativo, può aggiungersi che, in merito ai confini applicativi delle misure compensative a fronte della realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non rivestono carattere necessario, di modo che l'autorizzazione di qualsiasi infrastruttura lineare energetica debba automaticamente essere assistita da misure compensative. Al contrario, esse devono essere considerate come eventuali e non meramente patrimoniali e possono essere applicate solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004, ossia quando gli indirizzi strategici nazionali prevedano una rilevante concentrazione di impianti ad elevato impatto su determinate aree, a detrimento del principio di equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche. In altri termini, le (eventuali) misure compensative temperano il disequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti, comportato dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, di modo che l'eccessiva concentrazione di infrastrutture energetiche (ad elevato impatto) sia attenuata da opportune misure compensative. Non è per certo sufficiente la semplice circostanza della realizzazione di una infrastruttura lineare energetica, perché si addivenga all'applicazione della misura compensativa, indipendentemente da ogni considerazione in merito alle caratteristiche dimensionali dell'impianto, al suo impatto sul territorio circostante ed all'oggettiva situazione complessiva di disequilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture.

Tanto premesso, come già rilevato durante i lavori della Conferenza del 12 settembre 2013, il metanodotto in progetto costituisce una mera variante del già esistente metanodotto Ravenna - Chieti, avente caratteristiche dimensionali tali da non giustificare alcuna valutazione d'impatto ambientale o verifica di mera assoggettabilità a V.I.A..

Pertanto, con tutta evidenza, non risultando essere presenti i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, lett. f) della Legge n. 239/2004, come meglio chiariti nel paragrafo che precede, né per le caratteristiche dimensionali dell'opera, né per la sua localizzazione nel territorio del Comune di Cepagatti, la richiesta di compensazioni ambientali non è motivata e quindi non è accoglibile.



Il Responsabile del Procedimento
(Laura Genovese)

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 13.01.2014, n. 12

L.R. 29 luglio 1998 n. 64 - art. 10 - Valutazione delle attività realizzate dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. nell'anno 2011 e quantificazione della relativa retribuzione di risultato.

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis*

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. **di prendere atto** che il gruppo di lavoro, costituito con DGR n. 525/2013, come risulta dall'allegato verbale (Allegato 4) ha valutato che il Direttore Generale dell'A.R.T.A., per l'anno 2011, abbia raggiunto i propri obiettivi nella misura del 85%;
2. **di fare propria** tale valutazione e di quantificare nella stessa misura percentuale, rispetto a quella massima prevista dalla L.R. n. 64/1998, l'indennità di risultato spettante al Direttore Generale dell'A.R.T.A.;
3. **di autorizzare**, di conseguenza, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente a porre in essere gli atti necessari alla liquidazione della suddetta indennità di risultato nella misura di € 24.976,57 lordi pari al 85% dell'importo massimo previsto dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64;
4. **di pubblicare**, per estratto, il presente atto sul BURAT e di comunicare gli esiti dello stesso al Direttore Generale dell'A.R.T.A.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.01.2014, n. 28

Reg. (CE) n. 875//2007 del 24/07/2007 - Concessione di aiuti in regime "de minimis" a favore degli Imprenditori ittici abruzzesi

che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ortona: condivisione e presa d'atto dell'Avviso indetto con Determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/07/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

VISTA la Legge Regionale 5/08/2004 n° 22, concernente "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (di seguito "BURA") n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l'articolo 3 - relativo alle attribuzioni della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura, di seguito, per brevità, denominata "Conferenza";

CONSIDERATO che nella seduta del 02/04/2013 la Conferenza aveva approvato, tra l'altro, la proposta di destinare risorse pubbliche regionali per attivare uno specifico intervento, in regime "de minimis" a favore delle Imprese di Pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nelle acque marittime del Compartimento Marittimo di Ortona, motivato da una grave moria di vongole;

DATO ATTO che con Determinazione DH32/77 del 20/12/2013, il Dirigente del Servizio Economia ittica, con le riserve dovute alla fase di perfezionamento dell'iter legislativo della variazione di bilancio allora in corso, ha approvato e pubblicato un Avviso pubblico finalizzato all'attuazione dell'aiuto;

RILEVATO che il suddetto iter normativo si è positivamente concluso, con la promulgazione e pubblicazione nel presente esercizio della Legge regionale, che dispone la provvista finanziaria per l'aiuto in questione;

RITENUTO di condividere e prendere atto dell'iniziativa sottesa alla Determinazione DH32/77 del 20/12/2013, e di dare mandato

al Dirigente del Servizio Economia Ittica di compiere tutti gli atti necessari a darle compiuta attuazione;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Economia Ittica attestano, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di condividere** e prendere atto dell'iniziativa sottesa alla Determinazione DH32/77 del 20/12/2013, e di dare mandato al Dirigente del Servizio Economia Ittica di compiere tutti gli atti necessari a darle compiuta attuazione;
2. **di pubblicare** il presente provvedimento, in forma integrale, sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca e sul BURAT.

Segue allegato

COPIA CONFORME



DETERMINAZIONE DH32/77

DEL 20/12/2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE - FORESTALE, CACCIA E PESCA - EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

UFFICIO ex POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI E CONTROLLO FONDI EUROPEI DELLA PESCA

OGGETTO: Reg. (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007 - Aiuto in regime "de minimis" a favore degli Imprenditori uffici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ortona - **approvazione Avviso pubblico urgente.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto ➤ il Decreto Legislativo 9/1/2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", che all'art. 4 definisce la figura dell'Imprenditore Ittico;

Visto ➤ il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/07/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Vista ➤ la Legge Regionale 5/08/2004 n° 22, concernente "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (di seguito "BURA") n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l'articolo 3 - relativo alle attribuzioni della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura, di seguito, per brevità, denominata "Conferenza";

Considerato ➤ che nella seduta del 02/04/2013 la Conferenza ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinare risorse pubbliche regionali, in ragione di euro 160.000,00, per attivare uno specifico intervento in regime "de minimis" a favore delle Imprese di Pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nelle acque marittime del Compartimento Marittimo di Ortona, motivato da una grave moria di vongole, certificata dal CIRSPA con relazione trasmessa con nota del Presidente del Co.Ge.Vo. Freatano del 26/03/2013 ed acquisita agli atti del Servizio Economia Ittica in data 2/4/2013 prot. RA87135;

Visto ➤ il verbale, unito in stralcio alla presente deliberazione come allegato a), del quale si evince il parere come sopra reso dalla Conferenza;

Dato atto ➤ che con nota RA76596 del 19/03/2013 il Dirigente del Servizio Economia Ittica ha chiesto, al Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale della

L'Esclusore
Dot. Fernando D'Anselmo

Il Responsabile dell'Ufficio
Dot. Fernando D'Anselmo

Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito "DG-Pesca") l'autorizzazione ad erogare, in regime de minimis, la somma di euro 160.000,00 alle Imprese di cui sopra denominato, per brevità, "Aiuto de minimis 2013 - Co. Ge. Vo. Trentano";

➤ che con nota n. 8538 del 18/04/2013 il Direttore Generale della DG-Pesca ha comunicato il proprio assenso, autorizzando il predetto intervento sino alla concorrenza di euro 160.000,00;

➤ che il Consiglio regionale, nella seduta del 17/12/2013, ha approvato una variazione al Bilancio corrente che destina la somma di Euro 160.000,00 all'Aiuto in questione, prevedendone l'allocazione sul capitolo di spesa 142330 - UPB 07.02.013, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia litica - fondi regionali - r. 5/8/2004 n. 22";

➤ che la predetta Legge regionale è in corso di promulgazione e pubblicazione;

➤ dell'urgenza del provvedere, al fine di evitare che le risorse in questione, ove non impegnate nell'esercizio, vadano in economia;

➤ il Componente la Giunta preposto alla Pesca, e convenuta l'apertura di un apposito Avviso pubblico finalizzato all'Aiuto, con riserva di presa d'atto della Giunta regionale e di proposizione dell'intera fase amministrativo-contabile all'avvenuta pubblicazione della predetta Variazione di Bilancio;

➤ per quanto sopra di approvare l'Avviso pubblico unito come allegato b) alla presente Deliberazione, disponendone la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca;

➤ la Lr. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare l'Avviso pubblico recante "Aiuto de minimis 2013 alle Imprese di Pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona", unito alla presente Determinazione come Allegato b) per costituire parte integrante e sostanziale;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca;
- 3) di porre l'intera fase amministrativo-contabile all'avvenuta pubblicazione della predetta Variazione di Bilancio;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento alla presa d'atto della Giunta regionale.

Allegati:

- Allegato a) - Verbale stralcio della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 2/04/2013;
- Allegato b) - Avviso pubblico recante "Aiuto de minimis 2013 alle Imprese di Pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona".

Il Dirigente del Servizio
Dot. Antonio DI PAOLO

Allegato a) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013..

Direzione Politiche Agricole Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

ECONOMIA ITTICA
ex UFFICIO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI E CONTROLLO FONDI EUROPEI PESCA

Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura

(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)

- SEDUTA DEL 2 APRILE 2013 -

II riunione/2013

-VERBALE STRALCIO-

Il giorno 2 Aprile 2013, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni ex aula "GRISI", della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano), con inizio alle ore 10.30, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito, per brevità, denominata "Conferenza") convocata dal Componente la Giunta con nota n. 238/Segr. del 22 Marzo 2013.

La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione.

Svolge le funzioni di Presidente il Componente la Giunta Regionale rag. Mauro FEBBO.

Svolge le funzioni di Segretario e di verbalizzante il dott. Fernando D'ANSELMO, responsabile dell'ex Ufficio Politiche Ittiche Nazionali e Regionali e Controllo Fondi Europei della Pesca.

Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la "X":

	ENTE/ASSOCIAZIONE	TITOLARE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE	SUPPLENTE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE
1	Provincia di Chieti	Daniele D'AMARIO	=	Andrea LAUDADIO	=
2	Provincia di Teramo	Valter CATARRA	=	Ezio VANNUCCI	=
3	Provincia di Pescara	Luigi D'INTINO	=	Antonio SILVERI	X
4	Comune di Ortona	Giulio NAPOLEONE	=	Annalisa SCHIAZZA	=
5	Comune di Pescara	Vincenzo SERRAIOCCO	=	Marco MAMBELLA	=
6	Comune di Vasto	Francesco SALVATORELLI	=	Luca MASTRANGELO	=
7	Comune di Giulianova	Alfonso VELLA	=	Emidio ANDRENACCI	=
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Francesco SCORDELLA	=	Lucio DI GIOVANNI	=
9	C.C.I.A.A. di Chieti	Franco RICCI	=	Michele CARBONE	=
10	C.C.I.A.A. di Teramo	Vincenzo STAFFILANO	X	Marco VAGNONI	=
11	Capitan. di Porto di PE	Daniele DI FONZO	=	Antonio TERRONE	X
12	Capitan. di Porto di Ortona (CH)	Fabrizio GIOVANNONE	=	Torturo CLARISSA	X
13	Lega Coop. (Lega Pesca)	Carlo SALVATORE	=	Giuseppe RANALLI	=

Pagina 1 di 4

Dr. Fernando D'ANSELMO

Allegato a) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013..

14	UNCI - Pesca	Claudio LATTANZIO	=	Giuseppe SICHETTI	=
15	Federcoopescpa	Paola D'ANGELO	X	Luigi UCCI	=
16	Federpesca	Walter SQUEO	X	Nicolino NATARELLI	=
17	Agci -Agrital Pesca	Bruno LAUDUCCI	=	Bruno CINALLI	=
18	CISL Abruzzo	Alessandro COLLEVECCHIO	=	Salvatorino PUGLIA	=
19	UIL Abruzzo	Flaviano DI GIOSAFAT	=	Amelia PAGLIARO	=
20	UGL Abruzzo	Damiano LA CIVITA	=	Daniela SALONE	=
21	CGIL Abruzzo	Patrik GUOBADIA	=	Corrado PERACCHIA	=
22	Assoc. Piscicoltori Italiani	Maurizio GRISPAN	=	Antonio TRINCANATO	=
23	I.Z.S. "G.CAPORALE" dell' Abruzzo e del Molise, di Teramo	Giorgio GIORGETTI	=	Alessandro PAVONE	=
24	ARTA Abruzzo	Giuseppe FERRANDINO	=	Vincenzo RONZITTI	=
25	Regione Abruzzo Servizio Economia Ittica	Antonio Di PAOLO	X	Non previsto	=

Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto:

Giannicola Di Carlo (Comune di Ortona), Antonio D'Intino (Comune di Pescara), Franco Bruni (Presidente O.P. "Abruzzo Pesca Soc. coop. a.r.l."), Maurizio Angotti (Presidente Co.Ge.Vo. "Frentano"), Di Mattia Giovanni (Presidente del Co.Ge.Vo – Abruzzo).
Alle ore 10.30 circa si da' inizio ai lavori.

Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata dei lavori della Conferenza.

Presidente introduce i lavori e saluta i presenti.

Si passa all'approvazione del punto 1 all'OdG che prevede l'approvazione del verbale della seduta precedente della Conferenza, del 23/01/2013.

Maurizio Angotti – Presidente "Co.Ge.Vo. "Frentano", chiede la modifica del verbale a pagina 5, nella parte che riguarda il proprio intervento, in cui è riportata la richiesta di "... un sostegno economico da erogare agli Operatori della Pesca per effettuare un fermo aggiuntivo dopo il mese di aprile 2013." Afferma che il senso esatto delle sue parole era diverso, e cioè che intendeva chiedere "...un sostegno economico da erogare agli Operatori della Pesca in relazione al prolungato fermo già effettuato, che ha avuto inizio a ottobre 2012, tuttora in corso. ". Il C.Ge.Vo. Frentano chiedeva e chiede, pertanto, un aiuto per effettuare una ricerca scientifica e un sostegno economico da erogare agli Operatori della Pesca in relazione al prolungato fermo effettuato da ottobre 2012 in poi.

Presidente, in mancanza di ulteriori osservazioni, ritiene il verbale della seduta della Conferenza del 23/01/2013 approvato con le modifiche e le precisazioni esposte dal Presidente del Co.Ge.Vo. "Frentano.

Allegato a) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013..

Si passa pertanto alla discussione del punto 2 dell'OdG come da nota di Convocazione n. 238/Segr. del 22 Marzo 2013, che prevede l'analisi delle ulteriori problematiche della "moria delle vongole" nel Compartimento Marittimo di Ortona segnalata dal Co.Ge.Vo. "Frentano" ed acquisizione del parere della Conferenza relativamente ad eventuali Misure di intervento regionale, da erogare in regime di de minimis.

Mauro Febbo - Presidente, informa che le risorse disponibili per un aiuto economico alla marineria interessata alla pesca delle vongole di Ortona sono limitate e saranno erogate in regime de minimis mentre l'ulteriore intervento, che consiste in uno studio scientifico della problematica, potrà essere finanziato a valere dalle risorse della specifica Misura del Po FEP 2007/2013, progetti pilota.

Prende atto delle richieste e della ulteriore documentazione trasmessa dal Co.Ge.Vo. "Frentano", che consiste in una nota formale e in una relazione scientifica del C.I.R.S.PE. s.c.a.r.l., acquisite agli atti del Servizio Economia Ittica in data 2/4/2013 prot. RA 87135, e chiede all'Autorità Marittima di riferire sullo stato dell'arte.

Clarissa Torturo – Capitaneria di Porto di Ortona, precisa che la Capitaneria di Porto di Ortona, su richiesta del Co.Ge.Vo. "Frentano" ha emanato le Ordinanze nn. 88/2012 del 22/10/2012 e 21/2013 del 29/03/2013 le quali hanno, rispettivamente, disposto il fermo delle attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Ortona dal 22/10/2012 al 31/03/2013 e da tale data al 30 aprile 2013. Informa inoltre che l'Autorità Marittima ha acquisito la relazione scientifica del CRSPE ed i relativi erbalì del Co.Ge.Vo. "Frentano" e che il medesimo Consorzio, nel periodo considerato, è stato anche autorizzato ad effettuare attività di pesca scientifica per verificare lo stato della risorsa.

Paola D'Angelo-Federcoopesc, dichiara che l'Associazione che rappresenta, ha seguito sin dall'estate 2012, la problematica della moria delle vongole nel Compartimento Marittimo di Ortona che ha portato al fermo totale delle attività nel mese di Ottobre 2012. Afferma che dalle uscite in mare effettuate nel mese di Marzo 2013, per monitorare tutta l'area di pesca, purtroppo non si è registrato nessun miglioramento dello stato della risorsa; informa che saranno effettuate ulteriori verifiche.

Mauro Febbo - Presidente, chiede di sapere se, in conseguenza della scarsa quantità di prodotto pescabile, e della lamentata moria di vongole riscontrata, vi possono essere rischi per la salute pubblica dei consumatori.

Paola D'Angelo-Federcoopesc, sostiene che vi è un laboratorio che analizza sistematicamente il prodotto e che, pertanto, non vi sono rischi per la salute dei consumatori.

Giannicola Di Carlo (Comune di Ortona), sostiene che occorre darsi dei tempi certi entro i quali analizzare i dati per capire qual è la causa della moria delle vongole.

Di Paolo, precisa che, considerando i tempi di emanazione di un avviso pubblico relativo alla misura "progetti pilota" del PO FEP 2007/2013, e quelli necessari per eseguire uno studio, i dati necessari per elaborare una analisi dovrebbero essere disponibili entro dicembre 2013.

Maurizio Angotti – Presidente "Co.Ge.Vo. "Frentano", ipotizza la presenza di qualche elemento inquinante.

Il Presidente, propone alla Conferenza di approvare gli interventi di cui sopra, che consistono in un bando del PO FEP Misura "progetti pilota" per studiare la problematica e in un limitato intervento finanziario, da erogare direttamente alle imprese di pesca in conseguenza del prolungato periodo di fermo delle attività di pesca, "una tantum", a compensazione parziale del danno subito, da erogare in regime "de minimis".


Allegato a) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013..

Udita la proposta, la Conferenza, all'unanimità l'approva.

... omississ...

Presidente, in mancanza di ulteriori punti all'OdG da discutere, alle ore 12.00, toglie la seduta.

Il verbalizzante
Dott. Fernando D'Anselmo



Il Segretario
Dott. Fernando D'Anselmo



Allegati:

- 1) ...omississ...
- 2) ...omississ...
- 3) ...omississ...
- 4) nota del 26/03/2013, acquisita agli atti del Servizio in data 2/04/2013 Prot. RA 87135, del Presidente del "Co.Ge.Vo. Frentano" completo del relativo allegato (Relazione Tecnica a firma del Presidente del C.I.R.S.PE. s.c.a.r.l., Massimo Guerrieri);
- 5) ...omississ...

"CO.GE.VO Frentano"

operante nel Compartimento Marittimo di Ortona
Via Cervana snc
66028 **ORTONA** (CH)

Ortona, li 26/03/2013



Alla Regione Abruzzo
Assessore Mauro Febbo
Dott. Di Paolo Antonio
Servizio Economia Ittica
Via Catullo n.17
65127 - PESCARA

Inoltro TRAMITE FAX / e-mail**Oggetto: Richiesta contributi de minimis -**

Preg.mi in indirizzo,
nella mia qualità di Presidente del CO.GE.VO. Frentano, consorzio di tutela dei molluschi bivalvi, con sede in Ortona Via Cervana snc , sono a notificarvi l'impossibilità di esercitare l'attività di catture delle vongole da parte delle imbarcazioni operanti nel Compartimento Marittimo di Ortona dovuto all'assenza di prodotto commercializzabile. Lo scrivente consorzio aveva registrato il fenomeno di moria, già alla fine dell'estate 2012 e per tale ragione, al fine di tutelare la risorsa, ha immediatamente deliberato di astenersi dall'attività di prelievo effettuando un fermo pesca volontario fino al 31/03/2013.

Purtroppo le verifiche effettuate nel mese corrente, hanno evidenziato un peggioramento della situazione in quanto le imbarcazioni durante le prove eseguite in mare, hanno rilevato un'elevata presenza di gusci di vongole e vongole aperte con il mollusco ancora attaccato constatando loro malgrado che non vi è possibilità di ripresa dell'attività di pesca.

L'assemblea in data 18/03/2013 ha deliberato di proseguire il fermo, per il momento, per tutto il mese di aprile 2013.

Non sono note le cause del fenomeno rilevato e la situazione, allo stato attuale è particolarmente critica e si temono danni rilevanti all'ecosistema marino e allo stock di molluschi presenti in tutto il compartimento.

Chiede, pertanto, il riconoscimento di un contributo in de minimis alle imprese di pesca dei molluschi del Compartimento Marittimo di Ortona, gravemente provati economicamente dal fenomeno in atto.

Nell'attesa di riscontro, porgo distinti ed ossequiosi saluti.

Il Presidente

CO.GE.VO. FRENTANO
Via Cervana
66026 ORTONA (CH)
Codice Fiscale 91008430695

Allegati: Relazione Tecnica sullo stato della risorsa vongola nel Compartimento Marittimo di Ortona (C.I.R.S.PE.)



RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DELLA RISORSA VONGOLA
NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

C.I.R.S.P.E. s.c.a r.l.
Il Presidente
Massimo Guerrieri

REGIONE ABRUZZO	
RISORSE RURALI E SVILUPPO	
RURALI (FOS) - PROVAZIONE (FOS)	
Sottosettore	
C. 2.000.0013	
Prot. RA 87135	

Introduzione

Il Compartimento Marittimo di Ortona (CH), istituito con D.P.R. 51 del 1 marzo 2005, si estende per circa 40 miglia nautiche (pari a circa 74 km) ed è delimitato a Sud dalla foce del fiume Trigno, in provincia di Campobasso, e a Nord dal confine settentrionale del Comune di Francavilla al Mare (CH), coincidente con il confine fra le province di Chieti e Pescara. Con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2005, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi in questo compartimento è stata affidata, inizialmente in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Frentano», poi rinnovata con D.M. del 18 giugno 2009 per altri 5 anni. Come negli altri Consorzi di Gestione dei Molluschi esistenti lungo le coste italiane, anche nel Compartimento di Ortona la pesca dei molluschi bivalvi viene esercitata con il sistema definito "draga idraulica" (Froggia, 1987).

Materiali e metodi

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Ortona sono state effettuate verifiche sperimentali della situazione del popolamento di vongole, in condizioni di tempo sereno e mare calmo.

Sette dei nove transetti previsti, sono stati condotti ripetendo quelli di studi sperimentali precedenti (C.I.R.S.P.F., 2009), per poter disporre di una serie storica di dati di confronto. Gli ulteriori due transetti, sono stati effettuati nella parte più meridionale dell'area di competenza del Co.Ge.Vo., poco a sud dell'abitato di Vasto, in un'area che non era stata indagata in precedenza in quanto non ritenuta di interesse da parte dei pescatori (Fig. 1).




Fig. 1 area di competenza del Co.Ge.Vo. Frentano, dove è stata condotta l'indagine.

In questo modo, sono risultati 9 transetti circa equidistanti, e si è investigata l'intera area in esame

Lungo i 9 transetti sono state programmate le cale alle distanze di 0,25 - 0,50 - 0,75 ed 1 miglio nautico (nn) dalla costa. Si è proceduto effettuando per prima la cala più costiera di ogni transetto, per poi condurre le successive più al largo, solo nel caso di reperimento della risorsa vongola.

Nella tabella seguente (Tab. 1) sono riportate le coordinate dell'inizio di ogni transetto, coincidenti con la cala più costiera

TRANSETTI	COORDINATE
1	42°10'30"N - 14°41'52"E
2	42°17'07"N - 14°36'50"E
3	42°13'52"N - 14°32'55"E
4	42°17'22"N - 14°28'34"E
5	42°20'17"N - 14°25'08"E
6	42°23'18"N - 14°21'13"E
7	42°25'26"N - 14°17'14"E
8	42°06'45"N - 14°43'37"E
9	42°05'80"N - 14°44'02"E

Tabella 1 - Coordinate dei 9 transetti di campionamento per la campagna 2012 nel Compartimento Marittimo di Ortona

Le peschate sono state effettuate con direzione parallela alla costa, per una lunghezza di 100 metri ciascuna, misurati mediante il GPS di bordo.

Il punto di inizio cala è stato fatto coincidere con l'entrata in tensione delle braghe laterali, ed il suo termine con lo spegnimento della pompa dell'acqua e la fine dell'azione di propulsione della barca.

Le caratteristiche dell'attrezzo utilizzato dalle imbarcazioni del consorzio (Figura 2) sono conformi a quanto previsto dal D.M. del 22 dicembre 2000: larghezza massima 3 m, pressione massima agli ugelli 1,8 bar, peso massimo kg 600. La parte inferiore della "gabbia" è costituita da tondini metallici la cui distanza minima è di 12 mm, con una tolleranza di 1 mm. Il "vibro-vaglio" ha tondini distanti 12 mm, con tolleranza di 1 mm e lamiere con fori di diametro non minore di 21 mm.




Figura 2 - L'attrezzo utilizzato

Le modalità di traino della draga sono determinate dal Co.Ge.Vo. Frentano e prevedono che avvenga in retromarcia grazie alla propulsione dell'elica, e non tramite il richiamo del cavo dell'ancora operato dal verricello.

In ogni singola cala, il prodotto contenuto nella draga è stato smistato e vagliato. Successivamente si è rilevato il peso della sola frazione di vongole, rigettando a mare le altre specie e le vongole non trattene dal vibro vaglio.

Per verificare la futura disponibilità di vongole si è campionato anche il prodotto di taglia inferiore a quella commerciale (25 mm). Si è proceduto disponendo all'interno della draga, in posizione centrale, un apposito retino di nylon con maglia di 12 mm di apertura (7 mm di lato) e lato maggiore (orizzontale) della bocca di 40 cm.

L'intero contenuto del retino campionario è stato pesato. Lo smistamento e la determinazione sono stati condotti al livello tassonomico della specie in laboratorio. Di ogni singola specie rinvenuta è stato rilevato il numero di individui ed il loro peso complessivo. La frequenza della distribuzione di taglia, previo misurazione di ogni individuo, è stata calcolata per la sola *Chamelea gallina*.

Per il calcolo dei rendimenti, è stato necessario tenere conto della presenza del retino campionario, che ha "sottratto" spazio alla bocca della draga. Dei 3 metri utili per la pesca, corrispondenti alla larghezza della bocca della draga, ne sono rimasti liberi dal retino 2,60 m. Di conseguenza i rendimenti della frazione commerciale sono stati calcolati dividendo il quantitativo di vongole pescate (espresso in grammi) per 260 metri quadrati (2,60 m larghezza utile della bocca della draga X 100 m lunghezza della cala), ottenendo un valore in g/m^2 . I rendimenti del campione rinvenuto nel retino sono stati calcolati su una superficie di $40 m^2$ (0,4 metri bocca del retino x 100 metri lunghezza della cala).

Risultati

Campione vagliato (taglia commerciale):

Nella tabella seguente (Tab 2) sono riportati i rendimenti per singola cala espressi in grammi per metro quadrato di area dragata.

Transetto	Distanza dalla costa (miglia)			
	0,25	0,50	0,75	1
1	27,31	0		
2	6,92	0		
3	32,69	0		
4	0			
5	0			
6	35,85	0		
7	29,23	29,23	0	
8	28,07	2,15		
9	1,00			

Tabella 2 - Valori di densità (g/m²) di vongole di taglia commerciale (L: 25 mm) nel Compartimento di Ortona.

Rispetto alle cale programmate, ne sono state effettuate un numero inferiore. La distribuzione del popolamento di vongole nell'area è spiccatamente costiera. A causa del mancato reperimento del prodotto o di rese inferiori alla soglia ritenuta utile per lo sfruttamento commerciale (5 g/m²), una sola volta è stata effettuata la cala a 0,75 mn dalla costa (ed il rendimento è stato nullo), sei volte si è arrivati ad effettuare la cala a 0,50 mn dalla costa, con buoni rendimenti in un caso, scarsi in un altro e nulli nei rimanenti quattro. Negli altri tre transetti si è effettuata la sola cala a 0,25 mn dalla costa, ove già i rendimenti sono stati scarsi o nulli.

Nel confrontare i rendimenti con quelli riscontrati nella campagna sperimentale condotta nel 2008 (Tab. 3), si deve tener presente, che sebbene i campionamenti siano stati condotti per quanto possibile sugli stessi sette transetti più settentrionali, le cale sono state effettuate a diverse distanze dalla costa. La stessa distanza si verifica solo in un caso (0,5 mn), dove peraltro i rendimenti considerati nel loro insieme, sono esigui. Se si confrontano i rendimenti calcolati nel 2008 per le distanze di 0,2 e 0,3 mn dalla costa, rispetto alle quali la stazione a 0,25 mn indagata nel 2012 si trova in posizione intermedia, si nota che i valori non presentano flessioni, anzi in quattro casi sono aumentati ed in due casi diminuiti, il tutto rientrando in una normale fluttuazione dell'abbondanza propria della risorsa vongola.

Transetto	Distanza dalla costa (miglia)					
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
1	14,5	11,0				
2	0,0	27,5	28,9	6,4	0,3	
3	45,0	12,9	12,9	65,9	0,5	
4	0,0					
5		14,5	10,7	5,5		
6	13,0	4,9	23,9	36,2	0,7	
7	15,1	8,2	12,2	16,5		

Tabella 3 - Valori di densità ($g\ m^{-2}$) di vongole di taglia commerciale (≥ 25 mm) nel Compartimento di Ortona nel 2008 (C.I.R.S.P.E., 2009).

La posizione della singola cala sui transetti in seguito ripercorsi, nell'indagine sperimentale condotta nel 2006 è data dalla profondità, e non dalla distanza dalla costa (Tab. 4). Il confronto non può che essere generico. Anche in questo caso comunque non si denotano trend negativi.

Transetto	Profondità (m)						
	2	3	4	5	6	7	8
1		0,10		0,18	0,17	0,17	
2			0,09				
3		12,50	19,05	13,83	35,83	14,83	0,50
4			0,89	0,54	3,00	0,42	
5			16,67	7,74	9,17	13,33	0,50
6		14,38	14,17	50,00	106,00	12,79	5,83
7	5,58	1,61	3,75	4,00	18,83	43,67	2,5

Tabella 4 - Valori di densità ($g\ m^{-2}$) di vongole di taglia commerciale (≥ 25 mm) nel Compartimento di Ortona nel 2006 (C.I.R.S.P.E., 2009).

Analizzando i rendimenti per cala, si osserva che l'abbondanza della risorsa in tutto il compartimento è tale da permettere ai pescatori di prelevare la quota massima stabilita, senza alcun problema. Questo limite ha motivi commerciali e non biologici. Come si evince chiaramente dalla tabella dei rendimenti, la distribuzione non è uniforme in tutta l'area, ma è spiccatamente costiera. Il motivo di questa distribuzione è semplice. In questo tratto del mare Adriatico, il fondale scende abbastanza rapidamente, e già a 0,5 mn dalla costa, raggiunge profondità alle quali le vongole non si insediano. In questo contesto, il limite imposto dal Regolamento (CE) 1697/2006 per le "vongolare" di tenersi alla distanza di 0,3 mn dalla costa, appare del tutto inadeguato.

Il limite, infatti dovrebbe riferirsi alla profondità, e non alla distanza dalla costa. Per i pescatori di questa zona, a causa della distanza minima dalla costa sancita in 0,3 mn, l'area utile per la pesca si è notevolmente ridotta. Nonostante, la gestione che pone in essere il consorzio Frentano assicura uno sfruttamento della risorsa compatibile con la sua conservazione. La quota massima consentita, i riposi biologici, e gli altri provvedimenti gestionali adottati, sortiscono l'effetto del mantenimento dei livelli di rendimento nel lungo periodo.

Oltre ad essere costiera, la risorsa è distribuita a macchia di leopardo. Vi sono periodi in cui determinate zone presentano un'elevata produzione ed altre scarso reperimento. Ne consegue che lo sforzo di pesca si concentra nelle prime e le altre possono essere considerate in fase di "riposo". Periodicamente i pescatori effettuano dei saggi per monitorare tutte le zone e constatare gli effetti di

tale riposo. Nelle zone in cui la risorsa è presente, i rendimenti registrati nella campagna sperimentale condotta nel 2012, si attestano su valori ben al di sopra di 5 g/m², che è considerata la soglia minima per lo sfruttamento commerciale della risorsa.

Discorso diverso, che esula completamente dalla gestione operata dal consorzio, riguarda le morie: gli operatori della pesca delle vongole riferiscono di episodi di morie diffuse, verificatisi negli ultimi anni. Sebbene si ipotizzino diversi motivi alla base del fenomeno, una relazione causa effetto non è al momento evidenziata con sufficiente certezza. Certamente si tratta di eventi episodici. Angioni, Giangrande e Ferri (2010) riportano che i casi di morie sono stati registrati prevalentemente nel periodo autunnale e che fra le cause ipotizzate vi sono gli sbalzi della salinità, l'apporto di sostanze tossiche di origine industriale o agricola, le mareggiate, gli interventi antropici, l'anossia, gli sbalzi termici e l'aumento della torbidità dovuta ai solidi in sospensione. Fra le cause elencate, gli autori eseguono uno studio relativo ai solidi in sospensione, giungendo alla conclusione che una relazione causa effetto non è evidenziabile.

Come detto in precedenza, l'abbondanza della risorsa è tale da poter sostenere lo sfruttamento commerciale operato dal consorzio Frentano. Fluttuazioni dell'abbondanza si registrano da sempre, e rientrano nel ciclo naturale proprio di queste popolazioni, ma gli episodi di morie causate dalla pressione antropica, costituiscono una grave minaccia, anche per le implicazioni di carattere economico che si ripercuotono fortemente sui pescatori e sugli addetti alla filiera del commercio. È fortemente auspicabile quindi la profusione di ogni sforzo per la ricerca delle cause di questi fenomeni. Solo con la consapevolezza di cosa determina la moria, sarà possibile porvi rimedio.

Retino campionario:

Nella tabella seguente (Tab 5) sono riportati i rendimenti per singola cala espressi in grammi per metro quadrato di area analizzata con il retino campionario. Ovviamente nel retino si rinvergono tutte le vongole: quelle appartenenti alla frazione commerciale del popolamento e quelle di taglia inferiore alla minima consentita per il commercio.

I rendimenti delle cale in cui si era prelevato un sub campione sono stati calcolati sul peso iniziale, cui si è risaliti tramite la proporzione fra il campione ed il suo sub campione.

Transetto	0,25	0,50	0,75	1
1	91,50	3,92		
2	6,70	3,60		
3	53,01	1,36		
4	1,40			
5	0,28			
6	34,42	4,14		
7	34,76	29,51	0,37	
8	34,37	7,15		
9	2,95			

Tabella 5 - Valori di densità (g/m²) di vongole nel Compartimento di Ortona.

Anche nel retino, le cale più vicine a terra presentano rendimenti più elevati di quelle a largo, confermando la distribuzione costiera della risorsa.

Lo scarto è ovviamente molto presente, fino oltre al 90 %, perché dalle piccole maglie del retino non scappa quasi nulla. In molte cale sono state rinvenute quantità rilevanti di valve di telline e vongole. Oltre alle vongole, la specie più rappresentata è la tellina *Danax semistriatus*, con percentuali che superano il 50 % delle specie rinvenute.

Dall'analisi dei dati aggregati di distribuzione per frequenza di taglia delle vongole, si evince chiaramente che il popolamento presenta due coorti ben distinte. La prima ha una moda statistica a 10 mm, la seconda a 23 mm (Fig. 3).




Fig. 3. Distribuzione di frequenza per taglia del popolamento di vongole campionato con il retino.

Conclusioni

L'abbondanza delle vongole registrata nell'area investigata, ancorché distribuita in modo non uniforme, è tale da poter considerare la risorsa sfruttata commercialmente in maniera sostenibile, grazie alla gestione operata dal consorzio Frentano. Inoltre, la presenza della coorte con moda statistica pari a 10 mm nel retino campionario, indica che il reclutamento delle nuove vongole è in atto e che la risorsa ha la capacità di rinnovarsi. Come già anticipato si rilevano due punti critici che meriterebbero la massima attenzione nelle azioni future:

1. Studiare le cause delle morie, che non dipendono dalla gestione della risorsa, essendo sicuramente eventi traumatici, e che hanno effetti importanti sia sotto il profilo ecologico sia sotto quello economico.
2. Redigere un piano di gestione ex artt 13 e 19 Regolamento (CE) 1967/2006 che introduca una deroga al limite delle 0,3 miglia nautiche di distanza dalla costa per la pesca con la draga. Infatti, in questa area tale limite è inadeguato. Come si è visto la risorsa ha una distribuzione spiccatamente costiera dovuta alla pendenza ripida del fondale, che raggiunge presto profondità eccessive per l'insediamento della vongola.

Addendum

In tempi recenti, successivi alle prove sperimentali di cui alla presente relazione, il fenomeno delle morie si è ulteriormente aggravato.

Nei mesi da ottobre 2012 ad oggi è progressivamente aumentata la frazione di scarto per ogni pescaata, costituita soprattutto di gusci di vongole, mentre il prodotto commerciale è diminuito fino a scomparire nel maggior numero di dragate.

Spesso vengono salpate a bordo vongole aperte, con il mollusco ancora debolmente attaccato tramite il muscolo adduttore al mantello (interno delle valve), segno evidente che la morte dell'animale è da riferirsi ad un tempo molto recente. Il Co.Ge.Vo. Frentano ha sospeso temporaneamente le attività di pesca, per ora fino al 31 di marzo, limitandosi a condurre alcuni saggi per monitorare la situazione. Purtroppo gli esiti di tali prove sono stati assolutamente negativi, avendo confermato la situazione di assenza di prodotto vivo.

Le ripercussioni socio economiche sono di notevole entità, andando ad impattare l'intera economia di filiera, che assicura la sussistenza a più di settanta famiglie che vivono dei proventi delle barche iscritte al consorzio.

Principali sospettati di confluire a mare le sostanze tossiche, gli scarti di produzione, gli inquinanti agricoli e industriali e gli scarichi abusivi di frantoi e cantine sociali sono i fiumi Moro, Osento, e Feltrino, le cui acque sono nere e maleodoranti.

Due provvedimenti importanti devono essere adottati nel più breve tempo possibile per limitare i danni già molto ingenti:

- Venire incontro alle esigenze dei pescatori che hanno optato per un fermo volontario di cinque mesi (da novembre a marzo) e necessitano di un sostegno economico per far fronte al mancato introito.
- Mettere in atto un piano di monitoraggio delle acque e dei sedimenti, in grado di essere rapidamente operativo al verificarsi di eventi che inducono ipotizzare nuove morie imminenti, per riuscire a coglierne le cause durante la loro manifestazione.

Bibliografia

Angioni, Giannante, Ferri. 2010. Vongola (*Chamelea gallina*): valutazione degli effetti dei solidi sospesi in acqua marina nel mollusco. *Veterinaria Italiana*, 46 (1): 93-99.

C.I.R.S.P.E. 2009. Valutazione della risorsa *Chamelea gallina* nel Compartimento Marittimo di Ortona.

Froggia. 1987. Clam fisheries with hydraulic dredges in the Adriatic Sea. *G.F.C.M., Stud. Rev.* 62: 32-70.

Allegato b) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

AVVISO PUBBLICO

AIUTO IN REGIME "DE MINIMIS" A FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA CHE ESERCITANO LA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

1: finalità

Il presente Avviso disciplina le procedure per l'ammissione delle Imprese di Pesca abilitate al prelievo dei molluschi bivalvi iscritte nel Compartimento marittimo di Ortona ad aiuti da erogare a fondo perduto in regime *de minimis* (Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007), in conseguenza del disagio patito per l'effettuazione di un prolungato periodo di fermo volontario (dal 22/10/2012 al 31/03/2013), reso necessario dall'insorgere di una grave moria di vongole, certificata dal CIRSPE con relazione tecnica acquisita agli atti del Servizio Economia Ittica in data 2/472013 prot. RA87135. L'aiuto è corrisposto in relazione a ciascuna unità da pesca abilitata al prelievo dei molluschi bivalvi.

2: requisiti di ammissione

Ai fini del conseguimento dell'aiuto di cui al punto 1), le imprese e le unità da pesca interessate debbono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- 1) essere armatrici di unità da pesca che abbiano osservato il fermo pesca disposto con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 88 del 22/10/2012;
- 2) essere state iscritte, con le predette unità da pesca, nei RR.NN.MM.GG. (o delle Matricole) del Compartimento Marittimo di Ortona, e nel registro comunitario della flotta peschereccia per il periodo del fermo pesca, compreso tra il 22 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013;
- 3) essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA e di partita IVA ;
- 4) essere in possesso di iscrizione ad un Registro delle Imprese di Pesca;
- 5) non avere in corso procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
- 6) aver effettuato, con il natante interessato all'aiuto, almeno dieci giornate di pesca nel corso del 2012;
- 7) essere impresa attiva alla data di adozione del provvedimento di ammissione all'aiuto;
- 8) in presenza di personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento;
- 9) essere in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro e con i pagamenti previdenziali e assistenziali;
- 10) aver ottemperato alle norme della Politica Comune della Pesca durante l'intero periodo di sovvenzione, compreso tra l'inizio del fermo pesca di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 88/2012 e la data di ammissione ai benefici ;
- 11) impegnarsi , in caso di accertata inosservanza, a restituire l'aiuto, ove percepito;
- 12) dichiarare di non essere debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti a qualsiasi titolo e non ancora restituiti, di non avere usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare, di non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3 : Quantificazione del contributo

Allegato b) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

Le imprese di pesca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in relazione a ciascuna unità da pesca ammissibile, beneficiano di un aiuto a fondo perduto, ai sensi del Regolamento CE n. 875/2007, calcolato in modo paritario, nel tetto cumulativo di euro 160.000,00 complessivi stanziati con legge di variazione del Bilancio corrente in corso di pubblicazione.

4 : modalità e termini di presentazione delle istanze

A pena di esclusione, le istanze di accesso all'aiuto, redatte in conformità al modello di domanda unito al presente Avviso, devono pervenire brevi manu al Servizio Economia Ittica della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Via Catullo, 17 - 65127 Pescara, entro e non oltre le ore 13 (tredici) del 27/12/2013 .

5: istruttoria delle domande

Il Servizio Economia Ittica provvede a formare gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, accertando la mera completezza dei modelli di domanda presentati. Esso si riserva di verificare le dichiarazioni prodotte, anche con il concorso delle Pubbliche amministrazioni interessate, prima di procedere all'erogazione dell'aiuto, e comunque dopo la pubblicazione della Legge di Variazione di Bilancio attributiva delle risorse.

Le istanze incomplete saranno dichiarate decadute e non concorreranno ai benefici.

Gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili sono pubblicati sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca il giorno 30/12/2013.

Gli esiti delle valutazioni finali sono resi noti mediante pubblicazione dell'atto che conclude il procedimento, concedendo e quantificando l'aiuto, sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca.

Gli atti attributivi di vantaggio economico sono inoltre pubblicati ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22/06/2012 , n. 83, nella homepage del portale regionale, nella specifica sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Allegato b) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

Fax simile di modello di domanda
Aiuto de minimis 2013 Co.Ge.Vo. Frentano.

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
Servizio Economia Ittica
VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Consegna diretta brevi manu.

data e ora della consegna /

Timbro e Firma del Funzionario che riceve l'istanza:

Oggetto: richiesta contributo *de minimis* di cui alla Determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante

dell'impresa di pesca denominata _____

avente sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA QUANTO SEGUE

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione DH32/77 del 20/12/2013, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) essere armatore della seguente unità da pesca che ha osservato il fermo pesca disposto con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 88 del 22/10/2012:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Allegato b) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

valida sino al Abilitata al sistema di pesca _____

- 3) di essere stata iscritta, con la predetta unità da pesca, nei RR.NN.MM.GG. (o delle Matricole) del Compartimento Marittimo di Ortona, e nel registro comunitario della flotta peschereccia per il periodo del fermo pesca, compreso tra il 22 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013;
- 4) di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA e di partita IVA numero:
- 5) essere in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca di
- 6) non avere in corso procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
- 7) aver effettuato, con il natante interessato all'aiuto, almeno dieci giornate di pesca nel corso del 2012;
- 8) essere impresa attiva alla data di adozione del provvedimento di ammissione all'aiuto;
- 9) in presenza di personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento;
- 10) essere in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro e con i pagamenti previdenziali e assistenziali;
- 11) aver ottemperato alle norme della Politica Comune della Pesca durante l'intero periodo di sovvenzione, compreso tra l'inizio del fermo pesca di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 88/2012 e la data di ammissione ai benefici ;
- 12) impegnarsi , in caso di accertata inosservanza, a restituire l'aiuto, ove percepito;
- 13) dichiarare di non essere debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti a qualsiasi titolo e non ancora restituiti, di non avere usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare, di non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 14) di aver percepito nel biennio 2011 e 2012 e nell'anno in corso i seguenti aiuti in regime di de minimis:
 - anno 2011 € _____ descrizione _____
 - anno 2012 € _____ descrizione _____
 - anno 2013 € _____ descrizione _____
- 15) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007.

Allegato b) alla determinazione DH32/77 del 20/12/2013.

ALLEGA

I seguenti documenti ed attesta che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:

- 1- copia fotostatica fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla determinazione DH32/77 del 20 dicembre 2013 e del relativo AVVISO pubblico.

Data _____

Firma per esteso ¹, II/i legale/i Rappresentante/i:

1) Nome e Cognome: _____

¹ Nel caso di Società di Fatto, l'istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi della società.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.01.2014, n. 31

D.G.R. n. 949 del 16/12/2013, recate "Approvazione novella documento denominato "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo". Deroga per esperienze formative on the job da attivarsi nell'ambito dei programmi nazionali A.M.V.A. (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) e FxO S&U (Formazione ed Istruzione per l'Occupazione - Scuola e Università), recepiti nel Piano Integrato "Giovani Abruzzo".

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- la Legge 24-06-1997 n. 196, art. 18, recante "Tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto Ministeriale 25-3-1998 n. 142, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto Legge 3-8-2011 n. 138, convertito il Legge 14-09-2011 n. 148, art. 11, recante "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini";
- la D.G.R. 12 marzo 2012, n. 154, recante "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo";
- la D.G.R. 8 agosto 2011, nr. 572, recante "Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione Abruzzo/Regione Molise, Prot. 14/0029279 del 22/12/2010, approvata con D.G.R. n. 244 dell'11/04/2011. Progetti nazionali affidati ad Italia Lavoro S.p.a.: A.M.V.A. e FxO S&U. Approvazione documento programmatico denominato "Programma integrato Giovani Abruzzo";
- la D.G.R. 21 maggio 2012, n. 302, recante "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. 12-3-2012, n. 154. Deroga per esperienze formative on the job da attivarsi nell'ambito del Programma nazionale A.M.V.A. - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale.";

- la D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 935, recante "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. 12-3-2012, n. 154. Deroga per i tirocini da attivarsi nell'ambito del Programma nazionale FxO S&U - Formazione e Innovazione per l'Occupazione - Scuola e Università.";
- la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, recate "Approvazione novella documento denominato Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo";

EVIDENZIATO che con le richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 302/2012 e 935/2012, si erano disposte, in relazione al paragrafo 1.16 delle Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 154/2012, delle deroghe afferenti gli importi del rimborso spese, in base alle predette Linee Guida non inferiore a 600,00 euro, da erogare ai tirocinanti da avviarsi nell'ambito delle iniziative ricomprese nei predetti programmi nazionali recepiti nel Piano integrato "Giovani Abruzzo", in particolare:

- Botteghe di Mestiere - A.M.V.A., rimborso pari a 500,00 euro;
- Placement scuole secondarie - FxO S&U, rimborso pari a 400,00 euro;
- Project Work - FxO S&U, rimborso pari a 500,00 euro;

CONSIDERATO

- che le suddette iniziative previste nel richiamato Piano integrato "Giovani Abruzzo", sono, attualmente in fase di attivazione/esecuzione;
- che il paragrafo 1.16 della novella approvata con la richiamata D.G.R. n. 949/2013, prevede un rimborso spese per i tirocinanti non inferiore a 600,00 euro;

RILEVATO sotto altro e differente profilo:

che la citata D.G.R. 8-8-2011, nr. 572, di approvazione del Programma integrato "Giovani Abruzzo", è stata adottata in data antecedente rispetto alla D.G.R. 16-12-2013, n. 949, di approvazione della novella alle Linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurricolari; che in base al noto principio di diritto "tempus regit actum", ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla

disciplina vigente nel momento in cui viene adottato;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, in deroga alla previsione di cui al richiamato paragrafo 1.16 della novella alle Linee Guida approvata con D.G.R. n. 949/2013, il rimborso spese da erogarsi ai tirocinanti in riferimento alle iniziative attivate/attivande nell'ambito del citato Piano integrato "Giovani Abruzzo", sia pari a:

- Botteghe di Mestiere - A.M.V.A., 500,00 euro;
- Placement scuole secondarie - FixO S&U, 400,00 euro;
- Project Work - FixO S&U, 500,00 euro;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

- 1) **di stabilire** che, in deroga alla previsione di cui al paragrafo 1.16 della novella alle Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, approvata con D.G.R. n. 949/2013, il rimborso spese da erogarsi ai tirocinanti in riferimento alle iniziative attivate/attivande nell'ambito del citato Piano integrato "Giovani Abruzzo", sia pari a:
 - Botteghe di Mestiere - A.M.V.A., 500,00 euro;
 - Placement scuole secondarie - FixO S&U, 400,00 euro;
 - Project Work - FixO S&U, 500,00 euro;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente deliberato, unitamente agli allegati, sul B.U.R.A.T e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/fil>.

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 08

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato - ed alla iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 10-07-2013, regolarizzata con nota del 12-09-2013 ed acquisita al

protocollo regionale in data 18-09-2013 del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale di Assemblea Straordinaria del 10 aprile 2013 repertorio N. 85301, raccolta n. 21339, nonché copia dell'allegato A, Statuto, a rogito del Notaio Dott. Francesco Benedetti, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato; ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 15-10-2013 e 12-12-2013;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 12-12-2013 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via

Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato, da parte delle competenti Direzioni regionali;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione, quali "lo scopo di sostenere e qualificare l'attività delle associazioni di volontariato della Provincia dell'Aquila attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, così come descritta all'art. 22 DPR 616/1977";

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ed il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, B.U.R.A. e Delegazione di Roma di quest'ultima Direzione hanno espresso parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila" con sede in L'Aquila - Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato;
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Comsta di fogli uno in facciate intero due e fin qui della
presente.

FININCO: BUCOCCHI DOMENICO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.

ALLEGATO A ALL' ATTO DI REP. 8530/A

STATUTO

Art.1 - Costituzione e Sede

1. Ad opera della organizzazioni di volontariato con sede legale nel territorio della Provincia dell'Aquila è costituito il Coordinamento delle

Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila con sede legale in

Aquila, via Sargent Locatelli, Campo di Pile - Casa del Volontariato. Il

Coordinamento della sede principale in un altro Comune, con opportuno modifica

zione, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria

del Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, pub trasferire la sede principale

nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli

associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

2. Il Coordinamento non perseguire fini di lucro, neppure indiretto e si

propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi

nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Esso ha durata

illimitata e la sua struttura è democratica.

Art.2 - Scopi del Coordinamento

1. Il Coordinamento ha lo scopo di sostenere e qualificare l'attività delle

associazioni di volontariato della provincia dell'Aquila attraverso la

predispozione ed erogazione di servizi, così come descritta all'art. 22 D.P.R.

616/1977.


Art.3 - Attività del Coordinamento

Per la realizzazione dello scopo, il Coordinamento si propone di:


1. favorire il dialogo ed il confronto propositivo tra le organizzazioni di

volontariato della provincia di L'Aquila.

Francesco Benedetti

	<p>2. attivare la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione;</p> <p>3. promuovere un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;</p> <p>4. essere riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio provinciale ed esercitare una maggiore pressione sulle istituzioni per garantire l'attuazione d'iniziativa o favore delle organizzazioni di volontariato;</p> <p>5. favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficienza operativa delle organizzazioni di volontariato;</p> <p>6. rappresentare, a livello locale, le organizzazioni aderenti;</p> <p>7. gestire il Centro di Servizio per il volontariato secondo le norme nazionali e le delibere del Comitato di Gestione di cui al DM 8 ottobre 1997;</p> <p>8. in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, principalmente nell'ambito della provincia dell'Aquila, intervenire con attività umanitarie, di sostegno psicologico e materiale a favore delle popolazioni colpite anche attraverso realizzazioni che favoriscano la ricostruzione sociale della comunità locale.</p>
<p>• l'organo di controllo.</p> <p>Art.5 - Assemblee</p>	
<p>1. L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del coordinamento.</p> <p>2. L'assemblea è costituita dalle organizzazioni aderenti nella persona del loro Presidente o Responsabili delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato L.R. n°37/93 e operative da almeno due anni aderenti al Coordinamento o da soggetti comunque delegati dalle medesime organizzazioni.</p>	<p>1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento in via ordinaria almeno una volta l'anno; l'assemblea è convocata dal Presidente in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica statutaria o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.</p> <p>4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare o da un terzo dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.</p>
	<p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo, dal socio indicato dall'assemblea.</p> <p>6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; ogni socio può portare massimo due deleghe.</p> <p>7. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la</p>
<p><i>Manca il testo</i></p> 	
<p>Art.4 - Organi</p> <p>1. Sono organi del Coordinamento provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assemblea; • il consiglio direttivo; • il presidente; • il segretario; • il tesoriere; 	

<p>presenza di un numero di intervenuti non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo e può aver luogo dopo 24 ore dalla prima.</p> <p>8. L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telex, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve esplicitare l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.</p> <p>9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>10. L'Assemblea ha i seguenti compiti:</p> <p>1. deliberare in merito al programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;</p> <p>2. deliberare in merito al bilancio preventivo;</p> <p>3. deliberare in merito al bilancio consuntivo;</p> <p>4. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti;</p> <p>5. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;</p> <p>6. eleggere i componenti dell'organo di controllo;</p> <p>7. deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di competenza di altri organi similari.</p> <p>Art.6 - Consiglio Direttivo</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i membri delle associazioni aderenti ed è composto da cinque a nove membri di cui uno</p>	<p>nominato dal Comitato di Gestione Regionale ai sensi dell'art.6 lett. d) del D.M. 8 ottobre 1997. Esso può scoprire fino ad altri tre membri in qualità di esperti con il solo voto consultivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a sua volta Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai soci almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria in ogni caso se facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.</p> <p>3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri eletti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:</p> <p>1. fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Credenziale;</p> <p>2. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;</p> <p>3. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando in questi;</p> <p>4. favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato, garantendo</p>
---	---



Manfredi


	<p>...rappresentanti in seno ad organismi provinciali, regionali e nazionali.</p> <p>5. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno venire sostituiti con i primi dei non eletti. Tuttavia il numero dei membri sostituiti nel corso del mandato del Consiglio non dovrà essere superiore a un terzo del componente complessivo di tale Organo. In caso di superamento di questo quorum, il Consiglio decade e entro 30 giorni viene convocata un'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. In caso di assenza di non eletti, l'Assemblea provvede entro 30 giorni a eleggere il o i membri mancanti, oppure - a discrezione dell'Assemblea - provvede e confermare il Consiglio nei membri residui.</p> <p>Art. 7 - Presidente</p> <p>1. Il Presidente, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza del voti ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>2. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento provinciale nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.</p> <p>3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottopostigli e ratifica nella prima riunione successiva.</p> <p>4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.</p> <p>Art. 8 - Segretario</p> <p>Il Segretario condiziona il Presidente ed ha i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti; 2. provvede al districco della corrispondenza.
--	---



Manca Joried

	<p>il rispetto dell'originaria identità di ciascuna:</p> <p>5. realizzare il collegamento delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria; armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;</p> <p>6. sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni attivando o potenziando l'efficienza operativa;</p> <p>7. promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato offrendo alle organizzazioni occasioni di dibattito e confronto organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;</p> <p>8. affiancare le organizzazioni nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli Enti locali;</p> <p>9. rappresentare le organizzazioni aderenti al Coordinamento presso le autorità e gli organismi locali;</p> <p>10. aiutare le organizzazioni di volontariato non aderenti per le necessità che esse manifestano;</p> <p>11. autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali sub provinciali;</p> <p>12. eleggere il Presidente del Coordinamento ed il vice Presidente;</p> <p>13. nominare il Segretario ed il Tesoriere;</p> <p>14. accogliere o rifiutare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;</p> <p>15. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;</p> <p>16. designare, su indicazione delle Associazioni aderenti, i propri</p>
--	---



	scandere del bilancio medesimo.
	3. A coloro che rivestono cariche sociali si riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e ammontare documentate per l'implantamento delle funzioni inerenti le predette cariche.
	Art.12 - Bilancio
	1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
	2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i ricavi ricevuti.
	3. Il bilancio coincide con l'anno solare.
	4. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzo di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato a favore delle attività previste dal presente statuto.
	Art.13 - Aderenti
	1. Sono aderenti al Coordinamento le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale per la provincia dell'Aquila ai sensi dell'art. 4 che ne fanno richiesta e in cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. In caso di iscrizione al Registro Regionale di più sezioni della stessa associazione, verrà ammessa la sezione provinciale.
	2. Nella domanda di ammissione l'ispirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto del Coordinamento. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
	3. Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento



M. Russo

	3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
	Art.9 - Tesoriere
	Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
	1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
	2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Coordinamento nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
	3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.
	Art.10 - Organo di controllo
	1. L'organo di controllo del coordinamento è costituito da tre componenti di cui due eletti dall'Assemblea ed uno nominato dal Comitato di Gestione Regionale ai sensi dell'art.6 lett. d) del D.M. 8 ottobre 1997. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
	2. Tale organo esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa del Coordinamento, secondo un proprio regolamento.
	3. L'organo di controllo redige la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Segretario.
	Art.11 - Gravità delle cariche
	1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate nei limiti delle norme dettate per ogni organo.
	2. Le sostituzioni e le completazioni effettuate in corso di triennio decadono allo

<p>1. recesso volontario comunicato in forma scritta al Coordinamento delle Associazioni;</p> <p>2. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;</p> <p>3. per indegnità deliberata dal Consiglio;</p> <p>4. per persistenti violazioni degli obblighi statuari;</p> <p>4. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo ineccepito l'esclusione dell'associato, è espresso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'arrogamento nella prima riunione convocata;</p> <p>5. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.</p> <p>Art.14 - Quota sociale e risorse economiche</p> <p>1. La quota associativa a carico delle organizzazioni aderenti al Coordinamento è fissata dall'assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.</p> <p>2. Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:</p> <p>1. quote uscoritative e contribuiti delle organizzazioni aderenti,</p> <p>2. contributi di privati,</p> <p>3. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;</p> <p>4. contributi di organismi interconazionali;</p>	<p>5. donazioni e lasciti testamentari;</p> <p>6. rimborsi derivanti da convenzioni;</p> <p>7. ogni altro tipo di entrate derivate o concesse con le attività esercitate; eventuali attività commerciali devono essere svolte in via non prevalente;</p> <p>8. rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo.</p> <p>3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio.</p> <p>4. Ogni operazione finanziaria è disposta con due firme concordate tra quelle depositate dal Presidente e del Tesoriere e del Direttore.</p> <p>Art.15 - Modifiche allo statuto</p> <p>1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno dei soci dell'Assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta assemblea dei soci.</p> <p>Art.16 - Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.</p> <p>Art. 17 - Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.</p> <p>Il patrimonio che resista dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia Istituta con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre organizzazioni di</p>
--	---

	<p>volontariato, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato o a fini di utilità sociale.</p> <p>In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.</p> <p><i>Anna Maria Forte</i></p> 
	<p>REGISTRATO L'AQUILA</p> <p>n. DC/05/2013 AL N. 117</p>
	<p>...in conforme all'originale che si rilascia per</p> <p>AMMINISTRATIVO</p> <p>USC. ...</p> <p>L'AQUILA 24 LUG 2013</p> 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.01.2014, n. 09

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di PALMOLI (elenco n. 3) datato 22.10.2013, in favore della Ditta D'Alessandro Silvio indicata nell'Allegato "A"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/3/Usi Civici del 09/01/2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Palmoli;

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 22/10/2013 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Palmoli, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 22/10/2013 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 22/10/2013;

DATO ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Palmoli a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 22/10/2013 formato da n. 1 facciata;
- **di fare obbligo** al Comune di Palmoli di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 22/10/2013 nonché effettuare l'affrancazione;
- **di autorizzare** il Comune di Palmoli ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- **di fare obbligo** al Comune di Palmoli a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni,

sempre dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi-

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 3

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	D'ALESSANDRO SILVIO VIA DEL PORTONE, 75 - MONTE SAN PIETRO (BO)	27/02/1943 A PALMOLI	PALMOLI	28	98	0,01,20	0,43	4,32	4,75	14,40
					4022	0,01,40	0,50	5,04	5,54	16,80
					4025	0,13,20	4,75	47,52	52,27	158,40
					4033	0,06,00	2,16	21,60	23,76	72,00
					4034	0,00,25	0,09	0,90	0,99	3,00
					4088	0,20,30	7,31	73,08	80,39	243,60
			TOTALE			0,42,35	15,25	152,46	167,71	508,20

PESCARA LI 22/10/2013


IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(vacante)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dott. Franco LA CIVITA)

CIVITA' REGIONALE ABRUZZO
Servizio Politiche Forestali
La presente è stata approvata in
Commissione Regionale per
affidamento servizio Demanio Civico
Servizio.



Il Dirigente del Servizio
F. La Civita

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 20.01.2014, n. 02

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell'intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

ATTESO CHE, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014;
- che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

ATTESO CHE condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di

spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTO l'art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell'11.10.2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante "*Piano Sanitario Regionale 2008/2010*";

SPECIFICATO CHE i citati tetti di spesa – di cui nell'allegato 1 "*Tetti di spesa*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all'interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative all'occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;

VISTO l'allegato schema di contratto di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture

provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 "Tetti di spesa" e 2 "Schema contrattuale" viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATO CHE il citato termine di 15 giorni può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali osservazioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà al relativo riscontro entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

ATTESO CHE, in ogni caso, viene fissata la data del *25 Marzo 2014* come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

DATO ATTO CHE i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1) "Tetti di spesa" per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE i tetti fissati nell'allegato 1) del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite

massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che attualmente è in piano di rientro e in regime commissariale può mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l'esistenza e per la validità del contratto;

PRECISATO ALTRESÌ CHE la regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni *extrabudget* che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l'onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati nell'allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 84/13 del 9 Ottobre 2013, così come integrato dal Decreto del Commissario ad acta n. 112 del 30.12.2013;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO CHE le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 - ove ne venisse

accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite, con Deliberazione di Giunta Regionale n°661 del 01.08.2002, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di dare atto che** le strutture private erogatrici di prestazioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell'art. 12 della stessa;
2. **di autorizzare** il tetto di spesa complessivo relativo all'annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di € **17.935.436,00** (Euro diciassette milioni novecentotrentacinquemila quattrocentotrentasei/00), così come

ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1 "*Tetti di spesa*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di coprire** la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati - in attuazione dei criteri indicati in narrativa - nella misura individuata nell'allegato 1 "*Tetti di spesa*", in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
4. **di approvare** lo schema di contratto negoziale di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai fini della successiva validazione;
6. **di disporre che** il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1 "Tetti di spesa" al Decreto del Commissario ad acta n° del

Allegato al Decreto del Commissario ad acta

20 GEN. 2014

del

**TETTO MASSIMO DI SPESA
ANNO 2014**

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

TITOLARITÀ	SEDE OPERATIVA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	TETTO DI SPESA
1. Società CISE s.r.l.	Montesilvano (PE)	"Santa Maria Ausiliatrice"	€ 800.410,00
2. Coop. Sociale Samidad a.r.l.	Celenza sul Trigno (CH)	"Il Chiosstro"	€ 444.672,00
3. Coop. Sociale Quadrifoglio ONLUS	Giulianova (TE)	Residence "Cristal"	€ 701.524,00
4. Associazione "Opera Santa Maria della Pace"	Fontecchio (AQ)	"Opera Santa Maria della Pace"	€ 1.852.651,00
5. Associazione "Opera Santa Maria della Pace"	Celano (AQ)	"Opera Santa Maria della Pace"	€ 889.344,00
6. Casa di Cura privata Medaglia d'oro De Cesaris s.r.l. - Coop. Sociale Ambra S.c.p.a.	Spoltore (PE)	"Medaglia d'oro De Cesaris"	€ 2.381.326,00
7. Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo	Avezzano (AQ)	Istituto "Don Orione"	€ 978.279,00
8. Società Monteferrante s.r.l.	Casalbordino (CH)	"Domus Pacis"	€ 740.970,00
9. Casa di Cura privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petrucci s.r.l. con socio unico	Città Sant'Angelo (PE)	RSA psicogeriatrica "Azzurra"	€ 2.550.408,00
10. Coop. Sociale Servizio 2000 a.r.l.	Castel di Sangro (AQ)	"Pax Christi"	€ 681.711,00
11. R.S.A. Villa Gaia S.r.l.	Lecce nei Marsi (AQ)	"Villa Gaia"	€ 533.607,00
12. Società Villa Letizia s.r.l.	Scoppito (AQ)	"Villa Dorotea"	€ 1.067.213,00
13. Ini s.r.l. a socio unico	Canistro (AQ)	"INI Canistro"	€ 1.245.082,00
14. Sangro Gestioni S.p.A.	San Giovanni Teatina (CH)	"Villa San Giovanni"	€ 1.111.681,00
15. Sangro Gestioni S.p.A.	S. Salvo (CH)	"San Vitale"	€ 711.476,00
16. Sangro Gestioni S.p.A.	Villalago (AQ)	"San Domenico"	€ 355.738,00
17. Sangro Gestioni S.p.A.	S. Maria Imbaro (CH)	"Santa Rita"	€ 889.344,00
TOTALE			€ 17.935.436

ALLEGATO 2 "Schema contrattuale" al Decreto del Commissario ad acta n.º del 20 GEN. 2014

CONTRATTO PROPOSTO alle STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE per L'EROGAZIONE di PRESTAZIONI SANITARIE in RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) ANNO 2014

STIPULATO PRESSO IN DATA

TRA

la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci n.6, in persona del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, dott. Giovanni Chiodi

la Azienda Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

- 1. Azienda Unità Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via n. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. ;
2. Azienda Unità Sanitaria Locale 2 - Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via n. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. ;
3. Azienda Unità Sanitaria Locale 3 - Pescara con sede in Pescara, Via n. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. ;
4. Azienda Unità Sanitaria Locale 4 - Teramo con sede in Teramo, Via n. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. ;

E

La Società (titolarità) , con sede legale in alla Via , in persona del Sig. legale rappresentante pro-tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura"), in nome e per conto della Struttura (denominazione) , con sede operativa in alla Via

PREMESSO CHE

La Struttura è provvisoriamente autorizzata all'esercizio di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e provvisoriamente accreditata ad erogare dette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad acta n.º del di cui il presente Allegato 2 "Schema contrattuale" costituisce parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 DOCUMENTAZIONE

1. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183 di essere in regola nell'adempimento agli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente;

- dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183 sostitutive dei seguenti certificati:

- Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese – ove previsto-, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352;
- Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- Certificato rilasciato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
- Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).

2. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 1, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO

1. Per l'ANNO 2014 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 3 del presente contratto.

2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - l'Azienda USL, nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI E PREVISIONE DI SPESA

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'ANNO 2014, le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali per le quali risulta autorizzata e provvisoriamente accreditata con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'ANNO 2014, il tetto di spesa di € _____;
2. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati.

Art. 4

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della L.R. 31 luglio 2007 n°32;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla l. 31 luglio 2007 n°32 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PREVENTIVATA

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 5 % del tetto mensile massimo, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 2. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2014.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art.

11 rientrano nel limite mensile del 5 % previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 30.12.2013, recante "Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida regionali";
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29 novembre 2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale.

Art. 7

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende UUSSLL e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad aderire al Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto verrà indicato dalla Regione, al fine di consentire la condivisione telematica delle agende di prenotazione e di monitoraggio delle prestazioni.

La Struttura, per quanto attiene le prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e ss.mm.ii. l'invio telematico alla Azienda USL territorialmente competente, le informazioni di seguito dettagliate:

- Comunicazione dell'ammissione del Paziente presso la Struttura, comprensiva di impegnativa della

richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;

- Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore;
- Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportata in fattura).

Art. 8

ASSISTENZA FARMACEUTICA

1. La Struttura è tenuta, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, a garantire agli ospiti della medesima la necessaria assistenza farmaceutica secondo le modalità previste dal Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 14.10.2011;
2. Le parti prendono atto che con il Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 14.10.2011 è stato approvato il Prontuario Terapeutico per Residenze Sanitarie Assistenziali e sono state definite le modalità di erogazione dei farmaci all'interno della strutture stesse;
3. Le parti convengono sulla tipologia dei farmaci che dovranno obbligatoriamente costituire la dotazione minima dell'armadio farmaceutico della struttura (di cui all' allegato B del Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 14.10.2011) ed i cui costi sono a carico della stessa nonché sulla tipologia dei farmaci che obbligatoriamente dovranno essere forniti alle strutture medesime da parte delle farmacie ospedaliere delle AA.SS.LL. (allegato B del Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 14.10.2011);

Art. 9

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e ss.mm.ii. in materia di protezione della *privacy*:
 - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 10

PERSONALE DELLA STRUTTURA E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio "Attività Ispettiva e Controllo Qualità" della Direzione *Politiche della Salute*, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 11

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura fornisce all'Azienda USL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale;
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto;
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento;
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenza Residenziale) – in attuazione del D.M. 17 dicembre 2008 – nonché il modello ministeriale STS24;
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17;
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7;
8. Al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, l'Azienda USL competente verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 12

CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA E CONGRUITÀ

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 13, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e l'Azienda USL potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali;
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 5 %;
3. L'Azienda USL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 14;

4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei *Nuclei Operativi di Controllo* (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali;
5. E' in facoltà della Regione e dell'Azienda USL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute (N.A.S.);
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 14 punto 1;
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo;
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n°241 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura l'Azienda USL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'Azienda USL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 19;
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5;
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 13

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

1. La Struttura trasmette all'Azienda USL territorialmente competente e all'*Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo* (A.S.R.) la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4;
2. La fattura è trasmessa all'Azienda USL territorialmente competente e all'*Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo* (A.S.R.) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente;
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:

- DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 11.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 14

CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene – ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n°231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'Azienda USL di competenza;
2. L'Azienda USL deve effettuare acconti mensili pari all'85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 5 %, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile;
3. Alla scadenza di ogni bimestre, entro il termine di cui al comma 1, l'Azienda USL procede al saldo della fattura – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'Azienda USL richiede alla Struttura nota di credito;
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione;
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.19;
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, l'Azienda USL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto;
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dall'Azienda USL, non costituendo il solo fatturato, *ex se*, pretesa di corrispettivo;
8. L'Azienda USL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa;
9. È fatta salva la ripetizione in favore dell'Azienda USL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte;
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile;

Art. 15

TARIFFE

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate, secondo le tariffe di cui alla Deliberazione

di Giunta Regionale n. 661 del 1° agosto 2002, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012;

2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 30.12.1992 n°502 e ss.mm.ii;
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione;
4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall'Azienda USL viene corrisposto alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal 16° giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente.

Art. 16

CESSIONE DEI CREDITI

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto all'Azienda USL competente territorialmente;
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 14 punto 7;
3. In conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo;
4. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 17

INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte;
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 19.

Art. 18

DURATA

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del

- presente contratto;
- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 12 e 14;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 11;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 17;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 14;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche;
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'Azienda USL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 20

CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 21

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto;
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 22

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e – per quanto possa occorrere – alle disposizioni regionali.

Art. 23

REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro

approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

- Per la Regione Abruzzo

- Per la Struttura

Per le Aziende Unità Sanitarie Locali di:

- Avezzano, Sulmona, L'Aquila

- Lanciano, Vasto, Chieti

- Pescara

- Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7, 8, 11,12,13, 14,15,16,17, 18 – comma 1, 19, 20 e 21.

- Per la Struttura

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 20.01.2014, n. 03

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell'intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

ATTESO CHE, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014;

che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

ATTESO CHE condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di

spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTO l'art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito - con modificazioni - in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell'11.10.2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante "*Piano Sanitario Regionale 2008/2010*";

SPECIFICATO CHE i citati tetti di spesa - di cui nell'allegato 1 "*Tetti di spesa*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sono stabiliti in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all'interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative all'occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;

VISTO l'allegato schema di contratto di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture

provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze Assistenziali (RA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 "Tetti di spesa" e 2 "Schema contrattuale" viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATO CHE il citato termine di 15 giorni può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali osservazioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà al relativo riscontro entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

ATTESO CHE, in ogni caso, viene fissata la data del 25 Marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle Residenze Assistenziali (RA), anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

DATO ATTO CHE i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1 "Tetti di spesa" per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE i tetti fissati nell'allegato 1 del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che attualmente è in piano di rientro e in regime

commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l'esistenza e per la validità dello stesso contratto;

PRECISATO ALTRESÌ CHE la Regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l'onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati nell'allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 84/13 del 9 Ottobre 2013, così come integrato dal Decreto del Commissario ad acta n. 112 del 30.12.2013;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO CHE le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero riciperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno

indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°662 del 01.08.2002, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di dare atto che** le strutture private erogatrici di prestazioni nelle Residenze Assistenziali (RA), con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell'art. 12 della stessa;
2. **di autorizzare** il tetto di spesa complessivo relativo all'annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Assistenziali (RA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di € **14.562.343,00** (Euro quattordici milioni cinquecento sessantaduemila trecentoquarantatre/00), così come ripartito tra le strutture private di cui

all'allegato 1 "*Tetti di spesa*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di coprire** la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati - in attuazione dei criteri indicati in narrativa - nella misura individuata nell'allegato 1 "*Tetti di spesa*", in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
4. **di approvare** lo schema di contratto negoziale di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai fini della successiva validazione;
6. **di disporre che** il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1 "Tetti di spesa" al Decreto del Commissario ad acta n° del

Allegato al Decreto del Commissario
ad-acta

del 20 GEN 2014

TETTO MASSIMO DI SPESA

ANNO 2014

RESIDENZE ASSISTENZIALI

TITOLARITÀ	SEDE OPERATIVA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	TETTO DI SPESA
1. Società Lido S.r.l.	Crecchio (CH)	Casa Albergo "Il Castello"	€ 1.297.192,00
2. Società Lido S.r.l.	Ortona (CH)	Casa di Riposo "Tommaso Berardi"	€ 1.052.733,00
3. Istituto "Figlie San Camillo"	Bucchianico (CH)	Casa Sollievo "S. Camillo"	€ 526.367,00
4. Frati Religiosi dell'Ordine Frati Minori d'Abruzzo	Lanciano (CH)	Casa Religiosa "ANTONIANO"	€ 789.550,00
5. Cooperativa Sociale "Fraternitas"	Castel Frentano (CH)	Centro residenziale "Fraternitas"	€ 394.775,00
6. Coop Sociale "Il Quadrifoglio" s.c. Onlus	Giulianova (TE)	"Cristal"	€ 394.775,00
7. I.P.A.B. "F. Alessandrini"	Civitella del Tronto (TE)	Casa di Riposo "F. Alessandrini"	€ 960.619,00
8. I.P.A.B. "G. De Benedictis"	Teramo	Casa di Riposo "G. De Benedictis"	€ 1.868.600,00
9. Istituto Sacri Cuori "C. Ciampoli"	Marina di San Vito (CH)	Istituto Sacri Cuori "C. Ciampoli"	€ 328.979,00
10. Istituto Sacri Cuori "Maria Assunta"	Lanciano (CH)	Istituto Sacri Cuori "Maria Assunta"	€ 460.571,00
11. Istituti Riuniti "S. Giovanni Battista"	Chieti	Istituti Riuniti "S. Giovanni Battista"	€ 4.102.225,00
12. Soc. Coop. Simeoni a.r.l.	Guardiagrele (CH)	"Sen. Barrelli"	€ 328.979,00
13. Soc. Coop. Simeoni a.r.l.	Orsogna (CH)	"La Casa del Sole"	€ 657.958,00
14. Società I.S.EN.CO s.r.l.	Ripa Teatina (CH)	"City Residence"	€ 315.820,00
15. Società "Il Giardino" S.p.a.	S. Salvo (CH)	"Il Giardino"	€ 556.833,00
16. Centro Servizi per Anziani del Comune di L'Aquila	L'Aquila	Centro Servizi per Anziani L'Aquila	€ 526.367,00
TOTALE			€ 14.562.343,00

**ALLEGATO 2 "Schema contrattuale" al Decreto del Commissario ad acta
n° del**

**CONTRATTO PROPOSTO alle STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE
ACCREDITATE per L'EROGAZIONE di PRESTAZIONI SANITARIE in RESIDENZE ASSISTENZIALI (RA)
ANNO 2014**

STIPULATO PRESSO IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci n.6, in persona del **Commissario ad acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, dott. Giovanni Chiodi
- le **Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Unità Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Unità Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Unità Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Unità Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La Società (titolarità) _____, con sede legale in _____ alla Via _____, in persona del Sig. _____ legale rappresentante pro-tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura"), in nome e per conto della Struttura (denominazione) _____, con sede operativa in _____ alla Via _____

PREMESSO CHE

La Struttura è provvisoriamente autorizzata all'esercizio di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) e provvisoriamente accreditata ed erogare dette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad acta n° _____ del _____
di cui il presente Allegato 2 "Schema contrattuale" costituisce parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 DOCUMENTAZIONE

- 1) La Struttura, al momento della stipula del presente contratto, presenta alla Regione dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e dell'art. 15 comma 1 Legge 12 novembre 2011 n° 183, nonché i seguenti certificati in corso di validità:
 - a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 352, ovvero – in caso di struttura non iscritta nel Registro delle Imprese – _____;
 - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - d) Certificato già previsto dagli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, come attualmente contemplato dal D.P.R. 14 novembre 2002 n° 313 di non aver subito la Struttura alcuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
 - e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 ed ex art. 40, punto 5, della Legge 6 agosto 2008, n° 133);
- 2) La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252 e ss.mm.ii. La Struttura presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 1, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate alla Azienda USL competente tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

1. Per l'ANNO 2014 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - l'Azienda USL, nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3 VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI E PREVISIONE DI SPESA

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'ANNO 2014, le prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali per le quali risulta autorizzata e provvisoriamente accreditata con provvedimenti regionali nei limiti del

tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'ANNO 2014, il tetto di spesa di € _____;

2. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati.

Art. 4

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della L.R. 31 luglio 2007 n°32;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla 31 luglio 2007 n°32 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PREVENTIVATA

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 5 % del tetto mensile massimo, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 2. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2013.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 5 % previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Assistenziali è

subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 30.12.2013, recante "Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida regionali";

3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29 novembre 2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale.

Art. 7

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende UUSSSL e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad aderire al Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto verrà indicato dalla Regione, al fine di consentire la condivisione telematica delle agende di prenotazione e di monitoraggio delle prestazioni.
2. La Struttura, per quanto attiene le prestazioni in Residenze Assistenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e ss.mm.ii., l'invio telematico alla Azienda USL territorialmente competente, le informazioni di seguito dettagliate:
 - Comunicazione dell'ammissione del Paziente presso la Struttura, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
 - Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore;
 - Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).

Art. 8

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e ss.mm.ii. in

materia di protezione della *privacy*:

- tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
- tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

PERSONALE DELLA STRUTTURA E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. Restano salve le norme transitorie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 361/2003;
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio "Attività Ispettiva e Controllo Qualità" della Direzione *Politiche della Salute*, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura fornisce all'Azienda USL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale;
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto;
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento;
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenza Residenziale) – in attuazione del D.M. 17 dicembre 2008 – nonché il modello

ministeriale STS24;

6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17;
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7;
8. Al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, l'Azienda USL competente verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA E CONGRUITÀ

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e l'Azienda USL potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali;
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 5 %;
3. L'Azienda USL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 14;
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei *Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.)* secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali;
5. E' in facoltà della Regione e dell'Azienda USL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute (N.A.S.);
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 14 punto 1;
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo;
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n°241 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura l'Azienda USL

competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'Azienda USL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17;

9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5;
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

1. La Struttura trasmette all'Azienda USL territorialmente competente e all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo (A.S.R.) la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4;
2. La fattura è trasmessa all'Azienda USL territorialmente competente e all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo (A.S.R.) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni in Residenze Assistenziali rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente;
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 11, avviene – ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n°231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'Azienda USL di competenza;
2. L'Azienda USL deve effettuare acconti mensili pari all'85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 5 %, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile;
3. Alla scadenza di ogni bimestre, entro il termine di cui al comma 1, l'Azienda USL procede al saldo della fattura – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 10 e all'art.12 del presente contratto. Ove necessario l'Azienda USL richiede alla Struttura nota di credito;
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione;
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale

diffida ai sensi dell'art.17;

6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, l'Azienda USL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto;
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 10 e 12 del presente accordo e debitamente certificata dall'Azienda USL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo;
8. L'Azienda USL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa;
9. È fatta salva la ripetizione in favore dell'Azienda USL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte;
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile;

Art. 14

TARIFFE

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate, secondo le tariffe di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 1° agosto 2002, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012;
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 30.12.1992 n°502 e ss.mm.ii;
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione;
4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda USL viene corrisposto alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal 16° giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente.

Art. 15

CESSIONE DEI CREDITI

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto all'Azienda USL competente territorialmente;
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 14 punto 7;

3. In conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo;
4. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 16
INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte;
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 18.

Art. 17
DURATA

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Art. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11 e 13;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 14;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche;
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'Azienda USL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19
CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto;
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e – per quanto possa occorrere – alle disposizioni regionali.

Art. 22

REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

- Per la Regione Abruzzo

- Per la Struttura

Per le Aziende Unità Sanitarie Locali di:

- Avezzano, Sulmona, L'Aquila

- Lanciano, Vasto, Chieti

- Pescara

- Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7, 8, 11,12,13, 14,15,16,17, 18 – comma 1, 19, 20.

- Per la Struttura

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 20.01.2014, n. 04

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie psicosociali erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario *ad acta*, la realizzazione dell'intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

ATTESO che, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicosociali erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2014;
- che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all'acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze psicosociali da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

ATTESO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di

spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTO l'art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito - con modificazioni - in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il decreto commissariale n. 52/2012 dell'11/10/2012 avente ad oggetto: "Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche", nel quale si precisa che " Nella Regione Abruzzo si rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica";

VISTA la deliberazione commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è proceduto alla revoca dell'accreditamento provvisorio alla struttura psicosociali del Gruppo "Villa Pini d'Abruzzo" denominata "Azienda Agricola" sita nel Comune di Ripa Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n. 195;

ATTESO che in relazione a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto dell'effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicosociali, di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l'acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicosociali per l'anno 2014 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatré/34), analogo a quello dell'anno 2013;

ATTESO che in relazione alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la ripartizione dello stesso tra le strutture private è quella di cui all'allegato 1 "Tetti di spesa", parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;

VISTO l'allegato schema di contratto di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicosociali in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo e di seguito elencate:

- Società Villa Serena - Città S. Angelo (PE)
- Società Passaggi - Carsoli (AQ)
- Società il Castello - Anversa degli Abruzzi (AQ)
- Fondazione Padre Alberto Mileno - Vasto (CH)
- Società Quadrifoglio - Rosello (CH)
- Società Villa Pini d'Abruzzo - Chieti

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, viene notificato - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che - in tal caso - il Commissario ad acta

provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 31 marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicosociali, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

DATO ATTO che i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1 "*Tetti di spesa*" per l'erogazione di prestazioni sanitarie di psicosociali in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

PRECISATO che i tetti di cui sopra costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura dei contratti per gli erogatori privati, il cui rispetto è dunque condizione essenziale per l'esistenza e per la validità dello stesso contratto;

PRECISATO ALTRESÌ che la Regione Abruzzo, in quanto regione in piano di rientro ed in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l'onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo possono essere rese unicamente a carico delle strutture private;

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati fissati nell'allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n° 84/2013 del 9 Ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto del Commissario ad acta n° 112/2013 del 30 dicembre 2013;

ATTESO che l'esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che - contestualmente - verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 - ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di dare atto** che le strutture private erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicosociali, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell'art. 12 della stessa;
2. **di stabilire** che il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per

l'acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicosociali per l'anno 2014 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemila settecentosessantatrè/34);

3. **di autorizzare** il tetto di spesa complessivo relativo all'annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle residenze psicosociali in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemila settecentosessantatrè/34), così come ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1 "*Tetti di spesa*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di approvare** lo schema di contratto negoziale di cui all'allegato 2 "*Schema contrattuale*" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l'acquisto di prestazioni sanitarie di psicosociazione, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dalle seguenti strutture private provvisoriamente accreditate:
 - Società Villa Serena - Città S. Angelo (PE)
 - Società Passaggi - Carsoli (AQ)
 - Società il Castello - Anversa degli Abruzzi (AQ)
 - Fondazione Padre Alberto Mileno - Vasto (CH)
 - Società Quadrifoglio - Rosello (CH)
 - Società Villa Pini d'Abruzzo - Chieti
5. **di stabilire** che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, viene notificato - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che - in tal caso - il Commissario ad acta provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando,

- entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;
6. **di fissare** la data del 31 marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;
 7. **di dare atto** che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
 8. **di dare atto** che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 - ove ne venisse

- accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001- nelle more dell'adozione delle nuove tariffe - fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, per la relativa validazione;
 10. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;
 11. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1				
AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 24 DEL 20 GEN. 2014				
TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2014				
STRUTTURE PSICORIABILITATIVE				
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Società Villa Serena srl - Città S. Angelo (PE)	"Armonia" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.010.564,14
	"Incontro" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.010.564,14
	"Gardenia" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.010.564,14
	"Arcobaleno" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.010.564,14
	"Il Ciliegio" - Città S. Angelo (PE)	12	A	€ 420.688,45
	tot. tipologia	132		€ 4.462.945,01
	S.N. - C.da Madonna della Pace (1) - Città S. Angelo (PE)	12	D	€ 432.840,40
	S.N. - C.da Madonna della Pace (2) - Città S. Angelo (PE)	12	D	€ 432.840,40
	"In Campagna" (1) - Città S. Angelo (PE)	20	D	€ 711.104,76
	"In Campagna" (2) - Città S. Angelo (PE)	20	D	€ 711.104,76
	"Villa Teresa" - Pescara	10	D	€ 363.274,31
"La Tartaruga" - Montesilvano (PE)	10	D	€ 363.274,31	
tot. tipologia	84		€ 3.014.438,96	
TOTALE STRUTTURA				€ 7.477.383,97
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Soc. Passaggi srl - Oricola (AQ)	Passaggi srl - Oricola (AQ)	8	A	€ 309.447,00
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Soc. Il Castello srl - Anversa degli Abruzzi (AQ)	Il Castello srl - Anversa degli Abruzzi (AQ)	20	D	€ 790.036,20
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Fondazione P. Alberto Mileno - Vasto Marina (CH)	"Villa Altruda" - Vasto (CH)	10	A	€ 371.461,11
	"Il Gabbiano" (A) - Lanciano (CH)	10	A	€ 371.461,11
	tot. tipologia	20		€ 742.922,23
	"L'Airone" - Vasto (CH)	10	B	€ 257.420,19
	"Il Gabbiano" (B) - Lanciano (CH)	10	B	€ 257.420,19
tot. tipologia	20		€ 514.840,37	
TOTALE STRUTTURA				€ 1.257.762,60
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Soc. Coop. Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH)	Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH)	10	A	€ 363.654,00
	Il Quadrifoglio srl - Rosello (Ch) Delib. C.A n.9 del 28/01/2010	20	A	€ 707.913,00
	tot. tipologia	30		€ 1.071.567,00
	Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH)	10	B	€ 253.498,50
tot. tipologia	10		€ 253.498,50	
TOTALE STRUTTURA				€ 1.325.065,50
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2014
Soc. Villa Pini d'Abruzzo	Chieti - Loc. Crocifisso ex Farese	10	A	€ 386.808,75
	Chieti - Via Maiella 72	15	A	€ 580.213,13
	Chieti - Via M. del Freddo	13	A	€ 502.851,38
	tot. tipologia	38		€ 1.469.873,25
	Chieti - S. Domenico - Via Giuliano 1	10	B	€ 268.056,00
	tot. tipologia	10		€ 268.056,00
	Chieti - Via Ferri	35	D	€ 1.436.957,55
	Chieti - Via Maiella 1	13	D	€ 533.727,09
	Chieti - Via Eugenio Bruno	13	D	€ 533.727,09
	Chieti - Via dei Frentani	13	D	€ 533.727,09
	tot. tipologia	74		€ 3.038.138,82
TOTALE STRUTTURA				€ 4.776.068,07
TOTALE REGIONE				€ 15.935.763,34

ALLEGATO 2 "Schema contrattuale"
al Decreto del Commissario ad acta n° 47 del 20 GEN. 2014

**CONTRATTO PROPOSTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI PSICORIABILITAZIONE ALLE
 STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE
 ANNO 2014**

STIPULATO IN IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci n.6, in persona del **Commissario ad acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, dott. Giovanni Chioldi
- le **Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Unità Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila alla Via Saragat – Loc. Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____, C.F. e P.I. 01792410662;
 2. Azienda Unità Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____, C.F. e P.I. 02307130696;
 3. Azienda Unità Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara alla Via Renato Paolini n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____, C.F. e P.I. 01397530982;
 4. Azienda Unità Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo alla Via Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____, C.F. e P.I. 00115590671;

E

- La Società/Fondazione(**titolarità**) _____, con sede legale in _____ alla Via _____, (di seguito anche indicata come "Struttura") in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Struttura

PREMESSO CHE

La Struttura è provvisoriamente autorizzata all'esercizio di prestazioni sanitarie di Psicoriabilitazione e provvisoriamente accreditata ad erogare dette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad acta n° _____ del _____ di cui il presente Allegato 2 "Schema contrattuale" costituisce parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 DOCUMENTAZIONE

- 1) La Struttura, al momento della stipula del presente accordo, presenta alla Regione ai fini della relativa efficacia e validità:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183 di essere in regola nell'adempimento agli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente;
 - dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183 sostitutive dei seguenti certificati:
 - Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese, ove previsto, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data _____, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352 (ovvero – in caso di struttura non iscritta nel Registro delle Imprese – _____);
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
 - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).
- 2) La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252 e ss. mm. ii. La Struttura presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate alla Azienda USL competente tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente contratto

ART. 2 OGGETTO

1. Per l'ANNO 2014 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di Psicoriabilitazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - l'Azienda USL, nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3**VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI E PREVISIONE DI SPESA**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'ANNO 2014, le prestazioni sanitarie di Psicoriabilitazione per le quali risulta autorizzata e provvisoriamente accreditata con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'ANNO 2014, il tetto di spesa di € _____.
2. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del presente contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati.

Art. 4**CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29 novembre 2001 (LEA) e ss. mm. ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della L.R. 31 luglio 2007 n°32;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla 31 luglio 2007 n°32 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PREVENTIVATA**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile massimo, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 2. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2014.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 10% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6**MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2008 e ss. mm. ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Psicosociali è subordinato all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 30.12.2013, recante "Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida regionali".
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'Azienda USL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29 novembre 2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 7**ULTERIORI OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende UUSLL e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad aderire al Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto verrà indicato dalla Regione, al fine di consentire la condivisione telematica delle agende di prenotazione e di monitoraggio delle prestazioni.
2. La Struttura, per quanto attiene le prestazioni in Residenze Psicosociali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 e ss. mm. ii., l'invio telematico alla Azienda USL territorialmente competente, le informazioni di seguito dettagliate:
 - Comunicazione dell'ammissione del Paziente presso la Struttura, comprensiva di impegnativa della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell'autorizzazione della UVM, entro 24 ore;

- Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore;
- Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).

Art. 8

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI UTENTI

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e ss. mm .ii. in materia di protezione della *privacy*:
 - tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

PERSONALE DELLA STRUTTURA E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n°662.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, alla Azienda USL di pertinenza oltre che al Servizio "Attività Ispettiva e Controllo Qualità" della Direzione *Politiche della Salute*, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura fornisce all'Azienda USL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di psicoriabilitazione, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel

mezzo di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.

3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo SISM (Sistema Informativo della Salute Mentale) – in attuazione del D.M. 15 ottobre 2010 – nonché il modello ministeriale STS24.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.18.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. Al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, l'Azienda USL competente verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA E CONGRUITÀ

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e l'Azienda USL potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 10%.
3. L'Azienda USL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei *Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.)* secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e dell'Azienda USL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute (N.A.S.).
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 13 punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed

utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss. mm. ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura:
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura l'Azienda USL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'Azienda USL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 18.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

1. La Struttura trasmette all'Azienda USL territorialmente competente e all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo (A.S.R.) la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'Azienda USL territorialmente competente e all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo (A.S.R.) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni di psicoriabilitazione rese in regime di ricovero a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata tutta la documentazione relativa alla produzione di cui all'articolo 10.
5. L'Azienda USL verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene – ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n°231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'Azienda USL di competenza.

2. L'Azienda USL deve effettuare acconti mensili pari all' 85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 10%, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile.
3. Alla scadenza di ogni bimestre, entro il termine di cui al comma 1, l'Azienda USL procede al saldo della fattura – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art.14 del presente contratto. Ove necessario l'Azienda USL richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.18.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, l'Azienda USL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 14 del presente accordo e debitamente certificata dall'Azienda USL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. L'Azienda USL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore dell'Azienda USL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.

Art. 14 TARIFFE

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3 ottobre 2001, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012 , con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale e laddove sia prevista una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti ciò comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del

D. Lgs. 30.12.1992 n°502 e ss. mm. ii.

3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

Art. 15 CESSIONE DEI CREDITI

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto all'Azienda USL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla Azienda USL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 13 punto 7.
3. In conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo .
4. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, la Struttura si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo .

Art. 16 INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte;
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 18.

Art. 17 DURATA

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell'ANNO 2014 a partire dal 01.01.2014 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2014.
2. Le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste nel presente contratto .

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11 e 13;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;

- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 13;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 10, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'Azienda USL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c. .
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19 CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto;
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e – per quanto possa occorrere – alle disposizioni regionali.

Art. 22 REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Per la Struttura

Per le Aziende Unità Sanitarie Locali di:

- Avezzano, Sulmona, L'Aquila

- Lanciano, Vasto, Chieti

- Pescara

- Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7, 10,11,12, 13,14,15,16, 17 – comma 2, 18,20.

Per la Struttura

 ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 29.01.2014, n. DD/18
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione ANTEAS Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTA la nota del 28.01.2014 acquisita agli atti
con prot. n. RA/25117 del 28.01.2014 inoltrata
dall' Associazione ANTEAS Pescara con sede
legale in c.so Vittorio Emanuele, 50 - 65100
Pescara, di richiesta di iscrizione al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene
indicato come settore nel quale è svolta
l'attività prevalente quello Sicurezza sociale;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al

Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e
successive modifiche, l' Associazione
ANTEAS Pescara con sede legale in c.so
Vittorio Emanuele, 50 - 65100 Pescara;
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R.,
il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
 SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DB8/02
Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell'allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	2	DB.08.00	Data Atto	27/01/2014	Esecutività:	Esecutiva	COMPETENZA		CASSA	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.012	11591	1	DA.23.00	FINANZIAMENTO STATALE PER IL CONFERIMENTO ALLE REGI ONI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CONVENZIONI EX AGENS UD - DPCM 03/10/02		170.645,00	0,00	170.645,00	0,00
S	02.01.011	12002	1	SA.00.00	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL NUCLE O REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03.05.2002		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S	02.02.008	12352	1	DE.07.00	SPESE PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DEL L'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVE NZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000		1.354.290,22	0,00	1.354.290,22	0,00
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROG RAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S	02.02.008	12489	1	DA.11.00	INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI FINANZIATE CON LA L EGGE 1.3.1986, N.64 - 3° PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE-E IN TENTIVI RIPROGRAMMATI.		251.221,51	0,00	251.221,51	0,00
S	12.01.002	81026	1	DG.16.00	PROGETTO "RICOSTRUIRE" DIPARTIMENTO POLITICHE ANTID ROGA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
S	12.01.004	81427	1	DG.00.00	ASSEGNAZIONI STATALI DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DE L PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI		177.824,00	0,00	177.824,00	0,00
S	05.02.005	272347	1	DA.00.00	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/19 98 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE - D. P.C.M. 22.12.2000 -		26.300,00	0,00	26.300,00	0,00
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS .112/98 -		217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
S	08.02.002	282456	1	DI.07.00	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA EX L.R. 16/2002 E S.M.I.		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		0,00	4.417.580,73	0,00	4.417.580,73
TOTALI SPESA							4.417.580,73	4.417.580,73	4.417.580,73	4.417.580,73



Esercizio 2014

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 Quadro riepilogativo della variazione

N° Atto	2	DB.08.00	Data Atto	27/01/2014	Esecutività:		Esecutiva		
					Esecutiva		Esecutiva		
		Variazioni a competenza			Variazioni di cassa			Saldo	
		In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo		
Totale entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spesa		4.417.580,73	4.417.580,73	0,00	4.417.580,73	4.417.580,73	0,00	0,00	
Quadratura		-4.417.580,73	-4.417.580,73	0,00	-4.417.580,73	-4.417.580,73	0,00	0,00	



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DB8/03
**Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Alto	3	DB.08	Data Atto	28/01/2014	Esecutività:		Esercizio 2014				
					Esecutiva	Esercizio	COMPETENZA		CASSA		
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	12.01.001	81440	1	DG.08.00	1	125.590,09	0,00	125.590,09	0,00	125.590,09	0,00
					ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PLASMADERIVAZIONE - D.G. 2560 DEL 28.09.98 E ART. 8, C. 3, LETT. F) L.R. N. 143/96 - MEZZI STATALI E ALTRI -						
S	12.01.001	81440	2	DG.08.00	2	641.286,67	0,00	641.286,67	0,00	641.286,67	0,00
					INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' TRASFUSIONALI - D.LG S. 09.11.2007, NN. 207 E 208, D.LGS. 20.12.2007, N. 261, L. 21.10.2005, N. 219, ART. 6, CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -						
S	12.01.008	81521	1	DG.08.00	1	484.323,62	0,00	484.323,62	0,00	484.323,62	0,00
					FINANZIAMENTO PER LE INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA, INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA SULLA FARMACOVIGILANZA - L. 23.12.1997, N. 449 -						
S	03.02.005	152364	1	DC.07.00	1	361.383,96	0,00	361.383,96	0,00	361.383,96	0,00
					INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI CUI AL L'ART. 1, CO. 1, LETT. B), C), E), DEL PIANO NAZIONALE EDILIZIO ABITATIVA - DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16.07.09, G.U. 19.08.09 N. 191						
S	03.01.002	260001	1	DC.07.00	1	66.770,60	0,00	66.770,60	0,00	66.770,60	0,00
					ATTIVITA' INERENTI LO SVILUPPO DEL QUADRO STRATEGICO REGIONALE DELLE AREE URBANE-TERRITORI SNODO - MEZZI STATALI -						
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00	1	44.222,20	0,00	44.222,20	0,00	44.222,20	0,00
					PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992						
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	1	0,00	1.723.577,14	0,00	1.723.577,14	0,00	1.723.577,14
					FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE						
TOTALI SPESA						1.723.577,14	1.723.577,14	1.723.577,14	1.723.577,14	1.723.577,14	1.723.577,14





REGIONE ABRUZZO
 PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	3	DB.08	Data Atto	28/01/2014	Esecutività:		Esecutiva	
					28/01/2014	Esecutiva	In aumento	In diminuzione
					Variazioni a competenza		Variazioni di cassa	
		In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo	
Totale entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa		1.723.577,14	1.723.577,14	0,00	1.723.577,14	1.723.577,14	0,00	0,00
Quadratura		-1.723.577,14	-1.723.577,14	0,00	-1.723.577,14	-1.723.577,14	0,00	0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO "GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI - SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ"

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DB14/02
DGR 11 novembre 2013 n. 823 recante :
"L.R. 143/1997 e s.m.i.: DGR 390 del 27/05/2013 " Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i, per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali" - Approvazione Avviso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la DGR 11 novembre 2013 n. 823 recante:" L.R. 143/1997 e s.m.i.: DGR 390 del 27/05/2013 " Criteri e modalità per la concessione di contributi alle unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i, per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali"
Approvazione Avviso

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, del sopracitato Avviso Pubblico inerente la conclusione della fase istruttoria delle domande di contributo il quale prevede che":

- 1) Le domande, presentate dalle Unioni, sono istruite dal Servizio" Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli EELL, Sicurezza del Territorio- Legalità - Ufficio " Qualità delle Istituzioni pubbliche Locali e Innovazione Amministrativa" che ne verifica la regolarità formale e provvede, successivamente alla loro valutazione ".
- 2) Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora la documentazione richiesta, gli eventuali chiarimenti, precisazioni e/o integrazioni richiesti, non siano inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa, la mancata risposta, entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della relativa domanda di contributo. Ai soli esclusi viene data comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R o Pec, delle

motivazioni che hanno determinato l'esclusione."

VISTE le domande presentate:

- da "Unione dei Comuni Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", trasmessa mezzo PEC in data 12/12/2013 e acquisita al protocollo di questo Servizio, in data 12/12/2013 prot. n. RA 312689;
- da "COI VALPESCARA, "trasmessa in data 18/12/2013, via PEC, e acquisita al protocollo di questo Servizio, in data 18/12/2013 prot. n. RA 319536
- da C.M. " Sirentina"- Gestione Commissariale, trasmessa con raccomandata A/R, protocollo 57 del 20.12.2013, e acquisita al protocollo di questo Servizio in data 03/01/2014 prot. RA 1696,

TENUTO CONTO che a seguito della istruttoria formale svolta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6, L. 241/90 e s.m.i. e dell'art 7 dell'Avviso Pubblico sono state tramesse ai suddetti enti via PEC le sottoindicate note:

in data 23 dicembre 2013 prot. n. RA 323092 all' Unione di Comuni Città della Frentania e Costa Trabocchi ;
in data 23 dicembre 2013 prot. RA 323112 al Sistema Intercomunale di Protezione Civile C.O.I. Val Pescara- Provape;
in data 23 gennaio 2014 prot.n. RA 22226 alla Comunità montana Sirentina - Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 78 dell'11/11/2013;

DATO ATTO che non sono pervenute note di risposta da parte dei soprarichiamati Enti;

RICHIAMATO l'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale sono esplicitate le motivazioni di esclusione per cui le domande presentate dai soggetti soprarichiamati non possono essere accolte;

RITENUTO, pertanto, di non poter ammettere, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico, a successiva fase di valutazione di merito le domande pervenute

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di non ammettere** , ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, dell'Avviso Pubblico approvato con DGR 823/ 2013, a successiva fase di valutazione di merito le domande pervenute che non sono in possesso dei requisiti formali, per le motivazioni esplicitate nell'allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale e sul Burat della Regione Abruzzo ;
- **di trasmettere** copia della presente provvedimento, a mezzo pec, ai legali rappresentanti dei soggetti esclusi ;

- **di dare atto** che, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.241/90 e s.m.i. è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Burat ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
- **di inviare** copia della presente determinazione, in formato elettronico, al Direttore della Direzione "Riforme Istituzionali, EELL, Bilancio ed Attività Sportive" per conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio

Segue allegato

DGR 11 novembre 2013 n. 823 recante; L.R. 143/1997 e s.m.i.; DGR 390 del 27/05/2013 " Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i, per la gestione in forma associata di funzioni fondamentali" Approvazione Avviso Pubblico

PROT	UNIONE	PR	Titolo del Progetto	Comunicazione da parte della Regione Abruzzo agli Enti dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis, della L.241/90 e dell'art.7 dell' Avviso Pubblico.	Motivazione mancato accoglimento osservazioni prodotte dagli Enti , ai sensi art.10 bis L.241/90 e dell'art.7 Avviso Pubblico
RA 312689 Del 12/12/2013	Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi"	CH		<p>Vedi nota RA 323092 del 23/12/2013</p> <p>Il progetto non può essere ammesso a valutazione in quanto la domanda presentata non contiene la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti come previsto, a pena di esclusione, dall'art. 5 dell'Avviso che forma parte integrante e sostanziale della suddetta DGR.</p> <p>Inoltre, l'Unione in indirizzo ha comunicato di svolgere in forma associata solo la funzione "protezione civile" e la funzione "polizia locale", nonché un elenco di servizi che possono essere ricondotti alla funzione fondamentale: "Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo".</p> <p>Pertanto, il progetto non prevede la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i, come prescritto dall'art. 2 dell'Avviso, che forma parte integrante e sostanziale della suddetta DGR.</p> <p>A seguito delle motivazioni sopra riportate il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito.</p>	<p>Non pervenuta risposta entro i termini richiesti, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso Pubblico</p>
RA 319536 del 18/12/2013	Centro operativo Intercomunale C.O.I. Val Pescara- PROVAPE	PE		<p>Vedi nota RA 323112 del 23/12/2013</p> <p>L'Avviso di cui all'oggetto prevede all'art. 1 che i soggetti destinatari dei contributi ed attuatori dell'intervento, siano le Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., in forma singola o associata tra di loro mediante convenzione, (art.30 TU 267/2000 e s.m.i.), costituite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 bis della L.R. 143/97 e</p>	<p>Osservazioni non richieste da parte della Regione Abruzzo in quanto la domanda presentata dall'ente richiede la proroga della scadenza dell' Avviso Pubblico.</p>

RA 1697 del 3/1/2014	Comunità Montana Sirentina - Gestione Commissariale DPGR n.78 dell'11/11/2013	AQ		<p><i>s.m.i., commi 5,6,7, con riferimento ai Comuni che possono aderire all'Unione, al limite demografico minimo dell'Unione e alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica.</i></p> <p>L'ente in indirizzo non risulta essere soggetto idoneo alla presentazione della domanda e, pertanto, non è abilitato a chiedere proroghe, che comunque non potrebbero essere concesse dopo la scadenza dell'Avviso Pubblico (15 Dicembre 2013). A seguito delle motivazioni sopra riportate il progetto non risulta accoglibile.</p> <p>Vedi nota RA 22226 del 23 gennaio 2014</p> <p>Il progetto non può essere ammesso a valutazione in quanto la domanda presentata si riferisce alla DGR n 730 del 2012 concernente il Programma 2012 e non all'Avviso Pubblico che forma parte integrante e sostanziale della DGR. 823/2013 concernente il Programma 2013.</p> <p>Infatti, il progetto non è conforme ai contenuti dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR 823/2013 di cui fa parte integrante e sostanziale.</p> <p>A seguito delle motivazioni sopra riportate il progetto non risulta accoglibile.</p>	
				<p>Osservazioni non richieste in quanto non c'è alcun riferimento all'Avviso Pubblico di cui alla DGR 823/2013</p>	

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO "GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI - SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ" (DB14)

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DB14/03
DGR 597 del 12 agosto 2013 recante: Attuazione PAR FSC 2007/2013 -Linea di azione VI 1.4.b -(Interventon.2/1°attività) - Avvio definizione SAD: Approvazione dell'Avviso Pubblico: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni , di cui all'art. 32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del DI 95/2012, convertito in L.135/2012 e s.m.i., comprensive dei servizi ad essa correlati; nonché dell'Ufficio Unico Suap e dell'Ufficio unico per la "Programmazione e per la Progettazione", pubblicata sul BURAT n. 31del 4/9/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la DGR 597 del 12/08/2013 recante: " Attuazione del PAR FSC 2007/2013, Linea di azione VI. 1.4.b.Intervento n2 /1°attività)- Avvio definizione SAD: Approvazione dell'Avviso pubblico: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate tra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art 19del DI 95/2012, convertito in L.135/2012 e s.m.i., comprensive dei servizi ad esse correlati;nonché dell'Ufficio Unico Suap e dell'Ufficio per la Programmazione e per la Progettazione.

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 2, del sopracitato Avviso Pubblico inerente la conclusione della fase istruttoria delle domande di contributo il quale prevede che":

1. Le domande presentate nei termini di cui all'art.6, sono istruite dal Servizio" Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli EELL, Sicurezza del Territorio- Legalità - Ufficio " Qualità delle

Istituzioni pubbliche locali e Innovazione Amministrativa" che ne verifica la regolarità formale, ai sensi del presente Avviso, ai fini della loro ammissibilità a valutazione".

2. Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Le domande non sono comunque ammesse alla successiva fase di valutazione, qualora la documentazione prevista nel modulo della domanda di ammissione all'intervento, gli eventuali chiarimenti, precisazioni e/o integrazioni richiesti, non siano inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa. La mancata risposta, entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della relativa domanda di contributo dalla fase di valutazione. Ai soli esclusi viene data comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R o Pec, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

DATO ATTO delle domande presentate:

- da "Unione dei Comuni del Sinello", in data 15/11/2013 con nota n. 751, a mezzo raccomandata A/R, e acquisita al protocollo di questo Servizio, in data 21/11/2013 n.290195;
- da "Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", in data 14/11/2013, con nota a mezzo raccomandata A/R, e acquisita al protocollo di questo Servizio in data 19/11/2013 n.287723;
- da "Unione dei Comuni "Città Territorio della Val Vibrata", trasmessa, a mezzo pec, in data 15/11/2013 con nota n. 2909, e acquisita al protocollo di questo Servizio in data 18/11/2013 n. 285497;
- da "Unione Dei Miracoli", trasmessa in data 14.10.2013 con nota n 62, a mezzo raccomandata A/R , e acquisita al protocollo di questo Servizio, in data 19/11/2013 n.286670;

TENUTO CONTO che, a seguito della istruttoria formale svolta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6, L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 9 dell'Avviso pubblico, sono state trasmesse ai suddetti enti , via pec, le sottoindicate note per dare loro comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e dell'art.9 dell'Avviso Pubblico ossia;

in data 23 dicembre 2013, prot. n.323100 all' "Unione dei Comuni del Sinello"

in data 23 dicembre 2013 prot. 323067 all'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano"

in data 23 dicembre 2013 prot. 323075 all'Unione dei Comuni della "Città Territorio della Val Vibrata";

in data 23 dicembre 2013 prot. 323087 all' "Unione dei Miracoli"

DATO ATTO delle note di risposta pervenute dalle Unioni Di Comuni ossia:

in data 7/1/2014, via Pec , da parte dell'Unione dei Miracoli

in data 9/01/2014, via Pec , da parte della Unione dei Comuni "Colline Medio Vomano"

in data 8.01.2014, via Pec, da parte dell' Unione dei Comuni Città Territorio della Val Vibrata

RILEVATO, altresì, che l' "Unione dei Comuni del Sinello" non ha fatto pervenire alcuna risposta alla nota sopracitata; (n.323100 del 23 dicembre 2013)

RICHIAMATO l'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono esplicitate le motivazioni di esclusione per cui le domande presentate dalle Unioni di Comuni soprarichiamate non possono essere ammesse a valutazione di merito;

RITENUTO, pertanto, di non poter ammettere a successiva fase di valutazione di merito le domande per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni di cui sopra;

VISTA la L.R. 77/99

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di non ammettere** , ai sensi dell'art. 9, dell'Avviso Pubblico approvato con DGR 597/2013, a successiva fase di valutazione di merito le domande che non sono in possesso dei requisiti formali, come risulta dall'elenco, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale e sul Burat della Regione Abruzzo;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento, a mezzo pec, ai legali rappresentanti delle Unioni Dei Comuni;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.241/90 e s.m.i. è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Burat ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
- **di inviare** copia della presente determinazione, in formato elettronico, al Direttore della Direzione "Riforme Istituzionali, EELL, Bilancio ed Attività Sportive", per conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio

Segue allegato

DGR 12.08.2013 n.597” recante: Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione VI. 1.4.b. Intervento n.2 (1° Attività) - Avviso definizione SAD: Approvazione dell'Avviso pubblico: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate tra di loro, per progetti di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici Unici per la gestione, in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art 19 del DI 95/2012, convertito in L.135/2012 e s.m.i, comprensive dei servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio Unico "Suap" e dell'Ufficio Unico "Suap" e per la "Programmazione e per la Progettazione".

<p>PROT. Nota Raccomandata A/R del 14.10.2013 n. 62 acquisita al protocollo di questo Servizio in data RA 19/11/2013 n. 286670</p>	<p>UNIONE DI COMUNI "Unione Dei Miracoli"</p>	<p>PR CH</p>	<p>Titolo del Progetto: Uffici Unici per la gestione in forma associata delle funzioni/servizi Fondamentali per l'Unione dei Miracoli</p>	<p>Comunicazioni da parte della Regione Abruzzo dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis, della L.241/90 e dell'art.9 dell'Avviso Pubblico.</p> <p><i>Nota n. RA 323087 del 23/12/2013</i> 1)Lo Statuto, allegato alla domanda, non individua le funzioni/servizi fondamentali (ex art. 19 del D.L.95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.) svolti dall'Unione e le corrispondenti risorse, ai sensi dell'art. 32 comma 6, TU 267/2000 e s.m.i., come prescritto, <u>a pena di esclusione</u>, dall'art. 7 comma 1 secondo capoverso dell'avviso di cui alla DGR 597/2013. 2)Inoltre, non è stata attivata la procedura, prevista dall'art. 9 commi 2 e 3 dello Statuto dell'Unione, secondo la quale 2. "L'attivazione in forma associata di ogni funzione o servizio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Unione mediante l'approvazione di uno specifico schema di convenzione che, in particolare, dovrà disciplinare la decorrenza, il termine, le modalità di recesso, i rapporti giuridici e quelli finanziari. 3. L'adesione ad uno o più servizi o funzioni si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei Comuni aderenti all'Unione. Il rapporto giuridico e finanziario tra l'Unione e i Comuni aderenti ad ogni servizio o funzione è disciplinato dalla convenzione stessa che deve prevedere la durata, il termine di scadenza, il recesso e l'eventuale rinnovo del rapporto instaurato. A seguito delle motivazioni sopportate, il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione.</p>	<p>Motivazioni mancato accoglimento osservazioni prodotte dagli enti, ai sensi art.10 bis L.241/90 e dell'art.9 Avviso Pubblico.</p> <p>La nota pervenuta, via Pec, in data 7/1/2014 (prot. 1 del 3 gennaio 2014), non contiene ulteriori elementi che permettano di superare le motivazioni di esclusione della domanda in quanto: 1) Lo Statuto, pur essendo stato allegato alla domanda, non contiene quanto richiesto dall'Avviso a pena di esclusione, ossia occorre allegare uno Statuto nel quale dovevano essere già individuate le funzioni/servizi fondamentali svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse e non solo un qualsiasi Statuto; pertanto, l'ente avrebbe dovuto procedere ad una modifica e/o integrazione dello Statuto, approvato nell'anno 2011, prima dell'inoltro della domanda. 2) La stessa Unione afferma, nella nota di risposta, che "sono in corso di perfezionamento le procedure di cui all'art.9 dello Statuto dell'Unione", per cui si conferma che, al momento della presentazione dell'istanza, il procedimento</p>
--	--	-----------------------	--	--	--

<p>Nota Raccomandata A/R del 15/11/2013 n. 751 acquisita al protocollo di questo Servizio in data 21/11/2013 n. RA 290195</p>	<p>Unione dei "Comuni del SINELLO"</p>	<p>CH</p>	<p>Gestione in forma associata delle funzioni/sevizi fondamentali per l'Unione dei Comuni del Sinello</p>	<p>Nota n. prot. RA 323100 del 23/12/2013 L'Unione dei Comuni del Sinello non è in possesso del requisito di "soggetto beneficiario di contributo ed attuatore dell'intervento" di cui all'art. 5 dell'Avviso in oggetto. <i>Infatti, i soggetti che possono presentare domanda di contributo, relativo al progetto, di cui all'art. 3 del presente Avviso, sono i seguenti: le Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., in forma singola o associata tra di loro mediante Conversione(art.30 TU 267/2000 e s.m.i.) costituite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 bis, commi 5, 6 e 7, della L.R. 143/97 e s.m.i. commi 5, 6, 7 con riferimento ai Comuni che possono aderire all'Unione, al limite demografico minimo dell'Unione e alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica. All'Unione del Sinello aderisce anche il Comune di Montazzoli, appartenente ad altro ambito territoriale, e l'Unione stessa non ha allegato all'istanza l'atto costitutivo e lo Statuto contenente le oggettive motivazioni che giustificano la deroga alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, come prescrive l'art.11 bis, comma 7, lettera d, della L.R. 143/1997 e s.m.i.</i> Pertanto, l'Unione è esclusa poiché non ha i requisiti previsti per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art.5 dell'Avviso. Inoltre, sempre con riferimento alla istanza, formulata con raccomandata A/R del 15.11.2013 protocollo n 290195 del 21 novembre 2013, finalizzata ad ottenere la concessione di</p>	<p>non era stato perfezionato. Pertanto il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione ai sensi dell'art. 7 comma 1, terzo capoverso e dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico.</p> <p>Non pervenuta risposta entro i termini richiesti, a pena di esclusione, dall'art.9 dell'Avviso pubblico, ossia entro il 7/01/2014</p>
---	--	-----------	---	---	---

	<p>contributi di cui all'oggetto, a seguito dell'istruttoria formale esperita da questo Ufficio ai sensi della deliberazione di G.R. n. 597 del 12 agosto 2013, il progetto denominato "Gestione in Forma Associata Delle Funzioni/Servizi Fondamentali per L'Unione Dei Comuni Del Sinelle" e in aggiunta a quanto prima specificato, non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito anche per i seguenti motivi:</p> <p>1) Lo Statuto, allegato alla domanda, non individua tutte le funzioni/servizi fondamentali (ex art. 19 del D.L.95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.) svolti dall'Unione e le corrispondenti risorse, ai sensi dell'art. 32 comma 6, TU 267/2000 e s.m.i. come prescritto, a pena di <u>esclusione</u>, dall'art. 7 comma 1, secondo capoverso, dell'Avviso di cui alla DGR 597/2013.</p> <p>Inoltre, non è stata attivata la procedura prevista dall'art. 9 comma 1 dello Statuto dell'Unione la quale prevede che i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative attraverso apposite modifiche statutarie. Pertanto il conferimento non risulta perfezionato.</p> <p>2) Non sono state allegate tutte le deliberazioni di Consiglio comunale dei Comuni obbligati partecipanti all'Unione nelle quali sono state conferite tutte le funzioni/servizi fondamentali stabilite dall'art.19 del D.L.95/2011 convertito in L.135/2011, e s.m.i. come previsto, a <u>pena di esclusione</u>, ai sensi dell'art. 7 comma 1, 3° capoverso e dall'art. 3 comma 1 lett. A terzo periodo dell'Avviso, infatti:</p> <p>A) Il Comune di Palmoli ha conferito all'Unione solo i seguenti servizi: "tributi, economico finanziario, gestione economica del personale e organizzazione e servizio rifiuti".</p> <p>B) Il Comune di Montazzoli ha conferito all'Unione solo le funzioni previste dal comma 3, art.21 della L.42/2009 e non tutte le funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art.19 del</p>
--	--

	<p>D.L.95/2011 convertito in L.135/2011 e s.m.i.</p> <p>C)Il Comune di Torrebruna ha conferito solo i seguenti servizi: "tributi, la polizia locale, e organizzazione e servizio raccolta rifiuti". I conferimenti dei suddetti servizi sono stati disposti con delibere di Giunta municipale e non come richiesto dall'art. 7 comma 1 capoverso 3 dell'Avviso con deliberazioni di Consiglio comunale.</p> <p>D)Il Comune di Carunchio ha conferito all'Unione solo alcuni servizi comunali e non tutte le funzioni/servizi fondamentali, di cui dall'19 del D.L.95/2011 convertito in L.135/2011 e s.m.i.. Inoltre, dalla delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/09/2010 non si evince l'effettivo trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali all'Unione. Infine, la delibera di conferimento è stata adottata dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio così come previsto dall'art.7 comma 1 capoverso 3 dell'Avviso.</p> <p>E)Il Comune di Carpineto Sinello ha conferito all'Unione solo le funzioni previste dal comma 3, art.21 della L.42/2009 e non tutte le funzioni/servizi fondamentali di cui all'19 del D.L.95/2011 convertito in L.135/2011 e s.m.i..</p> <p>F)Non risulta allegata la Delibera di Consiglio Comunale di Celenza sul Trigno di conferimento di tutte le funzioni/servizi come previsto all'art. 7 comma 1 capoverso 3, dell'Avviso.</p> <p>G)Il Comune di Guilmi ha conferito all'Unione solo le funzioni previste dal comma 3 art.21 della L.42/2009 e non tutte le funzioni/servizi fondamentali di cui all'19 del D.L.95/2011 convertito in L.135/2011 e s.m.i.</p> <p>A seguito delle motivazioni sopraportate, il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione.</p>	
--	---	--

<p>Nota Raccomandata A/R del 14/11/2013 acquisita al protocollo di questo Servizio in data 19/11/2013 n. RA 287723</p>	<p>Unione di Comuni "Colline del Medio Vomano"</p>	<p>TE</p>	<p>A.S.A.P. Azioni per la semplificazione amministrativa e la programmazione</p>	<p>Nota n. prot. RA 333067 del 23/12/2013</p> <p>1) Lo Statuto, allegato alla domanda, non individua le funzioni/servizi fondamentali (ex art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.) svolti dall'Unione e le corrispondenti risorse, ai sensi dell'art. 32 comma 6, TU 267/2000 e s.m.i. come prescritto, <u>a pena di esclusione, dall'art. 7 comma 1, secondo capoverso dell'Avviso di cui alla DGR 597/2013.</u> Inoltre, non è stata attivata la procedura prevista dall'art. 7, commi 2 e 3 dello Statuto dell'Unione, la quale prevede che il conferimento delle funzioni da parte dei singoli Consigli comunali, <i>si determina (...) con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite dai Comuni previa verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso.</i> Pertanto il conferimento non risulta perfezionato.</p> <p>A seguito delle motivazioni sopra riportate il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione.</p>	
				<p>La nota prot. n. 9 del 3/01/2014, pervenuta a questo Servizio in data 9/01/2014, tramite Pec, non è stata inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa, tramite PEC, ossia entro il 07/01/2014. La mancata risposta entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della relativa domanda di contributo dalla fase di valutazione (art.9, comma 2 dell'Avviso.)</p> <p>A tal fine, non può essere adottata la motivazione, da parte di codesto ente, che l'indirizzo di posta elettronica certificata(pec) era errato, in quanto non solo l'indirizzo corretto poteva essere verificato da parte di codesto ente dalla Pec con la quale questo Servizio aveva già trasmesso ad esso la nota n.323067 del 23/12/2013, ma neanche risultano tentativi di chiarimento in merito, se non telefonate dell'Ente intervenute lo stesso giorno della trasmissione della nota, tramite pec, da parte dell'Ente, ossia il 9/01/2013.</p> <p>Inoltre, dalla documentazione trasmessa in data 09/01/2014 dall'ente, tramite Pec, si rileva che il Sindaco del Comune di Canzano, come risulta dalla deliberazioni n. 13 del 13/11/2013, " <i>riferisce che a Canzano è stato convocato un apposito consiglio comunale sull'argomento delle funzioni associate e che, benchè corre l'obbligo per i piccoli comuni di provvedere in merito, il Consiglio Comunale non ha voluto precorrere i tempi e, visto che si profila lo slittamento del termine di</i></p>	

<p>Nota Trasmessa mezzo Pec in data 15/11/2013 n. 2909 e acquisita al protocollo di questo Servizio in data 18/11/2013 n. RA 285497</p>	<p>Unione Dei Comuni Città Territorio della Val Vibrata</p>	<p>TE</p>	<p>Rafforzare e migliorare le Capacità Amministrative dell'Unione Dei Comuni</p>	<p>Nota n. 323075 del 23/12/2013 1) Lo Statuto, allegato alla domanda, non individua tutte le funzioni/servizi fondamentali (ex art. 19 del D.L.95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.) svolti dall'Unione e le corrispondenti risorse, ai sensi dell'art. 32 comma 6, TU 267/2000 e s.m.i., come prescritto, a <u>pena di esclusione</u>, dall'art. 7 comma 1 secondo capoverso dell'Avviso di cui alla DGR 597/2013, ma contiene solo un elenco di servizi, alcuni dei quali <i>"attuamente all'esame per il trasferimento in una seconda fase"</i> (Allegato 1 dello Statuto - pag. 21). Pertanto, il conferimento non risulta perfezionato. 2) Sono state allegate le deliberazioni di Consiglio comunale dei Comuni di Corropoli, Controguerra, Ancarano, Torano Nuovo e Colonnella, con le quali sono stati approvati i conferimenti all'Unione delle sole funzioni <i>"catasto"</i>, <i>"protezione civile"</i> e <i>"rifiuti"</i> e non di tutte le altre funzioni/servizi fondamentali (ex art. 19 del D.L.95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.), come prescritto a <u>pena di esclusione</u>, dall'art. 7 punto 1 terzo capoverso dell'Avviso, di cui alla DGR 597/2013. A seguito delle motivazioni soprariportate, il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione.</p>	<p>scadenza del 1 gennaio 2014", <u>non ha deliberato</u>. Infine, il Sindaco del Comune di Canzano, anche nella deliberazione n.14 del 13/11/2013 ribadisce di non deliberare. Pertanto, il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione, ai sensi dell'art. 7 comma 1, terzo capoverso e dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico.</p>
				<p>La nota n.66 dell'8/01/2014, pervenuta a questo Servizio in data 08/01/2014, via Pec, non è stata inviata entro il <u>termine perentorio di 10 giorni</u> dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa, tramite Pec, ossia entro il 7/01/2014 La mancata risposta entro il termine suddetto, comporta l'<u>esclusione</u> della relativa domanda di contributo dalla fase di valutazione (art.9, comma 2 dell'Avviso.) Inoltre, la nota trasmessa in data 8.01.2014 n. 66 e pervenuta a questo Servizio in data 08/01/2014, via PEC, non contiene ulteriori elementi che permettano di superare le motivazioni di esclusione della domanda. Infatti, è la stessa Unione ad affermare che il conferimento di tutte le funzioni/servizi fondamentali non risulta ancora perfezionato da parte degli enti locali interessati. Quanto riportato nella nota, in merito alla scadenza obbligatoria del 31/12/2013 ed ad eventuali proroghe dei termini stabiliti dalle leggi, non può essere oggetto di chiarimenti in quanto i termini sono finali, per cui l'ente</p>	

<p>avrebbe potuto attivare quanto richiesto dall' Avviso prima delle scadenze normative, ma oltretutto, occorre sottolineare che l'ente che deve partecipare ad un Avviso Pubblico, ai fini dell'ammissibilità della domanda, deve trovarsi, alla data di scadenza per l'inoltro della stessa, in possesso di tutti i requisiti giuridici richiesti dall' Avviso stesso.</p>	<p>Pertanto, il progetto non può essere ammesso alla successiva fase di valutazione, ai sensi dell'art.7 comma 1, terzo capoverso e dell'art.9 dell' Avviso Pubblico</p>

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa E. Di Stefano


DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE –
L'AQUILA

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DC 22 /10
Ordinanza istruttoria per le domande di concessione, in concorrenza, di derivazione di acqua dal fiume Liri, per uso idroelettrico in Comune di Balsorano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE le domande delle Ditte :

1. **ENERSUD S.r.l.** con sede in Esine (BS), Via Manzoni n. 97, C.F. e partita IVA 02113350983 – Amministratore Unico Franzoni Andrea residente in via Radolet n. 14/A – Esine (BS), pervenuta in data 20.02.2008, corredata di progetto a firma degli Ingg. G. Troiani e A. Tatangelo e dal geom. F. Siciliani, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica, dal fiume LIRI in Comune di Balsorano (AQ), nella misura di moduli massimi 180,00 (1.800 l/s) e di moduli medi 110,00 (1.100 l/s), per uso idroelettrico con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume Liri nel Comune di Sora (FR) (regione Lazio);
2. **"SFIL s.r.l."**, con sede legale in Via Napoli n. 187 del comune di Isola del Liri (FR) – C.F. 0089910608 – P. IVA 02157091006, pervenuta in data 29/10/2010 a firma del Sig. Valter TERSIGNI, in qualità di Amministratore unico della società per le forze idrauliche del Liri, corredata di progetto a firma dell'Ing. Armando Merluzzi e del collaboratore ing. Alex Savio, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica dal fiume Liri in località Collepiano del Comune di Balsorano (AQ), nella misura di moduli massimi 150 (15.000 l/s) e di moduli medi 79,20 (7.920 l/s), per uso idroelettrico con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume Liri nel Comune di Balsorano (AQ).
3. **"SFIL s.r.l."**, con sede legale in Via Napoli n. 187 del comune di Isola del Liri (FR) – C.F. 0089910608 – P. IVA 02157091006, pervenuta in data 29/10/2010 a firma del Sig. Valter TERSIGNI, in qualità di Amministratore unico della società per le forze idrauliche del Liri corredata di progetto a firma dell'Ing. Armando Merluzzi

e del collaboratore ing. Alex Savio, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica dal fiume Liri in località Quercione del Comune di Balsorano (AQ), nella misura di moduli massimi 150 (15.000 l/s) e di moduli medi 79,20 (7.920 l/s), per uso idroelettrico con restituzione delle acque al corpo idrico del fiume Liri in Comune di Balsorano (AQ);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e del Volturno con note, rispettivamente, n. 1504 del 19.02.2009, n. 8290 del 06/11/2012 e n. 7871 del 19/10/2012;

VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3 del 13.08.2007;

ORDINA

che la domande sopracitate siano depositate, unitamente ai rispettivi atti di progetto, presso il Servizio del Genio Civile regionale – Ufficio di Avezzano (AQ) in via Marruvio, 75, per la durata di giorni trenta (30) consecutivi, a decorrere dal **12.02.2014 al 13.03.2014**, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni dal Lunedì al Venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio dei Comuni di Balsorano (AQ) e Sora (FR).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio logistico e servitù militari – L'Aquila;

- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione LL.PP. Servizio Acque e demanio Idrico - L'Aquila;
- alla Regione Lazio Assessorato Ambiente Direzione Regionale Ambiente Area Risorse Idriche - Roma;
- al Segretario dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e del Volturno;
- all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila;
- all'Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- alla Ditta Enersud S.r.l. - Esine (BS);
- alla Ditta Futura Service S.r.l. - Sora (FR);
- alla Ditta Sfil s.r.l. - Isola Liri (FR).

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n. 3\2007 ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **24.04.2014 alle ore 11:00** con ritrovo presso la sede del Servizio del Genio Civile Regionale - Ufficio di Avezzano in via Marruvio, 75.

Il procedimento si concluderà entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della presente ordinanza con provvedimento espresso a cura della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Autorità concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione; inoltre si comunica che il Responsabile del Procedimento è lo Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI tel. 0863 - 25404/35249, fax 0863 - 411436 e - mail marcello.ippoliti@regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI*

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DE9/09
L.R. 54/2010 e s.m., art.1, autorizzazione definitiva al pubblico esercizio del Tappeto mobile per sciatori modello "SUN KID

Zauberteppich", (n°SKD18104) installato in località Monte Piselli in Comune di Civitella del Tronto (TE) dalla Società Remigio Group S.r.l. con sede in Fraz. S.Giacomo di Monte Piselli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 10/12/2010 è stata promulgata la L.R. n°54, di modifica ed integrazione alla L.R. 24/2005, "Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva";
- la richiamata L.R. 54/2010 ed in particolare l'art. 1 il quale, integrando il titolo II della LR 24/2005, inserisce il titolo II bis "Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva" e prevede, all'art. 37 ter -comma 2, il rilascio dell'autorizzazione regionale al pubblico esercizio per i tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del testo unico (L.R. 24/2005);
- a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda in data 30/11/2013 tra il CO.TU.GE., titolare degli impianti localizzati presso la stazione invernale di Monte Piselli, e la società Remigio Group Srl, è stata data in gestione a quest'ultima la stazione invernale, con tutte le infrastrutture esistenti;
- con nota in data 15.01.2014, acquisita il 21.01.2014 al protocollo n°RA/18955 della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" - Servizio "Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi", la società società Remigio Group Srl. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio pubblico del Tappeto mobile per sciatori, modello "SUN KID Zauberteppich" (n. di serie SKD18104) della ditta costruttrice Bruckscloagl GmbH, 4822 Bad Goisern, installato in località Monte Piselli in Comune di Civitella del Tronto (TE)
- ai sensi dell'art.2 della L.R. 54/2010 la società, ha prodotto la sottoelencata documentazione:
 - a) copia del contratto di affidamento in concessione per la gestione degli impianti sciistici della stazione di Monte Piselli nei comuni di Valle Castellana e Civitella del Tronto, stipulato in data 30/11/2013 tra il CO.TU.GE - Consorzio

Turistico dei Monti Gemelli e la Società REMIGIO GROUP SRL;

- b) autorizzazione Paesaggistica n°02 del 26/09/2013 rilasciata dal Comune di Civitella del Tronto;
- c) razione del 23.01.2014 rilasciata dal sig. D'Agostino Dario - legale rappresentante della Remigio Group Srl. relativa alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigente nel territorio del Comune di Civitella del Tronto;
- d) dichiarazione del 18.12.2013 rilasciata dal sig. D'Agostino Dario - legale rappresentante della Remigio Group Srl. relativa all'impiego di due agenti, di cui uno conducente, debitamente istruiti sull'impianto;
- e) copia della Polizza Assicurativa n° 007 00206576/279351 della Generali INA - Assitalia - Agenzia Generale di Ascoli Piceno- e relativa al periodo 31.12.2013 - 31.12.2014, con frazionamento del pagamento annuale;
- f) dichiarazione in data 20/12/2013 della ditta costruttrice Bruckscloagl GmbH, 4822 Bad Goisern relativa al tappeto mobile in questione nella quale si attesta la sua conformità alla direttiva 2006/42/CE
- g) elaborati progettuali, a firma del geom. Stefano fedele di Ascoli Piceno, composti da:
 - relazione tecnica (principali norme di riferimento e caratteristiche tecniche del tappeto);
 - particolari esecutivi del tappeto mobile in argomento
 - corografia; planimetria catastale scala 1:4.000; profilo longitudinale scala 1:500;

DATO ATTO che dagli atti d'ufficio si rileva che il tappeto, è al servizio di componente di area sciabile autorizzata ai sensi delle LL.RR. 16/94 e 24/2005 (art.52 - all. A);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dall'art.2 della L.R. 54/2010;

VISTA la L.R. 08.03.2005 n°24 "Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie";

VISTA la L.R. 10/12/2010, n°54;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

DETERMINA

- a. **di rilasciare** l'autorizzazione definitiva al pubblico esercizio per il tappeto mobile per sciatori, modello "SUN KID Zauberteppich (n. di serie SKD18104) della ditta costruttrice Bruckscloagl GmbH, 4822 Bad Goisern, installato in località Monte Piselli in Comune di Civitella del Tronto (TE) dalla società dalla Società Remigio Group S.r.l. con sede in Fraz. S.Giacomo di Monte Piselli, rappresentata dal sig. D'Agostino Dario;
- b. **di subordinare** la scadenza della presente autorizzazione sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili;
- c. **di inviare** la presente Determinazione alla Società Remigio Group S.r.l. con sede in Fraz. S.Giacomo di Monte Piselli.ed al Comune di Civitella del Tronto(TE);
- d. **di inviare** la presente disposizione al Servizio Affari di Giunta Ufficio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI

DETERMINAZIONE 29.01.2014, n. DE9/10

Art.91 del DPR 753/80, deroga all'obbligo di residenza per l'ing. Dante Pagliari, Direttore di Esercizio degli impianti seggioviari in Comune di Pescocostanzo (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la società Seggiovia Valle Fura S.r.l. di Pescocostanzo (AQ) è esercente gli impianti

di risalita, le piste da sci e le infrastrutture accessorie in località Valle Fura di Pescocostanzo (AQ), ed ha nominato l'ing. Dante Pagliari quale Direttore di Esercizio per le seggiovie "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. s.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. s.l.m.);

- con Determinazione Dirigenziale N. DE9/033 del 27/03/2012 è stato rilasciato ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, dell'art.14 del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dante Pagliari, residente in Via Regina Margherita n°69 a Campo di Giove (AQ), a Direttore di Esercizio per i succitati impianti di seggiovia;

DATO ATTO che l'ing. Dante Pagliari:

- con nota del 05/12/2013 ha comunicato la sua nuova residenza, presso il Comune di Supino (FR) in Via Sotto Privito n°54;
- in data 11/12/2013 ha presentato la richiesta di deroga all'obbligo di residenza di cui all'art.91 del DPR 753/80 e art.13 DM 15/85, con l'assenso della ditta Valle Fura S.r.l.;
- il Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi con nota RA/312171 del 12/12/2013 ha chiesto all'USTIF il rilascio del benessere ex art.91 DPR 753/80 per il rilascio della deroga all'obbligo di residenza dell'ing. Dante Pagliari quale Direttore di esercizio per le seggiovie "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. S.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. s.l.m.);

VISTO il benessere ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, rilasciato dalla Sezione USTIF di Pescara in data 08/01/2014 n°1162/PE/N2, per il rilascio della deroga all'obbligo di residenza dell'ing. Dante Pagliari, Direttore di esercizio per le seggiovie "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. S.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. s.l.m.); (Allegato n°1);

VISTO il D.P.R.753/80, ART.91

VISTO il DM 15/85, art.13;

VISTA la L.R. 25/2005, art.30;

VISTA la L.R. n°77/1999, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- **di concedere** la deroga all'obbligo di residenza all'ing. Dante Pagliari residente in Via Sotto Privito n°54 a Supino (FR), Provincia finitima alla Regione Abruzzo, Direttore di esercizio delle seggiovie "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. s.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. s.l.m.), gestite dalla Società Seggiovia di Valle Fura S.r.l. in Comune di Pescocostanzo (AQ);
- **di subordinare** il rilascio della deroga alla seguente condizione: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.
- **di inviare** la presente Determinazione all'ing. Dante Pagliari, alla Società Seggiovia Valle Fura S.r.l. S.p.A., e per conoscenza all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- **di inviare** la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DG21/04
Modifica della Determinazione Dirigenziale DG21/110 del 30.05.2013 recante all'oggetto "Nomina della Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1996 del 15 settembre 1999 "Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152;

ATTESO che la predetta Deliberazione ha disposto l'istituzione della "Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Determinazione Dirigenziale DG6/S14 del 9 agosto 2002 avente ad oggetto "Gruppo di lavoro per la classificazione delle acque destinate al consumo umano - Istituzione Commissione Tecnica";

VISTA la Legge Regionale n.31 del 29 luglio 2010 recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.135 del 12 marzo 2004 recante "Acqua destinata al consumo umano (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 modificato ed integrato con successivo Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27). Linee guida per i controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relativa competenza delle Aziende UUSSLL";

VISTA la Determinazione Dirigenziale DG21/110 del 30 maggio 2013 "Nomina della Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano" che ha aggiornato e rimodulato la composizione della Commissione medesima;

VISTA la richiesta della Direzione Generale dell'ARTA Abruzzo pervenuta con nota prot. n.71 del 7 gennaio 2014, finalizzata alla sostituzione di alcuni componenti designati dall'Arta medesima in seno alla Commissione Tecnica in oggetto, ovvero la Dr.ssa Del Vecchio, la Dr.ssa Mancinelli e la Dr.ssa De Marco che saranno sostituite dalla Dr.ssa Emanuela Scamosci - Dirigente Chimico della Sezione di Chimica Ambientale del Distretto Provinciale ARTA di Pescara - e dalla Dr.ssa Anna Renzi - Dirigente Medico della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale ARTA di Pescara;

ATTESO che in ragione della predetta nuova designazione, occorre procedere ad una rimodulazione della Commissione Tecnica in argomento;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1) **di modificare** come di seguito descritto la Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano - coordinata dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo - evidenziando e sottolineando i nominativi dei nuovi componenti, ad integrazione della composizione di cui alla richiamata DG21/110 del 30.05.2013:

- Dr. Giuseppe Bucciarelli Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare sopra citato, con funzioni di Presidente;
- Dr. Franco Gerardini Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio Ambiente, Energia o, in sua vece: il Dr. Massimo Ranieri o l'ing. Raffaele Evangelista, rispettivamente collaboratore tecnico Geologo e collaboratore tecnico Ingegnere in servizio presso la Direzione medesima;
- Avv. Sebastiana Parlavecchio Dirigente del Servizio Gestione delle Acque della Direzione Regionale Lavori Pubblici;
- Dr.ssa Sabrina Di Giuseppe responsabile dell'Ufficio Qualità delle Acque/Servizio Qualità delle Acque della Direzione Regionale Lavori Pubblici;
- Dr.ssa Maria Maddalena Marconi Direttore SIAN, ASL Teramo;

- Dr. Ercole Ranalli Direttore SIAN ASL Lanciano/Vasto/Chieti;
- Dr.ssa Rossana Cassiani Direttore SIAN ASL Pescara ;
- Dr.ssa Ersilia Equizi Direttore SIAN ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila;
- Dr.ssa Emanuela Scamosci - Dirigente Chimico della Sezione di Chimica Ambientale del Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di Pescara;
- Dr.ssa Anna Renzi - Dirigente Medico della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di Pescara;
- Dr. Stefano Giovannoli responsabile dell'Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Prevenzione Ambientale del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo;
- Sig. Vincenzo Sisti, dipendente del predetto Servizio, con mansioni di segretario della Commissione;

- 2) **che la Commissione in oggetto** - su convocazione del Dr. Bucciarelli - si riunisca presso i locali della Direzione Politiche della Salute;
- 3) **che la Commissione** può essere occasionalmente integrata da esperti e/o Consulenti - su convocazione del Presidente - in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni della Commissione medesima;
- 4) **provvederà il** Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità della Regione, all'assunzione degli atti amministrativi connessi alle eventuali variazioni afferenti la composizione della Commissione in oggetto;
- 5) **di precisare** che ai componenti della Commissione Tecnica non compete alcun compenso, fatta eccezione per il rimborso delle spese di missione - se dovute - che rimangono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento agli Enti di appartenenza di ciascun Componente la Commissione Tecnica in parola;
- 7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
- 8) **di disporre** la pubblicazione della presente

Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DH27/15

Riconoscimento "PRIMO ACQUIRENTE" - Ditta: LATTANZIO LELIO - C.F. LTTLE88T02G492B - con sede operativa in Via Tiburtina Valeria km 188,800 - 65028 Tocco Da Casauria (PE). Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e Legge 30 maggio 2003, n. 119 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 - Regime quote latte -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 595, del 30 marzo 2004, della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Regolamento n. 1234, del 22 ottobre 2007 e sue successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 119 di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

VISTO il decreto 31 luglio 2003 e sue successive modificazioni, concernente le modalità di attuazione della richiamata legge n. 119/2003;

VISTO in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto 31 luglio 2003 che stabilisce le modalità per il riconoscimento degli acquirenti di latte vaccino previa apposita richiesta da presentarsi alla Regione competente per territorio;

VISTA la domanda di riconoscimento di acquirente presentata, in data 21 gennaio 2014, protocollo n. RA 19093, dalla ditta denominata "LATTANZIO LELIO" - C.F. LTTLLE88T02G492B - con sede operativa in Via Tiburtina Valeria km 188,800 - 65028 Tocco Da Casauria (PE);

PRESO ATTO dalle dichiarazioni in domanda e dalla documentazione allegata alla stessa istanza che la ditta in questione risulta in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

RITENUTO, quindi, di poter accogliere la suddetta domanda e di poter riconoscere la Ditta denominata "LATTANZIO LELIO" - C.F. LTTLLE88T02G492B - con sede operativa in Via Tiburtina Valeria km 188,800 - 65028 Tocco Da Casauria (PE), come 1° acquirente a far data dal 1° febbraio 2014, con il codice univoco n. 13 068 000074;

RITENUTO di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel

BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, ancora, che per il presente provvedimento non sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art.18 del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparenza";

RESO NOTO, inoltre, che, la suddetta pubblicazione nel B.U.R.A.T. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. **che**, la Ditta denominata "LATTANZIO LELIO" - C.F. LTTLLE88T02G492B - con sede operativa in Via Tiburtina Valeria km 188,800 - 65028 Tocco Da Casauria (PE), è riconosciuta come 1° acquirente a far data dal 1° febbraio 2014;
2. **che allo stesso acquirente** è attribuito il codice univoco di riconoscimento di seguito indicato:

Regione	Provincia	N° Progressivo
13	068	00074

1. **di fare obbligo** alla suddetta Ditta di rispettare tutti gli adempimenti e obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
2. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
3. **di rendere noto** che la predetta pubblicazione nel B.U.R.A.T. costituisce

comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati

4. **di rendere noto**, infine, che per il presente provvedimento non sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art.18 del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo"), di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparenza".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 27.01.2014, n. DH28/01
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi". Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 14 gennaio 2013 e s.m.i. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di cui al punto precedente;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" del P.S.R. 2007-2013, predisposto dall'Ufficio Credito Agrario, Servizi e Aiuti alle Imprese, del Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 10 del 14 gennaio 2013 e successivamente modificato ed integrato con la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 380 del 17/05/2013;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 380 del 17/05/2013 con cui si è proceduto all'Approvazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari del bando pubblico per l'attuazione della misura 322 di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, altresì, la Determinazione Direttoriale n. DH/60 del 11/03/2013 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 3.2.2. del PSR Abruzzo 2007/2013;

DATO ATTO che in applicazione del disposto del capitolo 10. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", sulla base delle specifiche competenze territoriali, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (si seguito solo SIPA) hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell'ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo;

DATO ATTO, altresì, che a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d'istruttoria, i SIPA di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/390 del 17/12/2013 del SIPA di CHIETI;
- DH 35/188 del 14/10/2013 del SIPA di L'AQUILA;
- DH 33/175 del 28/10/2013 del SIPA di PESCARA;
- DH 36/10 del 22/01/2014 del SIPA di TERAMO;

DATO ATTO, inoltre, che, acquisiti i provvedimenti di cui sopra ed in applicazione del disposto di cui al bando di riferimento, il Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali, responsabile di misura, ha provveduto ad elaborare la Graduatoria Regionale (Allegato A) delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento ai sensi del bando di cui trattasi, per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 2.156.524,79 totalmente capienti nello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.2.2. dal vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo 2007/2013, pari ad € 4.905.991,00, nonché l'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;

RITENUTO di poter procedere, secondo quanto previsto nel paragrafo 10.1 del Bando per la Misura 3.2.2., all'approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento in quanto istruite favorevolmente ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013 (Allegato A), che risultano tutte ammesse a finanziamento per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 2.156.524,79, nonché dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole completo delle motivazioni di esclusione (Allegato B);

PRESO ATTO che si verifica un'economia pari ad € 2.749.466,21 dello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.2.2. del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;

RITENUTO di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (si seguito solo B.U.R.A.T.) e sul sito internet della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che, come disposto al paragrafo 10.1 del Bando in oggetto, la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell'Elenco Regionale delle domande non ammissibili ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali, come disposto al paragrafo 10.1 del Bando di cui trattasi;

DATO ATTO che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti, nonché, in applicazione del disposto del capitolo 10. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", all'attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione del finanziamento a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando per la misura 3.2.2., compresi gli adempimenti derivanti dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime "*de minimis*";

DATO ATTO, altresì, che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.2.2. del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

- **di dare atto** che, in applicazione del disposto del capitolo 10. del bando per Misura 3.2.2 "*Sviluppo e rinnovamento dei villaggi* del PSR Abruzzo 2007/2013 "Procedure di ammissione a finanziamento", sulla base delle specifiche competenze territoriali, i SIPA hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell'ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo e che, a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d'istruttoria, i SIPA di Chieti, L'Aquila,

Pescara e Teramo hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/390 del 17/12/2013 del SIPA di CHIETI;
- DH 35/188 del 14/10/2013 del SIPA di L'AQUILA;
- DH 33/175 del 28/10/2013 del SIPA di PESCARA;
- DH 36/10 del 22/01/2014 del SIPA di TERAMO;
- **di approvare**, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013 e s.m.i, la Graduatoria Regionale delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento (Allegato A) per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 2.156.524,79 , nonché dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;
- **di dare atto** che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti, nonché in applicazione del disposto del capitolo 10. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", all'attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione del finanziamento a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento così come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando per la misura 3.2.2., compresi quelli derivanti dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime "*de minimis*"
- **di prendere atto** che si verifica un'economia pari ad € 2.749.466,21 dello

stanziamento pubblico riferito alla misura 3.2.2. del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;

- **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- **di ribadire**, come disposto al paragrafo 10.1 del Bando di cui trattasi, che la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell'Elenco Regionale delle domande non ammissibili, ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali;
- **di dare atto** che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.2.2. del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- **di trasmettere** la presente determinazione ai SIPA ai fini dei successivi adempimenti di rispettiva competenza;
- **di dare atto** che i seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato A: Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento, costituita da una facciata;
- Allegato B: Elenco Regionale delle domande non ammissibili a finanziamento, costituito da una facciata;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Seguono allegati

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 3.2.2.

Allegato A

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Bando approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013

Allegato alla Del. Dir. D429/01 del 27/01/2014

Graduatoria Regionale domande ammesse a finanziamento

Table with columns: Beneficiario, Prov., N. domanda, Estremi domanda, Data domanda, Tipo intervento, Importo ammissibile, % Contributo, Contributo ammesso, Criteri Soggettivi, Criteri Localizzativi, Criteri Oggettivi, and PUNTEGGIO. Includes a 'TOTALI' row at the bottom.

Il Dirigente del Servizio VACAT Il Direttore Regionale Dott. Gabriele Falanga

Allegato B

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 3.2.2. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Bando approvato con D.G.R. n. 10 del 14/01/2013
Allegato alla Del. Dir. DH28101 del 24.04.2014

Elenco Regionale domande non ammissibili a finanziamento

N.	Beneficiario Cognome e Nome	Prov.	Estremi domanda		Data domanda		ESITO			
			N. domanda	CUAA	Rilascio	Presentazione	Non Ricevibile	Non Ammissibile	Motivazione	
1	CANDELORO LOREDANA	CH	94751988158	CNDLDN60C48D763C	18/03/2013	28/03/2013			X	Mancata piena proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento (contestato);
2	CANCOSA ANGELO ROSA	CH	94751987556	CNSNU859C2G141G	18/03/2013	29/03/2013		X		Mancata titolo di proprietà; mancano i tre preventivi per le opere a corpo;
3	CHALE ANTONELLA	CH	94751989115	CLNINLR8E42A485T	18/03/2013	28/03/2013		X		Mancata piena proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento (contestato);
4	CIAPANNA GRAZIANO	TE	94751985659	CPNGZ7N7481G1103H	18/03/2013	28/03/2013			X	La ditta non ha l'intera proprietà del manufatto ai sensi del punto 3.2 del bando
5	CIERI MILVA	CH	94751983761	CRMLV62R69D796Q	15/03/2013	22/03/2013			X	Archiviata per rinuncia;
6	CILLI DAVIDE	TE	94751988083	CLLDV98T19A488D	18/03/2013	02/04/2013			X	La ditta non è proprietaria del manufatto ai sensi del punto 3.2 del bando
7	COMUNE di BUGNARA	AQ	94751988240	190300665	18/03/2013	28/03/2013		X		L'immobile non presenta le caratteristiche richieste
8	COMUNE di CANISTRO	AQ	94751980668	00204900666	14/03/2013	04/04/2013		X		Mancanza requisiti
9	COMUNE di CAPISTRELLA	AQ	94751986814	181790668	18/03/2013	25/03/2013		X		Progetti incompleti
10	COMUNE di CAPPADOCIA	AQ	94752006414	193110665	03/04/2013	30/04/2013		X		Relazione asseverata mancante
11	COMUNE di CARAMANICO TERME	PE	94751981674	00228670683	16/03/2013	22/03/2013		X		1) Non rientra tra le Tipologie previste al punto 4 del Bando. 2) Il progetto non è cantierabile
12	COMUNE di CARRINETO SINELLO	CH	94751986905	00254060682	18/03/2013	29/03/2013		X		Documentazione prevista dal Bando Incompleta (paragrafo 3.3);
13	COMUNE di CARSOI	AQ	94751986970	00717280668	18/03/2013	04/04/2013		X		Documentazione incompleta
14	COMUNE di CIVITA D'ANTINO	AQ	94751987614	00216390666	18/03/2013	28/03/2013		X		Documentazione mancante
15	COMUNE di CIVITELLA ROVETO	AQ	94751980627	00216210666	14/03/2013	05/04/2013		X		Documentazione incompleta
16	COMUNE di COCCILLO	AQ	94751989636	218020667	18/03/2013	28/03/2013		X		Il progetto non rientra nelle tipologie previste dal bando
17	COMUNE di DILECCE DEI MARI	AQ	94751979520	00224000661	14/03/2013	02/04/2013		X		Relazione asseverata mancante
18	COMUNE di MONTORIO V.	TE	94752002421	80002070672	28/03/2013	28/03/2013		X		La ditta non ha esibito copia del. Cons.Com. con delimitazione delle frazioni
19	COMUNE di MORINO	AQ	94751980784	00185610664	14/03/2013	04/04/2013		X		Parziale proprietà degli immobili
20	COMUNE di PENNAPEDIMONTE	CH	94751983522	00235550696	18/03/2013	28/03/2013		X		Tipologia di azione non prevista nel Bando; mancanza di relazione asseverata
21	COMUNE di TARANTA PELIGNA	CH	94751982177	00153460696	15/03/2013	25/03/2013		X		Riciedente senza titolo di proprietà;
22	COMUNE di VALLE CASTELLANA	TE	94751987622	80006060679	18/03/2013	28/03/2013		X		La ditta non è proprietaria del manufatto ai sensi del punto 3.2 del bando
23	D'ANDREA GIUSEPPINA	CH	94751987309	DNDGPM6B43B985Q	18/03/2013	28/03/2013		X		Documentazione prevista dal Bando Incompleta (par.4, par.9, 2punti 1,2,3,4);
24	DE MICHELI COSTANTINO	PE	94751985793	DMCCTHS1E116555K	18/03/2013	27/03/2013		X		La proprietà risulta indivisa
25	DE FLAVIS ADALGISA	TE	94751983472	DFLDG542D59A885G	18/03/2013	28/03/2013		X		La ditta non ha l'intera proprietà del manufatto ai sensi del punto 3.2 del bando
26	DE MARCUS MICHELE	TE	94751980643	DMRMMH1550171597E	14/03/2013	25/03/2013		X		La ditta non ha l'intera proprietà del manufatto ai sensi del punto 3.2 del bando
27	DE NOVILLI NINO	PE	94751978993	DVNNN52C098722H	16/03/2013	19/03/2013		X		Non ha la piena proprietà dell'immobile (punto 3 del Bando)
28	GIARDINICI TERESA	CH	94751987572	GRDTR550863E266K	18/03/2013	28/03/2013		X		Mancata piena proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento (gravato da usufrutto);
29	JACOBUCCI ANTONIO	AQ	94751982938	898830048	15/03/2013	27/03/2013		X		Il progetto non rientra nelle tipologie previste dal bando
30	IANNAMICO MARIO	CH	94751987283	NNMMRA871E435X	18/03/2013	28/03/2013		X		Documentazione prevista dal Bando incompleta (par.4, par.9, 2punti 1,2,3,4);
31	MARANELLA LINO	TE	94751986251	MRLNLM6A24K5176	18/03/2013	28/03/2013		X		La ditta non è in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali ai sensi del punto 3.2 del bando
32	PEECH GEORGERICHARD CHARLES	CH	94751987333	PCHGSR7E202114B	18/03/2013	26/03/2013		X		Mancata compilazione in domanda del quadro sezione II; errata indicazione della tipologia di intervento;
33	RANALLI FIORENZA	CH	94751988919	RNLFNW27H56108R	18/03/2013	28/03/2013		X		Mancata relazione asseverata; fabbricato definito catastalmente "unità collobente";
34	SOC.AGR. LORSO	AQ	94751985592	1822670665	18/03/2013	04/04/2013		X		Proposta progettuale non conforme alle finalità del bando
35	SOC. AGR. TERRE DEL TRINO	AQ	94751985790	002028300683	18/03/2013	28/03/2013		X		L'immobile non presenta le caratteristiche richieste

Il Dirigente del Servizio

VACAT

Il Direttore Regionale

Dott. Giorgio Vasta-Ciuchini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DH28/03
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 - Azione 2 "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi". Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 20 maggio 2013. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012,

ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di cui al punto precedente;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.1.1 - Azione 2 "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi" del P.S.R. 2007-2013, predisposto dall'Ufficio Credito Agrario, Servizi e Aiuti alle Imprese, del Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 363 del 20 maggio 2013;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 548 del 29/07/2013 con cui si è proceduto all'Approvazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari del bando pubblico per l'attuazione della misura 311 - Azione 2 di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, altresì, la Determinazione Direttoriale n. DH/158 del 02/07/2013 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 3.1.1 - Azione 2 del PSR Abruzzo 2007/2013;

DATO ATTO che in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", sulla base delle specifiche competenze territoriali, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (si seguito solo SIPA) hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell'ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo;

DATO ATTO, altresì, che a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d'istruttoria, i SIPA di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle

domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/03 del 15/01/2014 del SIPA di CHIETI;
- DH 35/201 del 05/11/2013 del SIPA di L'AQUILA;
- DH 33/176 del 29/11/2013 del SIPA di PESCARA;
- DH 36/233 del 24/10/2013 del SIPA di TERAMO;

DATO ATTO, inoltre, che, acquisiti i provvedimenti di cui sopra ed in applicazione del disposto di cui al bando di riferimento, il Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali, responsabile di misura, ha provveduto ad elaborare la Graduatoria Regionale (Allegato A) delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento ai sensi del bando di cui trattasi, per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 413.906,97 totalmente capienti nello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.1.1 - Azione 2 dal vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo 2007/2013, pari ad € 2.779.714,00, nonché l'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;

RITENUTO di poter procedere, secondo quanto previsto nel paragrafo 11.1 del Bando per la Misura 3.1.1 - Azione 2, all'approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento in quanto istruite favorevolmente, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013 (Allegato A), che risultano tutte ammesse a finanziamento per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 413.906,97, nonché dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole completo delle motivazioni di esclusione (Allegato B);

PRESO ATTO che si verifica un'economia pari ad € 2.365.807,03 dello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.1.1 - Azione 2 del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;

RITENUTO di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo (si seguito solo B.U.R.A.T.) e sul sito internet della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che, come disposto al paragrafo 11.1 del Bando in oggetto, la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell'Elenco Regionale delle domande non ammissibili ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali;

DATO ATTO che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti, nonché, in applicazione del disposto del paragrafo 11. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", all'attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione del finanziamento a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando per la misura 3.1.1 - Azione 2, compresi gli adempimenti derivanti dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime "de minimis";

DATO ATTO, altresì, che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.1.1 - Azione 2 del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

- **di dare atto che**, in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando per la Misura 3.1.1 - Azione 2 "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi" del PSR Abruzzo 2007/2013 "Procedure di ammissione a finanziamento", sulla base delle specifiche competenze territoriali, i SIPA hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell'ammissibilità a

finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo e che, a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d'istruttoria, i SIPA di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/03 del 15/01/2014 del SIPA di CHIETI;
 - DH 35/201 del 05/11/2013 del SIPA di L'AQUILA;
 - DH 33/176 del 29/11/2013 del SIPA di PESCARA;
 - DH 36/233 del 24/10/2013 del SIPA di TERAMO;
 - **di approvare**, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013, la Graduatoria Regionale delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento (Allegato A) per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 413.906,97, nonché dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;
 - **di dare atto** che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti nonché, in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", all'attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione dei finanziamenti a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento così come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando in oggetto, compresi quelli derivanti dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime "de minimis";
- **di prendere atto** che si verifica un'economia pari ad € 2.365.807,03 dello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.1.1 - Azione 2 del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;
 - **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo;
 - **di ribadire**, come disposto al paragrafo 11.1 del Bando di cui trattasi, che la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell'Elenco Regionale delle domande non ammissibili, ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali;
 - **di dare atto** che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.1.1 - Azione 2 del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013;
 - **di trasmettere** la presente determinazione ai SIPA ai fini dei successivi adempimenti di rispettiva competenza;
 - **di dare atto** che i seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Allegato A: Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento, costituita da una facciata;
 - Allegato B: Elenco Regionale delle domande non ammissibili a finanziamento, costituito da una facciata;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Seguono allegati

Allegato B

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 3.1.1 azione 2

Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi

Bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013

Allegato alla Del. Dir. DH28/03 del 28/01/2014

Elenco Regionale domande non ammissibili a finanziamento

N.	Beneficiario Cognome e Nome	Prov.	Estremi domanda			Data domanda			ESITO	
			N. domanda	CUAA	Rilascio	Presentazione	Non Ricevibile	Non Ammissibile	Motivazione	
1	MAGGITTI GIUSEPPINA	TE	94752210271	MGGGP62E67C128F	22/07/2013	01/08/2013	X			1) MANCANZA DI PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO INDICATA NEL VERBALE (STRUTTURICO); 2) MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI AL PUNTO 3.1 DEL BANDO IN QUANTO LA RICHIEDENTE NON E' UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA AGRICOLA MA E' LA TITOLARE DELL' IMPRESA.
2	ALIMONTI MARIA DOMENICA	CH	94752209315	LMNMDMR2P6BE243G	22/07/2013	01/08/2013	X			documentazione prevista dal Bando incompleta; manca titolo di possesso valido;
3	ARCIERO ANTONIETTA	CH	94752206915	RCRINTS7L421302T	19/07/2013	19/07/2013	X			documentazione prevista dal Bando incompleta; - il progetto prevede la costruzione ex novo di un edificio (intervento non previsto nel bando);

Il Dirigente del Servizio
VACAT

Il Direttore Regionale

Dott. Giorgio Feligio Cigliarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 28.01.2014, n. DH28/04
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 - Azione 3 "Energia da fonti rinnovabili: investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle reti di distribuzione". Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 20 maggio 2013. Approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la D.G.R. n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di cui al punto precedente;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.1.1 - Azione 3 "Energia da fonti rinnovabili: investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle reti di distribuzione" del P.S.R. 2007-2013, predisposto dall'Ufficio Credito Agrario, Servizi e Aiuti alle Imprese, del Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 363 del 20 maggio 2013;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 548 del 29/07/2013 con cui si è proceduto all'Approvazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari del bando pubblico per l'attuazione della misura 311 - Azione 3 di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, altresì, la Determinazione Direttoriale n. DH/158 del 02/07/2013 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 3.1.1 - Azione 3 del PSR Abruzzo 2007/2013;

DATO ATTO che in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", sulla base delle specifiche competenze territoriali, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (si seguito solo SIPA) hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell'ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo;

DATO ATTO, altresì, che a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d'istruttoria, i SIPA di Chieti, Pescara e Teramo (a L'Aquila non sono pervenute domande di aiuto) hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/03 del 15/01/2014 del SIPA di CHIETI;
- DH 33/176 del 29/11/2013 del SIPA di PESCARA;
- DH 36/233 del 24/10/2013 del SIPA di TERAMO;

DATO ATTO, inoltre, che, acquisiti i provvedimenti di cui sopra ed in applicazione del disposto di cui al bando di riferimento, il Servizio Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali, responsabile di misura, ha provveduto ad elaborare la Graduatoria Regionale (Allegato A) delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento ai sensi del bando di cui trattasi, per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 62.805,19, totalmente capienti nello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.1.1 - Azione 3 dal vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo 2007/2013, pari ad € 4.000.000,00, nonché l'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;

RITENUTO di poter procedere, secondo quanto previsto al paragrafo 11.1 del Bando per la Misura 3.1.1 - Azione 3, all'approvazione della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento in quanto istruite favorevolmente, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013 (Allegato A), che risultano tutte ammesse a finanziamento per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 62.805,19, nonché dell'Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole completo delle motivazioni di esclusione (Allegato B);

PRESO ATTO che si verifica un'economia pari ad € 3.937.194,81 dello stanziamento pubblico

riferito alla misura 3.1.1 - Azione 3 del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;

RITENUTO di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (si seguito solo B.U.R.A.T.) e sul sito internet della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che, come disposto al paragrafo 11.1 del Bando in oggetto, la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell'Elenco Regionale delle domande non ammissibili ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali;

DATO ATTO che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti, nonché, in applicazione del disposto del paragrafo 11.1 del bando di cui trattasi "Procedure di ammissione a finanziamento", all'attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione del finanziamento a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando per la misura 3.1.1 - Azione 3, compresi gli adempimenti derivanti dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime "de minimis";

DATO ATTO, altresì, che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.1.1 - Azione 3 del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013;
VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

- **di dare atto** che, in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando per la Misura 3.1.1 - Azione 3 "Energia da fonti rinnovabili: investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle

reti di distribuzione” del PSR Abruzzo 2007/2013 “Procedure di ammissione a finanziamento”, sulla base delle specifiche competenze territoriali, i SIPA hanno proceduto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla definizione dell’ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto pervenute ai sensi del Bando medesimo e che, a conclusione delle istruttorie, sulla base delle risultanze dei verbali d’istruttoria, i SIPA di Chieti, Pescara e Teramo (a L’Aquila non sono pervenute domande di aiuto) hanno proceduto ad approvare gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole complete delle motivazioni di esclusione:

- DH 34/03 del 15/01/2014 del SIPA di CHIETI;
- DH 33/176 del 29/11/2013 del SIPA di PESCARA;
- DH 36/233 del 24/10/2013 del SIPA di TERAMO;
- **di approvare**, ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013, la Graduatoria Regionale delle domande di aiuto istruite favorevolmente e ammesse a finanziamento (Allegato A) per un importo totale di contributo pubblico pari ad € 62.805,19, nonché dell’Elenco Regionale delle domande di aiuto non ammissibili a seguito di istruttoria sfavorevole (Allegato B) completo delle motivazioni di esclusione;
- **di dare atto** che i SIPA, sulla base delle rispettive competenze territoriali, devono provvedere alla notifica dei provvedimenti individuali nei confronti di tutti gli istanti nonché, in applicazione del disposto del capitolo 11. del bando di cui trattasi “Procedure di ammissione a finanziamento”, all’attuazione di tutti gli adempimenti volti alla concessione dei finanziamenti a favore dei singoli beneficiari di cui al presente provvedimento così come individuati nella Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del bando in oggetto, compresi quelli derivanti

dal Reg. CE n. 1998/2006 afferenti gli aiuti in regime “de minimis”;

- **di prendere atto** che si verifica un’economia pari ad € 3.937.194,81 dello stanziamento pubblico riferito alla misura 3.1.1 - Azione 3 del vigente Piano Finanziario del PSR Abruzzo;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- **di ribadire**, come disposto al paragrafo 11.1 del Bando di cui trattasi, che la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente provvedimento ha valore di notifica per le ditte inserite nella Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento e per quelle inserite nell’Elenco Regionale delle domande non ammissibili, ai fini della decorrenza dei termini per eventuali ricorsi giurisdizionali;
- **di dare atto** che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando relativo alla misura 3.1.1 - Azione 3 del PSR Abruzzo 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013;
- **di trasmettere** la presente determinazione ai SIPA ai fini dei successivi adempimenti di rispettiva competenza;
- **di dare atto** che i seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Allegato A: Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento, costituita da una facciata;
 - Allegato B: Elenco Regionale delle domande non ammissibili a finanziamento, costituito da una facciata;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Seguono allegati

Allegato B

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 3.1.1. azione 3

Investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore da fonti rinnovabili, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle reti di distribuzione

Bando approvato con D.G.R. n. 363 del 20/05/2013

Allegato alla Det. Dir. DH28/04 del 28/01/2014


Elenco Regionale domande non ammissibili

N.	Beneficiario Cognome e Nome	Prov.	Estremi domanda		Data domanda		ESITO			
			N. domanda	CUAA	Rilascio	Presentazione	Non Ricevibile	Non Ammissibile	Motivazione	
1	WESSEL ANGELIKA	PE	94752200363	WSSMLX68C702112Q	16/07/2013	18/07/2013	X			Il titolo di possesso della particella oggetto dell'intervento è un comodato, tale titolo non rientra tra le condizioni di ammissibilità delle spese previste dal bando. Il fascicolo aziendale non è aggiornato. La ditta con nota prot n° RA/266244 del 28/10/2013 dichiara di rinunciare al riesame della pratica ritenuta non ricevibile.
2	ARREDO CASA DI ALIMONTI L. e C. S.n.c.	CH	94752209364	01399050697	22/07/2013	01/08/2013	X			documentazione prevista dal Bando incompleta; - manca titolo di possesso valido; - il rappresentante legale della società non esercita attività agricola;

Il Dirigente del Servizio

VACAT

Il Direttore Regionale

Dot. Giorgio Fausto 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
*SERVIZIO POLITICHE PROMOZIONE
INTEGRAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.*

DETERMINAZIONE 04.02.2014, n. DL34/34
DGR. n.0240 del 15.01.2014 "Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Annualità 2013 - Azione 1 "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi". Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di un partner di progetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- il Programma Pluriennale Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013;
- il Programma annuale FEI 2013;
- la Decisione 2007/435/CE (Decisione istitutiva del FEI);
- la Decisione 2007/3926/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- la Decisione 2008/457/CE (Decisione applicativa del FEI);
- la Decisione 2011/1189/CEE (Modifiche alla Decisione 2008/457/CEE con revisione dell'allegato XI)
- il Manuale delle spese ammissibili Fondi SOLID, redatto dall'Autorità Responsabile;
- il vademecum di attuazione per i beneficiari finali e relativi allegati;

DATO ATTO che con Decreto prot. n. 240 in data 15.01.2014 l'Autorità responsabile per il Fondo Europeo per l'Integrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale, finanziati dal Fondo Europeo per l'Integrazione, per il finanziamento di piani regionali di formazione civico linguistica di cittadini di Paesi terzi;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso "sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di Capofila di Soggetto Proponente Associato esclusivamente: a) Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome".
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso sono ammessi a partecipare alla presentazione di Proposte progettuali a valere sul presenta avviso in qualità di Partner i seguenti soggetti: Uffici Scolastici Regionali (USR) territorialmente competenti in qualità di partner obbligatorio, a pena di inammissibilità; enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria; Uffici Scolastici Territoriali (UST) e/o Centri territoriali permanenti e/o istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria o secondaria; Università, ovvero singoli Dipartimenti Universitari; Istituti di Ricerca; Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso; Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso; ONG operanti nello specifico settore di riferimento dell'Avviso; Associazioni ed ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento dell'Avviso; Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso; Organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso; Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione; Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
- le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Avviso di cui trattasi ammontano a € 18.000.000,00 e alla Regione Abruzzo sono state destinate risorse complessive pari ad € 395.512,33, di cui € 200.000.000,00 di contributo fisso e € 195.512,33 di contributo variabile;
- ogni Regione può presentare nr. 1 progetti a valere sul menzionato Avviso;
- il progetto va presentato utilizzando esclusivamente l'apposito sito internet

predisposto dal Ministero dell'Interno ed inviando la suddetta documentazione in via telematica;

CONSIDERATO - che il termine ultimo per la presentazione della candidatura delle Regioni in risposta all'Avviso è il 06 marzo 2014, ore 16;

RITENUTO di dover procedere alla individuazione di un partner qualificato selezionato tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso con il quale condividere le attività di progettazione e di gestione, mediante la pubblicazione, con scadenza improrogabile il giorno 20 febbraio 2014, ore 12, sul sito web della Regione Abruzzo, sezione FIL, e sul BURAT, dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, che allegato quale Allegato A al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso adottato, con decreto n. 0240 del 15.01.2014, dall'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, a partecipare al partenariato per la presentazione e gestione del progetto della Regione Abruzzo in risposta al predetto Avviso;

DETERMINA

per le motivazioni specificate in premessa e che si intendono qui richiamate:

1. **di procedere** alla pubblicazione, con scadenza improrogabile il 20 febbraio 2014, ore 12, sul sito web della Regione Abruzzo, sezione FIL, e sul BURAT, dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse - che allegato quale Allegato A al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale - da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso adottato con decreto n. 0240 del 15.01.2014, dall'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, a partecipare al partenariato per la presentazione e la gestione del progetto della Regione Abruzzo in risposta al predetto Avviso;
2. **di demandare** a successivi atti gli adempimenti connessi con il presente provvedimento;
3. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali" al Componente della Giunta preposto alle "Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO



Giunta
Regionale

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
Servizio "Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale.
Ufficio "Immigrazione. Piani di zona"

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO ALL'AVVISO
ADOTTATO DALL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE –
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO, DEL
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, CON DECRETO N. 240/2014

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34/DL34 del 06/07/2014

Art. 1 – OGGETTO

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche per l'integrazione, intende partecipare all'Avviso adottato dall'Autorità responsabile del Fondo europeo per l'integrazione – Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con Decreto n. 240 del 15 gennaio 2014 (di qui in avanti: "Avviso"), finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) – Annualità 2013, mediante proposta progettuale, basata sulla idea di promuovere la realizzazione di un piano regionale, in continuità con le attività già intraprese nell'anno, per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi, in conformità con le indicazioni contenute nelle linee guida allegate all'Avviso (art. 5, comma 1 dell'Avviso), elaborata e attuata, oltre che con il partenariato di Centri Territoriali Permanenti aventi sede nella Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, di un soggetto, appartenente a una delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso, dotato di adeguata capacità tecnica ed economica e di caratteristiche e requisiti specifici, da selezionare mediante avviso pubblico.
2. Il soggetto di cui al comma 1, individuato come partner co-beneficiario, assumerà la responsabilità delle attività previste nelle Aree di cui all'art. 5, comma 1, dell'Avviso, che saranno selezionate nel progetto.
3. Fatta salva la possibilità di concessione di un acconto da parte dell'Autorità responsabile, tutti i costi delle attività di cui al comma 2 dovranno essere anticipati dal partner co-beneficiario, e saranno rimborsati alle condizioni e con le modalità previste dall'Avviso, dal documento di Convenzione di sovvenzione e dagli altri documenti reperibili all'indirizzo internet: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_integrazione/2014_01_16_avviso_fei.html.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare il presente Avviso, o di non dar seguito al Progetto.
5. Con la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso il proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve tutte le disposizioni del medesimo, compresa specificamente la disposizione di cui al comma 4, e le disposizioni di tutti i documenti richiamati al comma 3.
6. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento: dott. Luciano Longobardi, responsabile dell'Ufficio Piani di zona. Immigrazione, posta elettronica luciano.longobardi@regione.abruzzo.it, tel. 0857672138, fax 0857672143

Art. 2 – DESTINATARI

1. Il presente Avviso è rivolto ai soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso.

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - A. Requisiti di capacità tecnica, dimostrati dalla esperienza almeno triennale nella progettazione/gestione/assistenza tecnica/monitoraggio di servizi, finanziati con fondi FEI e dall'esperienza nella gestione di progetti nel settore immigrazione sul territorio della Regione Abruzzo;
 - B. Requisiti di capacità economica, dimostrati da:
 1. Idonee referenze bancarie;
 2. Entrate di bilancio, nel triennio 2011-2013, di importo non inferiore a € 395.512,33;
2. I requisiti di cui al comma 1 lettera A e lettera B punto 2, sono dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenute nell'istanza di manifestazione di interesse di cui all'art.4, comma 1.
3. Il requisito di cui al comma 1 lettera B punto 1 è dimostrato mediante allegazione alla istanza di manifestazione di interesse di cui all'art. 4, comma 1, di referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/93, in originale, le quali dovranno fare espresso riferimento al presente Avviso e riportare la seguente dicitura: “il concorrente risulta essere idoneo sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri derivanti dall'oggetto dell'Avviso di cui trattasi”.
4. Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione.

Art. 4 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. L'istanza di manifestazione di interesse, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:
 - a. La completa denominazione, la natura (pubblica, privata, mista), la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e la sede operativa, i numeri C.F. e P.IVA e di posizione I.N.P.S., I.N.A.I.L. e il C.C.N.L. applicato, le generalità del legale rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con la istanza di manifestazione di interesse;
 - b. Il nominativo del referente di progetto, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni dalla Regione, il n. di telefono, il n. di fax.
 - c. La dichiarazione di accettare senza riserve e senza condizioni le disposizioni contenute nei documenti richiamati nell'art. 1 comma 3, e di avere piena conoscenza dei medesimi;
 - d. La dichiarazione di avere esperienza almeno triennale nella progettazione/gestione di servizi finanziati con fondi FEI, elencando i servizi prestati nel triennio e indicando per ciascuno di essi: l'oggetto e la natura del progetto o dell'intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite;
 - e. La dichiarazione delle altre esperienze e dei servizi utili ai fini della valutazione di cui all'art. 5, indicando per ciascuno di essi: l'oggetto e la natura del progetto o dell'intervento, il committente, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite;

- f. La dichiarazione delle entrate di bilancio complessive conseguite nel triennio 2011-2013;
- g. La dichiarazione che il legale rappresentante (o suo delegato) dispone di firma digitale in formato pkcs#7 ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera r) dell'Avviso;
- h. La dichiarazione che l'istante è in grado di sottoscrivere tutte le dichiarazioni previste dal "MODELLO A1" allegato all'Avviso (disponibile all'indirizzo internet indicato nell'art. 1, comma 3), e in particolare:
- (in caso di Cooperativa o consorzio di cooperative) dichiarazione di essere iscritto nell'apposito albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno 2004;
 - Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Associazioni ai sensi del D. Lgs. 286/98 art. 42 c. 2, oppure copia autentica (conforme all'originale depositato in pubblici registri) del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
 - Dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
 - Di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del Progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3;
2. Alla istanza vanno allegati:
- a. Le referenze bancarie di cui all'art. 3, comma 3;
 - b. Copia di un documento di identità del dichiarante.
3. L'istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata e pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20.02.2014, all'indirizzo email progetti.immigrazione@pec.regione.abruzzo.it.
4. Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio
1) Ogni ulteriore anno di esperienza nella gestione di servizi per stranieri nell'ambito della Azione 1 di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, oltre ai tre anni previsti per l'ammissione (max 5 punti)	1 punto per anno
2) Partecipazione a progetti nell'ambito di Bandi FEI in qualità di capofila (max 3 punti)	1 punto per progetto
3) Partecipazione a progetti nell'ambito di Bandi FEI in qualità di partner (max 2 punti)	0,5 punti per progetto
4) Esperienza precedente nella gestione di piani regionali per la formazione civico linguistica di cittadini di Paesi terzi	3 punti
5) Progetti realizzati sul territorio della Regione Abruzzo a valere sul Fondo FEI (max 2 punti)	0,5 punti per progetto

2. Sarà contattato ai fini della costituzione della partnership il proponente con il punteggio più elevato.
3. In caso di parità si farà ricorso al sorteggio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luciano Longobardi



Per il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore Regionale

Dott. Germano De Sanctis



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI CHIETI


Avviso di rettifica CIG 552977310A

PROVINCIA DI CHIETI

Avviso di rettifica CIG 552977310A

In relazione alla gara per il lavori di miglioramento planimetrico della SP Ex SS 84 Frentana nel Comune di Casoli tratto Ospedale Civile-Centro Abitato, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 02 del 8/1/14, si rende noto che, per alcune modifiche intervenute nella documentazione integrale, il termine di scadenza è differito dal 12/2/14 h 12 al 19/02/14 h 12 e l'apertura delle offerte avverrà il 20/2/14 h 10, anziché il 13/2/14 h 10.

Il dirigente: ing. Carlo Cristini



PROVINCIA DI CHIETI


Avviso di rettifica CIG 5529948174

PROVINCIA DI CHIETI

Avviso di rettifica CIG 5529948174

In relazione alla gara per il lavori di sistemazione strada provinciale Lanciano-Val di Sangro comprensivi svincoli per Castelfrentano-Rizzacorno, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 02 del 8/1/14, si rende noto che, per alcune modifiche intervenute nella documentazione integrale, il termine di scadenza è differito dal 5/2/14 h 12 al 26/02/14 h 12 e l'apertura delle offerte avverrà il 27/2/14 h 10, anziché il 6/2/14 h 10.

Il dirigente: ing. Carlo Cristini



COMUNE DI ATRI

Stralcio Delibera C.C. n. 48 del 7.11.2013

COMUNE DI ATRI (Provincia di Teramo)

(Stralcio Delibera C.C. n. 48 del 7.11.2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE**DELIBERA**

- 1) **APPROVARE** le modifiche e le integrazioni apportate allo Statuto del Comune di Atri trascritte nell'**Allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

*Omissis***ALLEGATO "A" (stralcio)**

ART. 3 - (I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE.) *ARTICOLO MODIFICATO ED INTEGRATO*

omissis

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, **salvaguarda i diritti del bambino, favorisce la collaborazione tra Enti Locali Europei.** *(frase in neretto aggiunta)*

omissis

5. Favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi. *(comma aggiunto)*

omissis

6. Garantisce, nel rispetto della normativa delle Pari Opportunità fra uomini e donne, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Municipale, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. *(ex comma 5 modificato)*

omissis

ART. 28 bis - (LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) *ARTICOLO AGGIUNTO*

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, subito dopo aver provveduto alla convalida, con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale elegge un Vice-Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o il Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.

5. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del consiglio comunale sono incompatibili con quella di assessori.

ART. 28 ter - (POTERI) *ARTICOLO AGGIUNTO*

1. Il Presidente del consiglio:

- a) rappresenta il consiglio comunale;
- b) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;
- c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;
- d) dirama l'ordine del giorno;
- e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del sindaco;
- f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- g) firma, insieme al segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- h) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari;
- i) insedia le commissioni consiliari, ne coordina l'attività e vigila sul loro regolare funzionamento;

- l) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- m) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio e delle sue commissioni;
- n) realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente e della comunità locale, è il responsabile.
- o) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

ART. 28 quater - (DURATA) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Le nomine a Presidente ed a Vice Presidente hanno durata pari a quella del Consiglio.

ART. 28 quinquies - (INDENNITA' DI FUNZIONE) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Al presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal consiglio comunale in base alla legge.

omissis

ART. 35 - (LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA) ARTICOLO MODIFICATO

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, ed un numero massimo di cinque assessori. (*comma modificato*)
2. Per particolari esigenze, il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio, può nominare tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, al massimo due degli assessori assegnati, purché non siano stati candidati nell'ultima consultazione elettorale comunale (*frase in neretto eliminata*) Il candidato esterno deve presentare presso la Segreteria un curriculum attestante il possesso di eventuali professionalità, nonché una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e di accettazione dell'incarico a ricoprire la carica di assessore.

omissis

ART. 36 - (L'ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA) ARTICOLO INTEGRATO

omissis

3. Il Sindaco garantisce, nel rispetto della normativa delle Pari Opportunità fra uomini e donne, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Municipale. (*comma aggiunto*)

omissis

ART. 40 - (LE COMPETENZE DEL SINDACO) ARTICOLO INTEGRATO

omissis

3. Conferisce deleghe agli assessori e può conferire incarichi ai consiglieri comunali su specifici argomenti ovvero di curare determinate questioni o attività nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono deleghe, sono limitati nel tempo e non comportano oneri finanziari al comune. (*comma aggiunto*)

omissis

ART. 54 - (APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE) ARTICOLO MODIFICATO

1. Lo statuto viene approvato con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Analogo procedimento va seguito per le modifiche e le abrogazioni.
2. Il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio on line dell'Ente per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore con il decorso di giorni trenta dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.



L'Istruttore Direttivo di Segreteria
(Gabriele Della Quercia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriele Della Quercia", written over a horizontal line.

COMUNE DI CASOLI

Piano di Classificazione acustica del Territorio Comunale - Verifica di Assoggettabilità - art. 12 del DLgs 152/2006 - DETERMINAZIONE del 21-01-14 Numero 6 / V / M.D.T., Reg. generale 33 (Estratto)

COMUNE DI CASOLI (CHIETI)
(V° SETTORE – Urbanistica ed Edilizia Privata)

Piano di Classificazione acustica del Territorio Comunale
Verifica di Assoggettabilità - art. 12 del DLgs 152/2006
DETERMINAZIONE Del 21-01-14 Numero 6 / V / M.D.T., Reg. generale 33 (Estratto)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la D.G.R. n. 770/P, pubblicato sul BURA n. 16 del 28/03/2012, avente ad oggetto Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

VISTO il "PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA", redatto Dott. Verratti Giuseppe con studio in Casoli Via Selva Piana, 98, depositato al prot. n° 11374 in data 04/11/2013;

VISTO il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e del D.Lgs. n°4/2008, trasmesso in data 29/10/2013, acquisito in data 04/11/2013 al prot. n. 11374, dal Dott. Pagliani Tommaso di S. Vito Chietino ed al Dott. Verratti Giuseppe con studio in Casoli Via Selva Piana, 98, affidatari, ognuno per le proprie competenze, del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale,

VISTO l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006";

RENDE NOTO

Che con DETERMINAZIONE Del 21-01-14 Numero 6 / V / M.D.T., Reg. generale 33, in seguito alle risultanze dei pareri acquisiti e per le motivazioni riportate in narrativa, è stata esclusa dall'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del "PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA", redatto Dott. Verratti Giuseppe con studio in Casoli Via Selva Piana, 98, depositato al prot. n° 11374 in data 04/11/2013.

Che il suddetto atto, per quanto prescritto all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n°152/2006, è pubblicato per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché, come estratto, sul BURA della Regione Abruzzo;

Casoli, li 21/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Marcello DI TORO)

COMUNE DI LANCIANO

Modifiche Statuto Comunale

MODIFICHE STATUTO COMUNALE LANCIANO**1) Deliberazione di C.C. del 25.09.2013, n. 69, modificativa degli articoli di seguito indicati, di cui si riporta il testo coordinato:**

A) Art. 8, rubricato "Consiglieri comunali", dopo il comma 12, viene inserito il comma 13:

13. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, al fine di perseguire la più ampia partecipazione dei cittadini stranieri extracomunitari ed apolidi alla vita politica ed amministrativa dell'Ente. Il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dalla comunità di riferimento, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio comunale ed è membro di diritto della Consulta dell'immigrazione. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola e di proposta, senza diritto di voto ed a titolo gratuito, su ogni provvedimento all'esame del Consiglio comunale. Le modalità di elezione e le competenze sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

B) Art. 13, recante "Commissioni consiliari permanenti", il comma 1 risulta riformulato come segue:

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo. In ogni Commissione consiliare partecipa il Consigliere straniero aggiunto, con diritto di essere sentito sulle proposte soggette ad esame.

C) Art. 45, il comma 4, viene riformulato come segue:

Sono istituite le consulte permanenti ~~delle associazioni e dei gruppi organizzati di cittadini iscritti all'Albo con compiti propositivi e consultivi, secondo le modalità nei settori stabiliti dal Regolamento stabilite da appositi Regolamenti.~~ Il loro parere è obbligatorio e deve essere reso prima dell'adozione di atti inerenti le tematiche oggetto delle singole consulte e sui relativi programmi e progetti. Si prescinde da tale parere obbligatorio in casi di necessità ed urgenza.

D) inserimento dell'art. 45 bis, rubricato "Consulte Permanenti":

1. In attuazione di quanto previsto dal precedente art. 45, il Consiglio comunale può istituire consulte permanenti, al fine di indirizzare la propria attività in relazione a particolari categorie sociali, nei seguenti ambiti di intervento:

- Sociale: settore nel quale stimolare e favorire lo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione di servizi, finalizzati alla promozione del benessere sociale, alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della singola persona, dei gruppi e della collettività;

- Culturale: settore nel quale promuovere iniziative culturali d'interesse teatrale, musicale, letterario, storico, scientifico, figurativo, sportivo ed educativo in senso lato;

- Ambientale: settore nel quale valorizzare l'ambiente come bene comune, al fine di ampliare ed arricchire la sensibilità e l'informazione sullo stato ambientale, animale ed energetico nel territorio comunale oltre che promuovere la tutela della salute individuale e collettiva;

- Economico: settore nel quale sostenere e favorire lo sviluppo economico - sociale della comunità dei residenti sul territorio comunale, mediante la valorizzazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, turistiche nonché quelle professionali e del settore dei servizi;

- Istituzionale: settore nel quale effettuare proposte e realizzare un confronto tra i vertici dell'Amministrazione ed i rappresentanti di quartieri e contrade, in ordine all'adozione degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale.

2. Le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze delle consulte vengono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2) Deliberazione di C.C. del 25.09.2013, n. 70, modificativa degli articoli di seguito indicato, di cui si riporta il testo:

A) inserimento dell'art. 75 bis, rubricato "Incarichi a contratto", come segue:

1. Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative in materia e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali, di alta specializzazione o di responsabili degli uffici o dei servizi.

3) Deliberazione di C.C. del 25.09.2013, n. 71, modificativa degli articoli di seguito indicati, di cui si riporta il testo:

A) Art. 24, rubricato "Composizione della Giunta", dopo il comma 1, inserimento del comma 1 bis:

1 bis. La composizione della Giunta comunale deve rispettare il principio della pari opportunità, da realizzarsi mediante la presenza di entrambi i sessi, ciascuno rappresentato, di norma, nella misura di almeno un terzo del numero massimo stabilito o di quello determinato dal Sindaco con provvedimento di nomina. La presente disposizione decorre dalla nomina della Giunta successiva al primo rinnovo del Consiglio Comunale.

B) Art. 69, recante "Aziende speciali ed istituzioni", comma 4 lett. a), viene riformulato come segue:

a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio dal proprio seno, fra i cittadini che hanno i requisiti per l'elezione comunale ed una specifica esperienza e professionalità per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio di genere, salva motivata impossibilità, con rappresentanza di entrambi i sessi, ciascuno nella misura di almeno un terzo del numero stabilito per il Consiglio di Amministrazione. La disposizione trova applicazione al primo rinnovo del detto organo, successivo all'entrata in vigore della presente modifica.

L'Istruttore Amm.vo Contabile

Dott. Walter Martella

Walter Martella

Il Dirigente Settore "Affari Generali"

Dott.ssa Maria C. Palumbo

Maria C. Palumbo



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Bilancio d'esercizio al 31/12/2010

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2010

Adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1165 del 26/11/2012

Approvato dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 62/2013 del 05/09/2013

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2010**ATTIVO**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Scostamenti
A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare			
1) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	4.478.044	3.887.930	590.114
B) Immobilizzazioni			
I Immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3) Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	0	0	0
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili	127.228	87.658	39.571
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
II Materiali			
1) Terreni	757.390	757.390	0
2) Fabbricati	104.431.276	105.536.488	(1.105.213)
3) Impianti e macchinari	1.371.808	1.432.215	(60.407)
4) Attrezzature sanitarie	16.491.609	17.066.040	(574.431)
5) Mobili, arredi ed altri beni	2.246.927	2.026.221	220.707
6) Automezzi	185.428	152.415	33.012
7) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.387.943	9.027.653	(2.639.710)
III Finanziarie			
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti finanziari	12.380	0	12.380
3) Altri titoli	0	0	0
C) Attivo circolante			
I Rimanenze			
1) Scorte sanitarie	12.158.756	11.831.050	327.705
2) Scorte non sanitarie	420.309	359.210	61.099
3) Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
II Crediti			
1) Crediti verso Regione	106.530.673	122.675.353	(16.144.680)
2) Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	712.673	839.642	(126.969)
3) Crediti verso aziende sanitarie	1.067.861	1.026.653	41.208
4) Crediti verso erario	9.918	0	9.918
5) Altri crediti	4.318.875	4.249.174	69.701
III Attività finanziarie			
1) Titoli a breve	0	0	0
IV Disponibilità liquide			
1) Cassa	24.002	20.382	3.620
2) Istituto tesoriere	10.457.822	4.441.728	6.016.094
3) Depositi bancari e postali	2.467.363	291.866	2.175.497

D) Ratei e risconti attivi

1.748.343	1.378.989	369.353
276.406.628	287.088.058	(10.681.430)
6.283.624	0	6.283.624

TOTALE ATTIVO**CONTI D'ORDINE**

1) Canoni di Leasing ancora da pagare

PATRIMONIO NETTO

A) Patrimonio Netto

I) Fondo di dotazione iniziale
 II) Contributi per ripiano perdite
 III) Contributi capitalizzati
 IV) Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96
 V) Riserve
 VI) Risultati economici esercizi precedenti
 VII) Risultato economico dell'esercizio

Esercizio 2010	Esercizio 2009	Scostamenti
88.751.920	92.330.151	(3.578.231)
298.690.226	104.524.937	194.165.290
53.215.356	53.707.910	(492.554)
0	0	0
1.807.938	1.430.188	377.750
(480.772.556)	(473.455.547)	(7.317.010)
7.327.374	(13.608.822)	20.936.196
(30.979.741)	(235.071.182)	204.091.441

TOTALE PATRIMONIO NETTO**PASSIVO**

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Fondo imposte e tasse
 2) Fondo oneri per il personale
 3) Fondo rischi
 4) Altri fondi

1.541.987	1.374.046	167.940
11.951.858	15.572.608	(3.620.750)
10.244.963	9.974.059	270.904
0	0	0

C) Fondo operosità medici SUMAI

1.312.646	1.184.843	127.803
-----------	-----------	---------

D) Debiti

1) Debiti verso altri istituti di credito
 2) Debiti verso istituto tesoriere
 3) Debiti verso Regione
 4) Debiti verso altri enti pubblici
 5) Debiti verso aziende sanitarie
 6) Acconti
 7) Debiti verso fornitori
 8) Debiti tributari
 9) Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale
 10) Altri debiti

0	134.571.157	(134.571.157)
89	1.128.418	(1.128.329)
17.882.274	117.887.868	(100.005.593)
0	0	0
637.373	600.733	36.640
0	0	0
201.031.643	187.529.291	13.502.352
10.193.216	8.215.366	1.977.851
10.976.424	8.469.561	2.506.864
21.424.686	26.439.089	(5.014.403)

E) Ratei e risconti passivi

20.189.209	9.212.203	10.977.006
------------	-----------	------------

TOTALE PASSIVO

307.386.369	522.159.240	(214.772.871)
--------------------	--------------------	----------------------

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

276.406.628	287.088.058	(10.681.430)
--------------------	--------------------	---------------------

CONTI D'ORDINE

1) Canoni di Leasing ancora da pagare

(6.283.624)	0	(6.283.624)
-------------	---	-------------

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Scostamenti	
A	<u>Valore della produzione</u>			
	<i>Proventi per contributi in conto esercizio da Regione o altri enti per la generalità delle funzioni</i>			
A1 1	537.349.674	520.509.265	16.840.409	
	<i>Proventi per contributi in conto esercizio da Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi</i>			
A1 2	12.944.838	2.446.827	10.498.012	
	<i>Quota utilizzo trasferimenti regionali da riserva per eventi straordinari ex art. 14.2.a L.R.146/96</i>			
A1 3	0	0	0	
	Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico			
	550.294.512	522.956.091	27.338.420	
A2 1	<i>Ricavi per prestazioni a pagamento aggiuntive ed integrative</i>	13.833.115	14.156.204	(323.088)
	Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento			
	13.833.115	14.156.204	(323.088)	
	<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti in Regione (mobilità attiva intraregionale per ricovero)</i>			
A3 1	47.108.305	42.377.170	4.731.135	
	<i>Proventi per altre prestazioni a residenti in regione (altra mobilità attiva intraregionale)</i>			
A3 2	18.364.116	16.206.278	2.157.839	
	<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti fuori Regione (mobilità attiva extraregionale per ricoveri)</i>			
A3 3	17.651.220	19.538.896	(1.887.676)	
	<i>Proventi per altre prestazioni a residenti fuori regione (altra mobilità attiva extraregionale)</i>			
A3 4	2.302.501	2.288.484	14.016	
	<i>Variazione del valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti</i>			
A3 5	0	0	0	
	Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno			
	85.426.142	80.410.828	5.015.314	
A4 1	<i>Costi capitalizzati</i>	6.429.822	6.532.390	(102.567)
	Totale A4 : valore della produzione patrimoniale			
	6.429.822	6.532.390	(102.567)	
	<i>Rendite ed altri proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio aziendale</i>			
A5 1	251.530	154.827	96.703	
A5 2	<i>Altri proventi e ricavi non caratteristici</i>	605.631	478.914	126.716
A5 3	<i>Utilizzo fondi accantonati</i>	0	0	0
	Totale A5 : valore della produzione non caratteristica			
	857.160	633.741	223.419	
	<u>Totale A : Valore della produzione</u>			
	656.840.752	624.689.254	32.151.498	
B	<u>Costi della produzione</u>			
B1 1	<i>Costi per assistenza farmaceutica in regime di convenzione</i>	(66.398.751)	(65.981.378)	(417.372)
B1 2	<i>Costi per assistenza sanitaria di base e pediatrica</i>	(35.268.675)	(35.365.824)	97.149
	<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche della Regione (mobilità passiva intraregionale per prestazioni di ricovero)</i>			
B1 3	(35.830.875)	(34.176.129)	(1.654.746)	
	<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche della Regione (altra mobilità passiva intraregionale)</i>			
B1 4	(18.852.340)	(19.327.101)	474.761	
	<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche extra-regione (mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero)</i>			
B1 5	(22.665.433)	(19.957.067)	(2.708.366)	
	<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche extra-regione (altra mobilità passiva extraregionale)</i>			
B1 6	(4.265.101)	(3.695.336)	(569.765)	
B1 7	<i>Acquisto di prestazioni sanitarie in istituti privati accreditati</i>	(59.406.744)	(64.311.154)	4.904.410
B1 8	<i>Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi</i>	(3.878.582)	(3.591.935)	(286.647)
B1 9	<i>Assistenza specialistica esterna accreditata</i>	(51.540.164)	(50.733.637)	(806.528)

B1 10	Compensi attività libero professionali	(3.135.470)	(3.298.545)	163.075
B1 11	Rimborsi assistiti	(2.532.289)	(2.362.603)	(169.685)
	Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi	(303.774.424)	(302.800.710)	(973.714)
	Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente	353.066.328	321.888.544	31.177.784
B2 1	Acquisti di esercizio	(81.305.687)	(79.649.250)	(1.656.437)
B2 2	Variazione delle rimanenze	388.804	(446.678)	835.483
B2 3	Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione	(11.094.204)	(11.171.276)	77.073
	Acquisti di servizi tecnico-economici (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)	(27.618.405)	(27.156.296)	(462.109)
B2 5	Acquisto di prestazioni professionali sanitarie	(3.136.226)	(2.784.160)	(352.066)
	Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)	(1.392.720)	(1.489.806)	97.086
B2 7	Costo per utenze	0	0	0
B2 8	Costo per godimento beni di terzi	(7.677.306)	(7.113.040)	(564.266)
B2 9	Personale ruolo sanitario	(145.451.525)	(140.438.710)	(5.012.815)
B2 10	Personale ruolo professionale	(492.819)	(593.890)	101.071
B2 11	Personale ruolo tecnico	(15.364.959)	(14.846.176)	(518.784)
B2 12	Personale ruolo amministrativo	(11.867.908)	(12.512.155)	644.247
B2 13	Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)	(880.903)	(2.493.129)	1.612.226
	Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)	(7.499.391)	(7.196.492)	(302.899)
B2 15	Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)	2.911.401	2.465.978	445.423
B2 16	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(82.693)	(43.727)	(38.966)
B2 17	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(8.638.109)	(8.516.486)	(121.623)
B2 18	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	(3.644.796)	0	(3.644.796)
B2 19	Accantonamenti per rischi	(5.034.509)	(798.726)	(4.235.783)
B2 20	Altri accantonamenti	(9.090.193)	(4.038.570)	(5.051.623)
	Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente	(336.972.146)	(318.822.589)	(18.149.558)
	Totale B : Totale costi della produzione	(640.746.570)	(621.623.299)	(19.123.271)
	Differenza tra valore e costi della produzione A - B	16.094.182	3.065.955	13.028.227
C	Gestione finanziaria			
C1 1	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(351.967)	(373.148)	21.181
C1 2	Interessi attivi	5.994	141.055	(135.061)
C1 3	Altri proventi finanziari	0	0	0
	Totale C : saldo gestione finanziaria	(345.973)	(232.093)	(113.879)
D	Gestione straordinaria			
D1 1	Minusvalenze	(113.068)	0	(113.068)
D1 2	Plusvalenze	0	0	0
D1 3	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
D1 4	Sopravvenienze ed insussistenze	4.316.143	(4.153.491)	8.469.635
	Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96	0	0	0
D1 6	Totale D : saldo gestione straordinaria	4.203.075	(4.153.491)	8.356.567
	Risultato lordo A - B + C + D	19.951.284	(1.319.630)	21.270.914
E	Imposte e tasse	(12.623.910)	(12.289.192)	(334.718)
	Risultato netto	7.327.374	(13.608.822)	20.936.196

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011**

Adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1183 del 28/11/2012

Approvato dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 63/2013 del 05/09/2013

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011**ATTIVO**

	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Scostamenti
A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare			
1) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I Immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3) Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	0	0	0
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili	130.534	127.228	3.306
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
II Materiali			
1) Terreni	942.655	757.390	185.265
2) Fabbricati	100.267.816	104.431.276	(4.163.460)
3) Impianti e macchinari	1.284.544	1.371.808	(87.264)
4) Attrezzature sanitarie	15.873.428	16.491.609	(618.181)
5) Mobili, arredi ed altri beni	2.426.552	2.246.927	179.624
6) Automezzi	131.522	185.428	(53.906)
7) Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.513.012	6.387.943	1.125.069
III Finanziarie			
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti finanziari	12.380	12.380	0
3) Altri titoli	0	0	0
C) Attivo circolante			
I Rimanenze			
1) Scorte sanitarie	13.048.048	12.158.756	889.292
2) Scorte non sanitarie	432.606	420.309	12.297
3) Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
II Crediti			
1) Crediti verso Regione	117.586.115	111.008.717	6.577.398
2) Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	635.278	712.673	(77.395)
3) Crediti verso aziende sanitarie	1.476.764	1.067.861	408.903
4) Crediti verso erario	53.108	9.918	43.190
5) Altri crediti	5.274.197	4.318.875	955.322
III Attività finanziarie			
1) Titoli a breve	0	0	0
IV Disponibilità liquide			
1) Cassa	16.502	24.002	(7.500)
2) Istituto tesoriere	8.826.080	10.457.822	(1.631.743)
3) Depositi bancari e postali	2.470.932	2.467.363	3.569
D) Ratei e risconti attivi	1.659.059	1.748.343	(89.284)
<u>TOTALE ATTIVO</u>	280.061.130	276.406.628	3.654.502

CONTI D'ORDINE1) *Canoni di Leasing ancora da pagare*

4.030.639 6.283.624 (2.252.985)

PATRIMONIO NETTO**A) Patrimonio Netto**

I) *Fondo di dotazione iniziale*
 II) *Contributi per ripiano perdite*
 III) *Contributi capitalizzati*
 IV) *Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96*
 V) *Riserve*
 VI) *Risultati economici esercizi precedenti*
 VII) *Risultato economico dell'esercizio*

Esercizio 2011 Esercizio 2010 Scostamenti

85.173.689 88.751.920 (3.578.231)
 37.732.372 298.690.226 (260.957.854)
 50.901.609 53.215.356 (2.313.747)
 0 0 0
 3.536.531 1.807.938 1.728.593
 (180.504.652) (480.772.556) 300.267.904
 24.046.635 7.327.374 16.719.261

TOTALE PATRIMONIO NETTO**20.886.185 (30.979.741) 51.865.926****PASSIVO****B) Fondi per rischi ed oneri**

1) *Fondo imposte e tasse*
 2) *Fondo oneri per il personale*
 3) *Fondo rischi*
 4) *Altri fondi*

1.256.080 1.541.987 (285.907)
 12.244.097 11.951.858 292.239
 10.256.023 10.244.963 11.060
 14.712.274 0 14.712.274

C) Fondo operosità medici SUMAI

1.582.469 1.312.646 269.822

D) Debiti

1) *Debiti verso altri istituti di credito*
 2) *Debiti verso istituto tesoriere*
 3) *Debiti verso Regione*
 4) *Debiti verso altri enti pubblici*
 5) *Debiti verso aziende sanitarie*
 6) *Acconti*
 7) *Debiti verso fornitori*
 8) *Debiti tributari*
 9) *Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale*
 10) *Altri debiti*

0 0 0
 0 89 (89)
 42.565.539 17.882.274 24.683.265
 0 0 0
 904.925 637.373 267.551
 0 0 0
 127.784.288 201.031.643 (73.247.355)
 7.940.494 10.193.216 (2.252.723)
 8.408.795 10.976.424 (2.567.629)
 21.234.819 21.424.686 (189.867)

E) Ratei e risconti passivi

10.285.144 20.189.209 (9.904.065)

TOTALE PASSIVO**259.174.945 307.386.369 (48.211.424)****TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO****280.061.130 276.406.628 3.654.502****CONTI D'ORDINE**1) *Canoni di Leasing ancora da pagare*

(4.030.639) (6.283.624) 2.252.985

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Scostamenti
A	Valore della produzione		
A1 1	Proventi per contributi in conto esercizio da Regione o altri enti per la generalità delle funzioni		
	545.272.184	537.349.674	7.922.510
A1 2	Proventi per contributi in conto esercizio da Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi		
	15.751.632	12.944.838	2.806.794
A1 3	Quota utilizzo trasferimenti regionali da riserva per eventi straordinari ex art. 14.2.a L.R.146/96		
	0	0	0
	Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico		
	561.023.816	550.294.512	10.729.304
A2 1	Ricavi per prestazioni a pagamento aggiuntive ed integrative		
	15.644.352	13.833.115	1.811.236
	Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento		
	15.644.352	13.833.115	1.811.236
A3 1	Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti in Regione (mobilità attiva intraregionale per ricovero)		
	45.805.107	47.108.305	(1.303.198)
A3 2	Proventi per altre prestazioni a residenti in regione (altra mobilità attiva intraregionale)		
	24.036.865	18.364.116	5.672.749
A3 3	Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti fuori Regione (mobilità attiva extraregionale per ricoveri)		
	19.122.888	17.651.220	1.471.668
A3 4	Proventi per altre prestazioni a residenti fuori regione (altra mobilità attiva extraregionale)		
	2.966.102	2.302.501	663.601
A3 5	Variazione del valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti		
	0	0	0
	Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno		
	91.930.962	85.426.142	6.504.820
A4 1	Costi capitalizzati		
	6.369.240	6.429.822	(60.582)
	Totale A4 : valore della produzione patrimoniale		
	6.369.240	6.429.822	(60.582)
A5 1	Rendite ed altri proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio aziendale		
	277.099	251.530	25.569
A5 2	Altri proventi e ricavi non caratteristici		
	580.932	605.631	(24.698)
A5 3	Utilizzo fondi accantonati		
	0	0	0
	Totale A5 : valore della produzione non caratteristica		
	858.031	857.160	870
	Totale A : Valore della produzione		
	675.826.400	656.840.752	18.985.648
B	Costi della produzione		
B1 1	Costi per assistenza farmaceutica in regime di convenzione		
	(62.836.467)	(66.398.751)	3.562.284
B1 2	Costi per assistenza sanitaria di base e pediatrica		
	(35.780.047)	(35.268.675)	(511.372)
B1 3	Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche della Regione (mobilità passiva intraregionale per prestazioni di ricovero)		
	(38.911.222)	(35.830.875)	(3.080.347)
B1 4	Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche della Regione (altra mobilità passiva intraregionale)		
	(21.472.183)	(18.852.340)	(2.619.843)
B1 5	Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche extra-regione (mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero)		
	(22.590.039)	(22.665.433)	75.394
B1 6	Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche extraregione (altra mobilità passiva extraregionale)		
	(4.398.914)	(4.265.101)	(133.814)
B1 7	Acquisto di prestazioni sanitarie in istituti privati accreditati		
	(60.104.560)	(59.406.744)	(697.816)
B1 8	Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi		
	(4.126.954)	(3.878.582)	(248.372)

B1 9	Assistenza specialistica esterna accreditata	(52.124.331)	(51.540.164)	(584.167)
B1 10	Compensi attività libero professionali	(3.131.772)	(3.135.470)	3.698
B1 11	Rimborsi assistiti	(3.011.232)	(2.532.289)	(478.943)
	Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi	(308.487.721)	(303.774.424)	(4.713.297)
	Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente	367.338.679	353.066.328	14.272.351
B2 1	Acquisti di esercizio	(89.335.418)	(81.305.687)	(8.029.732)
B2 2	Variazione delle rimanenze	901.589	388.804	512.785
B2 3	Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione	(11.457.151)	(11.094.204)	(362.947)
B2 4	Acquisti di servizi tecnico-economici (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)	(28.837.771)	(27.618.405)	(1.219.366)
B2 5	Acquisto di prestazioni professionali sanitarie	(2.553.881)	(3.136.226)	582.345
B2 6	Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)	(1.060.666)	(1.392.720)	332.054
B2 7	Costo per utenze	0	0	0
B2 8	Costo per godimento beni di terzi	(8.200.898)	(7.677.306)	(523.592)
B2 9	Personale ruolo sanitario	(142.949.885)	(145.451.525)	2.501.640
B2 10	Personale ruolo professionale	(554.060)	(492.819)	(61.241)
B2 11	Personale ruolo tecnico	(15.342.038)	(15.364.959)	22.921
B2 12	Personale ruolo amministrativo	(11.195.105)	(11.867.908)	672.803
B2 13	Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)	(632.597)	(880.903)	248.306
B2 14	Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)	(7.539.992)	(7.499.391)	(40.601)
B2 15	Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)	3.626.081	2.911.401	714.680
B2 16	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(64.166)	(82.693)	18.527
B2 17	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(8.622.028)	(8.638.109)	16.081
B2 18	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	(3.644.796)	3.644.796
B2 19	Accantonamenti per rischi	(2.517.356)	(5.034.509)	2.517.152
B2 20	Altri accantonamenti	(8.510.721)	(9.090.193)	579.472
	Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente	(334.846.062)	(336.972.146)	2.126.084
	Totale B : Totale costi della produzione	(643.333.783)	(640.746.570)	(2.587.213)
	Differenza tra valore e costi della produzione A - B	32.492.616	16.094.182	16.398.434
C	Gestione finanziaria			
C1 1	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(44.807)	(351.967)	307.160
C1 2	Interessi attivi	176.656	5.994	170.662
C1 3	Altri proventi finanziari	0	0	0
	Totale C : saldo gestione finanziaria	131.850	(345.973)	477.822
D	Gestione straordinaria			
D1 1	Minusvalenze	0	(113.068)	113.068
D1 2	Plusvalenze	0	0	0
D1 3	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
D1 4	Sopravvenienze ed insussistenze	3.618.366	4.316.143	(697.777)
	Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96	0	0	0
D1 6	Totale D : saldo gestione straordinaria	3.618.366	4.203.075	(584.709)
	Risultato lordo A - B + C + D	36.242.832	19.951.284	16.291.548
E	Imposte e tasse	(12.196.197)	(12.623.910)	427.713
	Risultato netto	24.046.635	7.327.374	16.719.261

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it